

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXLIX
n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

(ANNI 1991-1998)

(articolo 2, lettera d), della legge 6 novembre 1998, n. 368)

Presentata dal Ministro degli affari esteri
(DINI)

Trasmessa alla Presidenza il 10 dicembre 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
INTRODUZIONE	»	7
1. PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA	»	11
a) Proposte di legge sull'esercizio del diritto di voto <i>in loco</i> per gli italiani all'estero	»	11
b) Modifica legge istitutiva COMITES	»	13
c) Modifica legge istitutiva C.G.I.E.	»	14
d) Associazionismo e volontariato	»	14
2. CONSISTENZA NUMERICA DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO. L'ANAGRAFE CONSOLARE E L'A.I.R.E.	»	16
3. INFORMAZIONE	»	18
a) Stampa italiana all'estero	»	18
b) Radio e TV locali	»	19
c) Rai in Europa	»	20
d) Rai International	»	20
e) Informazione di ritorno	»	21
f) Immagine dell'Italia	»	22
4. PROMOZIONE E DIFFUSIONE LINGUA E CULTURA ITALIANA E FORMAZIONE PROFESSIONALE ALL'ESTERO	»	23
a) Problematiche	»	23
b) Ripensare l'intervento scolastico	»	24
c) Proposte	»	25
d) Scuole professionali	»	26
e) Formazione professionale	»	26
5. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	30
6. CONTRIBUTO ECONOMICO DELLE COMUNITÀ ITALIANE ALL'ESTERO, INIZIATIVE PER IL PARTENARIATO E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	»	32
a) Contributo economico delle comunità italiane all'estero	»	32
b) Rete delle <i>business communities</i> italiane all'estero ...	»	34

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) Iniziative per il partenariato	Pag.	35
d) Cooperazione allo sviluppo	»	36
e) Protezione lavoratori italiani a seguito di impresa ..	»	37
f) Frontalierato	»	37
7. RAPPORTI CON LE REGIONI	»	40
8. CONCLUSIONI	»	41
ALLEGATI	»	43

PREMESSA

Nel nuovo assetto sociopolitico mondiale il rapporto fra i singoli Stati e la loro comunità all'estero è diventato oggetto di rinnovato interesse e riconoscimento.

In questo quadro l'Italia gode di una situazione privilegiata poiché può avvalersi di una rete capillare di presenze di suoi cittadini e di discendenti di italiani che hanno raggiunto posizioni di rilievo in campo politico, economico, sociale e culturale nei Paesi di residenza e nel contempo hanno mantenuto un legame profondo con la Nazione di origine.

Le comunità italiane all'estero costituiscono una risorsa economica per l'Italia ed «un fattore di potenza internazionale» il cui ruolo deve essere riconosciuto e valorizzato.

La progressiva integrazione delle nostre comunità all'estero nel tessuto vitale delle società locali porta d'altra parte ad una ridefinizione delle comunità stesse e del loro rapporto con l'Italia come punto di riferimento.

Ciò comporta un salto di qualità nella definizione di politiche innovative dello Stato italiano in materia di emigrazione, per prevenire la totale assimilazione, che distruggerebbe l'identità culturale e l'esistenza stessa di questo «reservoir» di ricchezza strategica dell'Italia nel quadro della globalizzazione in atto.

In questa nuova ottica, l'Italia deve prendere coscienza dell'esigenza di quelle che sempre più vengono definite «comunità culturali», intendendo con ciò «gruppi di persone che vivono in uno stesso territorio, condividono valori e culture comuni, sono animati da uno stesso sentimento collettivo per quanto riguarda il proprio destino».

La peculiarità delle comunità culturali italiane è la capacità di coniugare modelli di conoscenza e appartenenza di segno diverso senza vivere conflittualità e chiudersi in ghetti monoculturali ispirati da un nazionalismo esasperato.

Questo raffinato equilibrio può essere garantito e sviluppato soltanto mediante interventi che proteggano il legame con la matrice d'origine attraverso la pienezza del godimento dei diritti alla partecipazione alla vita politica nazionale, all'informazione, allo studio della lingua e cultura, intese anche come vettori di multiculturalità e laboratorio di nuove convivenze nel superamento dell'ottica di etnia chiusa.

Una importante ricaduta, su cui non si può sorvolare, della nuova visione della politica migratoria italiana è quella dell'apporto economico prodotto dal persistente dialogo e dall'aggiornamento delle comunità, dall'accoglimento della loro richiesta di contare nell'assetto politico nazionale, dal fornire gli strumenti che permettano di incrementare il flusso di messaggi culturali e di immagine.

Per riassumere, quanto si chiede è: la fine del distacco dalle radici e il ricongiungimento fra quelle due entità che di solito vengono chiamate «le due Italie», ed è questo quanto il C.G.I.E. ha tentato di fare nel corso del suo primo mandato.

PAGINA BIANCA

INTRODUZIONE

Questa relazione è predisposta in adempimento alla prescrizione della legge 6 novembre 1989, n. 368, istitutiva del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.I.E.), secondo cui il Consiglio deve elaborare una relazione da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi precedenti e si traccino prospettive e indirizzi per il futuro nel mondo degli italiani all'estero.

Per individuare l'origine del C.G.I.E., occorre risalire in particolare al documento finale della II Conferenza Nazionale dell'Emigrazione, svoltasi a Roma nel dicembre 1988, nel quale l'Assemblea di oltre duemila delegati provenienti da tutto il mondo, all'unanimità raccomandava al Governo di istituire un organismo che assicurasse la partecipazione delle comunità italiane all'estero alle scelte della società italiana nel settore emigratorio.

Il Consiglio Generale, istituito con la predetta legge del 1989, è stato eletto solo due anni dopo, si è insediato il 12 dicembre del 1991, ed ha approvato nell'Assemblea plenaria del giugno 1992 un documento programmatico che, collegandosi alle conclusioni della II Conferenza Nazionale dell'Emigrazione, indicava 10 punti di un programma d'azione coerente con quelle conclusioni, così formulati:

a) Attuazione in sede comunitaria delle disposizioni concernenti il diritto di voto amministrativo «in loco», secondo le indicazioni del Trattato di Maastricht.

b) Promozione delle opportune iniziative per l'esercizio del diritto di voto «in loco» anche negli altri Paesi di emigrazione italiana, doverosa premessa per un trattamento analogo per gli immigrati extracomunitari in Italia.

c) Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui migranti.

d) Riforma della normativa sull'insegnamento dell'italiano, sull'assistenza scolastica, sulla diffusione della cultura italiana all'estero.

e) Approvazione della normativa necessaria al coordinamento Stato-Regione in materia di comunità italiana all'estero.

f) Esercizio «in loco» del diritto di voto, attivo e passivo, nelle elezioni politiche, con rappresentanza diretta, senza obbligo di rientro in Italia.

g) Misure legislative e amministrative volte a garantire un'informazione adeguata delle nostre comunità nei Paesi di residenza e dalle nostre comunità verso l'Italia. In questo ambito un ruolo importante spetta alla RAI.

h) Approvazione di una legge che assicuri ai cittadini italiani all'estero parità di trattamento in materia di pensione sociale.

i) Predisposizione ed approvazione di una normativa organica in materia previdenziale.

j) Adozione di opportuni ed efficaci strumenti di valorizzazione delle comunità italiane all'estero nel quadro delle politiche di cooperazione economica.

Nel corso del suo primo mandato, il Consiglio Generale si è trovato ad operare in un periodo caratterizzato dalla crisi della Prima Repubblica, dalla crisi del sistema partitocratico, dalla crisi della RAI e soprattutto dalla crisi economica, addotta troppo spesso come motivo di tagli drastici e a volte incomprensibili dei capitoli di spesa a favore della collettività italiane all'estero.

Dal suo insediamento ad oggi, il C.G.I.E. ha visto inoltre avvicinarsi quattro legislature, sette Ministri degli Esteri, cinque Sottosegretari con delega all'emigrazione, quattro Direttori Generali dell'Emigrazione e degli Affari Sociali del MAE e quattro responsabili dell'Ufficio del Ministero che assicura il Segretariato del C.G.I.E.

In tale difficile contesto il C.G.I.E. dopo aver definito il proprio assetto operativo, eleggendo un Comitato di Presidenza, approvando il regolamento interno ed istituendo Commissioni di Lavoro, distinte per tematiche e per grandi aree geografiche (Europa, Nord Africa, America Latina, Paesi Anglofoni Extraeuropei), ha svolto una non indifferente mole di lavoro, di seguito in estrema sintesi delineata.

- Ha eletto due rappresentanti alla Commissione Nazionale per la Promozione e la Diffusione della Lingua Italiana.

- Ha svolto un'opera capillare e paziente per raggiungere il pieno riconoscimento della dignità istituzionale da parte dei suoi principali interlocutori: Governo, Parlamento, Regioni, enti pubblici e privati.

- Ha affrontato le istanze del mondo dell'emigrazione organizzando seminari, giornate di studio e conferenze internazionali:

- * sessione straordinaria su «Esercizio in loco del diritto di voto per gli italiani all'estero», Aula Moro di Montecitorio, Roma, 21 ottobre 1992 (All. 1);

- * seminario sulla «Previdenza e assistenza sociale in America Latina», febbraio 1993, Venezuela;

- * seminario sull'«Informazione radiotelevisiva in America Latina» febbraio 1993, Venezuela;

- * Convegno sull'«Informazione per le Comunità Italiane nei Paesi Anglofoni Extraeuropei», New York, 15 maggio 1994, (All. 1bis). Gli Atti sono stati pubblicati dall'ADN-Kronos (dicembre 1994);

- * Giornata di studio sulla «Sicurezza e la previdenza sociale», Roma, 24 novembre 1994;

- * Giornata di studio sulla «Formazione professionale», Roma, 25 novembre 1994;

- * «Convegno sull'informazione delle Comunità Italiane dell'America Latina», San Paolo del Brasile, 14-17 dicembre 1994 (All. 2). Gli Atti sono stati pubblicati a cura del Comitato Organizzatore (primavera 1995);

- * seminario internazionale sulla «Previdenza e Sicurezza Sociale», Roma, 21-22 marzo 1995;

- * «Convegno sull'informazione degli Italiani» Berlino, 30 giugno 2 luglio 1995 (All. 3). Gli atti sono stati pubblicati a cura dell'ITALPRES, Berlino, (febbraio 1996);

* «Convegno sulle Iniziative per l'Insegnamento e la Diffusione della lingua e Cultura Italiana all'Estero nel quadro della Promozione Culturale e della Cooperazione Internazionale», con la partecipazione della Regione Toscana, Montecatini 26-28 marzo 1996, (All. 4). Gli Atti sono stati pubblicati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nel 1996;

* «Conferenza Mondiale per una Politica dell'Informazione Italiana all'Estero», con la partecipazione della Regione Lombardia, Milano, 11-12 dicembre 1996 (All. 5). Gli Atti sono stati pubblicati a cura del MAE, febbraio 1997;

* giornata di studio su «La problematica della Donna in Emigrazione», Roma 18 aprile 1997;

* seminario Internazionale «Donna in Emigrazione», Roma 25-26 novembre 1997 (All. 6), con la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra Uomo e Donna e Dipartimento per gli italiani nel mondo), del Ministero per le Pari Opportunità, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Inoltre il C.G.I.E.:

– ha presentato il proprio parere sulle leggi di bilancio dello Stato del 1993, '94, '95, '96, '97, in materia di spese a favore dell'emigrazione;

– ha affidato al CNEL un'indagine sulla situazione dei COMITES in tutto il mondo, propedeutica all'elaborazione di una proposta di modifica della legge istitutiva di Comitati degli Italiani all'estero.

Ha costituito:

– un Gruppo di Lavoro per l'elaborazione delle proposte di modifica delle leggi istitutive del COMITES e del C.G.I.E.;

– un Gruppo di Lavoro sulla Assistenza e Previdenza Sociale allargato ad Enti non rappresentati nel C.G.I.E.;

– un Gruppo di Lavoro congiunto C.G.I.E.-RAI International;

– un Gruppo di Lavoro per la modifica della legge 153 sulla promozione e diffusione della lingua e cultura all'estero.

Ha elaborato:

– una proposta di modifica della legge istitutiva del COMITES;

– una proposta di modifica della legge istitutiva del C.G.I.E.;

– è stato ricevuto dai Presidenti della Repubblica Cossiga e Scalfaro;

– è stato ricevuto dai Presidenti di Camera e Senato;

– è stato convocato per consultazioni dai Presidenti del Consiglio incaricati Berlusconi e Maccanico. Nella storia della Repubblica Italiana, sono questi i primi casi in cui sono stati consultati i rappresentanti degli italiani all'estero;

– è stato sentito più volte:

* in audizione dalla Commissione Esteri della Camera dei Deputati;

* in audizione dal Comitato permanente sugli italiani all'estero;

* dal Presidente e dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera sulle proposte di legge in materia di esercizio di voto in loco per gli italiani all'estero;

* dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in materia di emendamenti alla finanziaria sui capitoli di spesa per gli italiani all'estero;

* dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulle erogazioni dei finanziamenti a corsi di formazione professionale all'estero;

* dal Presidente dell'INPS.

Ha tenuto audizioni di:

1. Rappresentanti delle Regioni.
2. Responsabili della direzione dell'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Rappresentanti della RAI-Radiotelevisione Italiana e di RAI International.
4. Rappresentanti di associazioni nazionali dell'emigrazione.
5. Rappresentanti di enti di patronato.
6. Rappresentanti della stampa italiana all'estero.

Ha riservato particolare attenzione ai temi:

- completamento e bonifica dell'anagrafe consolare;
- cittadinanza;
- ristrutturazione della rete consolare;
- riforma del MAE;
- riforma degli Istituti Italiani di Cultura;
- voto amministrativo nei Paesi di residenza;
- coinvolgimento delle comunità nei progetti di cooperazione allo sviluppo;
- emigrazione tecnologica e al seguito di impresa.

Ha chiesto ed ottenuto un Parere del Consiglio di Stato in materia di spese autorizzate in base alla propria legge istitutiva.

CAPITOLO I

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

a) Proposte di legge sull'esercizio del diritto di voto in loco per gli italiani all'estero*Cronologia*

Dalla Seconda alla Decima legislatura sono state presentate 48 proposte di legge in materia di esercizio in loco del diritto di voto per gli italiani all'estero (delle quali 7 di natura costituzionale, 34 presentate alla Camera dei Deputati e 14 al Senato della Repubblica), la cui procedura d'esame si è sempre bloccata presso le Commissioni competenti, senza giungere in Aula.

Il 30 luglio 1992, nel corso dell'XI legislatura, la proposta di legge n. 1018, primo firmatario l'On. Mirko Tremaglia ottiene la procedura d'urgenza.

Il 20 ottobre 1992, il C.G.I.E. indice una giornata straordinaria di studio sull'esercizio in loco del diritto di voto per gli italiani all'estero e adotta all'unanimità una risoluzione finale (All. 1).

Il 18 maggio 1993, la Commissione Affari Costituzionali della Camera esamina il testo unificato, approntato da un Comitato Ristretto, appositamente nominato.

Dal 22 giugno all'11 luglio 1993, il C.d.P. del C.G.I.E. incontra i Gruppi parlamentari di Camera e Senato, per sensibilizzarli sulla materia.

Il 30 giugno 1993, la Camera dei Deputati, nell'ambito della discussione sulla riforma elettorale, approva l'emendamento 1.10 a prima firma Tremaglia, che prevede l'istituzione di quattro circoscrizioni elettorali estere per l'elezione di venti deputati in rappresentanza degli italiani all'estero.

L'8 luglio 1993, il Senato sopprime il succitato emendamento, divenuto art. 10 del testo di riforma elettorale della Camera.

Il Presidente del Senato, Sen. Giovanni Spadolini, ribadendo la necessità di una sollecita e giuridicamente corretta soluzione dell'effettivo esercizio del diritto di voto per gli italiani all'estero, invita il Governo a promuovere d'intesa con il Parlamento, un'iniziativa legislativa in materia.

Il 15 luglio 1993, il Governo presenta un disegno di legge costituzionale di revisione degli artt. 48, 56 e 57 della Costituzione.

Il 28 luglio 1993, il Senato approva in prima lettura il testo di revisione costituzionale con 214 voti a favore e 5 astenuti.

Il 3 agosto 1993, la Camera approva il testo trasmesso dal Senato con 352 voti favorevoli, 19 contrari e 47 astenuti.

Il 10 novembre 1993, il Senato rigetta in seconda lettura lo stesso testo con 148 voti favorevoli, 42 contrari e 62 astenuti.

Nel corso della XII legislatura viene presentata alla Camera la proposta di legge costituzionale n. 469, Tremaglia e altri, e altre a firma On. Luigi

Berlinguer e altri, On. Maiolo e altri, On. Andreatta e altri, tutte con testo identico a quello della proposta n. 469, che prevedono l'istituzione di una circoscrizione virtuale e l'elezione di venti deputati e dieci senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.

Il 27 luglio 1995, la Camera approva con 328 voti a favore e 8 contrari il primo articolo in discussione, che sancisce l'esercizio del diritto di voto all'estero, da disciplinare con legge ordinaria.

Il 1° agosto viene approvato un emendamento che diminuisce il numero dei rappresentanti da venti a dodici alla Camera e da dieci a sei al Senato. La Camera approva la revisione dell'art. 56 della Costituzione, così modificato, rigetta la revisione dell'art. 57 ed approva un testo che non prevede più una rappresentanza degli italiani all'estero al Senato, con 229 voti favorevoli, 56 contrari e 120 astenuti.

L'11 settembre il Comitato di Presidenza del C.G.I.E. trasmette al Parlamento un o.d.g. sull'esercizio in loco del diritto di voto per gli italiani all'estero (All. 7).

La XII legislatura si conclude senza che vengano approvati strumenti legislativi che garantiscono l'effettivo esercizio in loco del diritto di voto per gli italiani all'estero.

Situazione attuale

Nel corso della XIII legislatura sono stati presentati 18 proposte di legge in materia di voto all'estero.

Il Governo ha scelto di non presentare un proprio disegno di legge, ma di offrire al Parlamento tutti gli elementi informativi utili ad una rapida soluzione di una questione particolarmente attesa dai nostri connazionali all'estero e sempre sollecitata dal C.G.I.E.

L'esame delle proposte, cominciato nel gennaio 1997, ha trovato una prima conclusione alla Camera dei Deputati il 4 giugno di quell'anno, con l'approvazione a larga maggioranza di un testo unificato di modifica dell'art. 48 della Costituzione che recita: «La legge assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero per l'elezione del Parlamento nazionale. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero, cui sono assegnati seggi elettorali secondo criteri determinati dalla legge».

Nel settembre 1997, la Commissione Affari Costituzionali del Senato, pur confermando l'impianto e gli obiettivi fissati nel testo licenziato dalla Camera, ha inteso mettere il provvedimento al riparo da eventuali dubbi di compatibilità con il complessivo contesto istituzionale e costituzionale, prevedendo che il numero dei seggi da assegnare alla «Circoscrizione Estero» venisse stabilito dalla Costituzione, anziché dalla legge ordinaria.

Il testo dell'art. 48 proposto dalla Commissione è stato, pertanto, così riformulato: «La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero per l'elezione del Parlamento e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero, cui sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale secondo criteri determinati dalla legge».

La discussione in Aula del testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato è terminata l'11 marzo 1998, ed immediatamente dopo la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha licenziato a sua volta il provvedimento, approvato in Aula il 1° aprile, terminando il percorso costituzionale in prima lettura.

Il percorso in seconda lettura è iniziato nel giugno 1998, con una rapida approvazione in Senato, e proseguito nel luglio alla Camera, ove la votazione finale ha avuto luogo il giorno 29. L'esito del voto è stato peraltro negativo: hanno votato a favore 304 deputati (maggioranza richiesta 316), con 64 voti contrari e 13 astenuti.

La mancata approvazione della modifica dell'art. 48 della Costituzione ha provocato l'immediata richiesta di convocazione di un'Assemblea Straordinaria del Consiglio, avente ad oggetto l'esame della situazione prodottasi e le iniziative da assumere al riguardo. Essendosi raccolte le adesioni di più di due terzi dei componenti il Consiglio, l'Assemblea ha avuto luogo nella Sala della Regina di Montecitorio il 29/30 settembre 1998. I lavori, aperti dal Ministro Dini e dal Presidente della Camera Violante, hanno fatto registrare l'attiva partecipazione dei Capigruppi delle principali forze politiche, dei Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato e del Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato.

L'Assemblea, al termine di un articolato dibattito, ha adottato un Ordine del giorno (All. n. 7bis), in cui si ribadisce l'opportunità di procedere al più presto alla ripresentazione del provvedimento di modifica dell'art. 48 e s'invita il complesso delle forze politiche a trovare un'intesa sul numero dei parlamentari da attribuire alla Circoscrizione Estero.

Da parte sua, il Ministero degli Esteri ha promosso un'indagine in tutta la rete diplomatico-consolare per acquisire aggiornati elementi sulle posizioni dei Paesi di accoglimento in ordine all'ipotesi di creazione di una Circoscrizione Estero, e alla problematica derivante dal riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo ai doppi cittadini.

Il Ministero ha anche messo a punto un intervento straordinario per la bonifica ed il completamento dell'Anagrafe consolare, obiettivo indispensabile per rendere effettivo l'esercizio in loco del diritto di voto dei nostri connazionali all'estero.

b) Modifica legge istitutiva COMITES

I Comitati dell'Emigrazione Italiana (COEMIT) sono stati istituiti con legge n. 205 del 22.5.1985 ed eletti per la prima volta a suffragio universale nel novembre del 1986.

Malgrado la legge istitutiva sia stata integrata e modificata dalla legge n. 172 del 5.7.1990, che li ha trasformati in Comitati degli Italiani all'Estero, i COMITES continuano ad avere poteri e disponibilità finanziarie estremamente limitati, anche in virtù della circolare ministeriale del 20 aprile 1988, che fa un elenco tassativo delle spese ammesse a contributo ministeriale e che è stata rivista solo in misura parziale dopo la istituzione del C.G.I.E.

A seguito delle numerose indicazioni, suggerimenti e proteste raccolte dai COMITES di tutto il mondo, il C.G.I.E. ha affidato un'indagine conoscitiva al CNEL, i cui risultati sono stati illustrati nel corso dell'Assemblea plenaria del 5-6 luglio 1995 (All. 8).

Il C.G.I.E. ha istituito un proprio Gruppo di Lavoro per la predisposizione di una proposta di modifica della legge istitutiva dei Comites, che è stata presentata nel corso dell'assemblea del 29 novembre-1° dicembre 1995 (All. 9).

Le indicazioni del C.G.I.E. sono state recepite nelle abbinare proposte di legge degli Onorevoli Dameri e Tremaglia approvate dalla Commissione Affari Esteri della Camera in sede referente il 24 luglio 1997. La richiesta di attribuzione alla Commissione stessa della sede legislativa è stata accettata quindi revocata su richiesta del 10% dei deputati.

La Camera ha approvato in Aula il testo, con alcuni emendamenti, il 9 giugno 1998 (All. 10).

Il 22 giugno 1997 si è proceduto al rinnovo dei Comites. Le elezioni hanno fatto registrare una diminuzione nella partecipazione alle consultazioni, dovuta alla concomitanza di parecchi fattori, illustrati nel verbale della seduta del C.d.P. del 29-30 luglio 1997 (All. 11)

c) Modifica legge istitutiva C.G.I.E.

Il Consiglio Generale degli Italiani all'Esteri ha dovuto registrare obiettive difficoltà ad adempiere con pienezza ai propri compiti, a causa sia di interpretazioni restrittive sull'allocazione dei relativi fondi di funzionamento, che di mancanza di effettiva autonomia istituzionale e gestionale.

Ha pertanto costituito un Gruppo di Lavoro per la predisposizione di una proposta di modifica alla propria legge istitutiva che è stata illustrata e votata dall'assemblea plenaria del C.G.I.E. tra il 29 novembre e il 1° dicembre 1995 (All. 12).

Tale proposta di modifica è stata approvata, con emendamenti, dalla Commissione Esteri della Camera, in sede legislativa, il 29 aprile 1998, e dal Senato il 10 giugno 1998. Le elezioni per il rinnovo del C.G.I.E. dell'ottobre 1998 potranno pertanto svolgersi in costanza della nuova legge 18.6.1998, n. 198 e del D.P.R. 14.9.1998, n. 329, recante il Regolamento (All. 12bis).

d) Associazionismo e volontariato

L'associazionismo e, più ampiamente, il privato sociale, da sempre costituiscono uno degli elementi portanti tra le comunità italiane residenti all'estero. Oltre ad una presenza capillare sul territorio, occorre ricordare che la tipologia è molto variegata: si va da associazioni con finalità culturali ad associazioni ricreative, o religioso e assistenziali, o politiche ed economiche. Occorre inoltre distinguere tra associazioni di carattere nazionale ed associazioni regionali o paesane.

Il dialogo tra C.G.I.E. e mondo dell'associazionismo è stato, almeno inizialmente, piuttosto incerto, se non altro per la difficoltà di individuare gli interlocutori e di determinare il grado di rappresentatività degli eletti ed il loro impatto sul tessuto sociale. Ha pesato inoltre la mancanza di strumenti per poter travasare il know-how ed il network di cui è ricco il mondo associativo.

Non va poi dimenticato il fatto che uno dei problemi che aggravano la situazione già labile è la poca chiarezza da parte delle istituzioni nei confronti del privato sociale, soprattutto delle associazioni nazionali e del volontariato in emigrazione tout-court che finora hanno cercato di esprimere solidarietà e, almeno fino all'avvento del C.G.I.E., fornire supporto e raccordi tramite una vasta rete di servizi e di mezzi di comunicazione sociale.

L'associazionismo tradizionale, anche a motivo della veloce evoluzione delle comunità e di un'intervento non sempre rispettoso delle autonomie da parte degli organismi partecipativi ufficiali, si trova a dover affrontare una crisi senza precedenti.

La crescita dell'associazionismo regionale e la proliferazione di un associazionismo paesano possono portare ad una parcellizzazione che rischia di rendere difficile la ricerca di strumenti di raccordo tra C.G.I.E. e mondo associativo.

L'Associazionismo anche locale ha comunque favorito il mantenimento di legami linguistici e culturali delle generazioni successive con la madre patria.

Esigenze e prospettive

Lo scambio di informazione, la ricerca di momenti di confronto e dialogo istituzionalizzato tra Comites, C.G.I.E. e mondo dell'associazionismo e del volontariato sono elementi da sviluppare ulteriormente per garantire una rappresentatività compiuta ed una incisività nelle scelte operative da compiere. Occorre pertanto istituire un tavolo permanente tra associazionismo e C.G.I.E. per monitorizzare l'evoluzione delle comunità, favorire una maggiore partecipazione del mondo giovanile e femminile negli organismi di rappresentanza democratica.

Occorre un censimento aggiornato delle associazioni, della loro natura e finalità.

Occorre una visione politica chiara in ambito migratorio in cui le istituzioni e gli organismi rappresentativi instaurino rapporti sinergici con il privato sociale e il volontariato, per loro natura più agili nell'individuare le necessità presenti sul territorio, a mediare tra paese di partenza e paese di arrivo, a dialogare con il mondo degli «oriundi».

Questa accettazione del ruolo del volontariato da parte delle istituzioni deve anche significare accordare ad esso quelle garanzie assicurative e di operatività senza le quali le comunità italiane residenti all'estero sarebbero private di spazio di cultura e di solidarietà.

L'inspiegabile taglio di fondi operativi per organismi centrali ed il silenzio delle istituzioni nonostante i pressanti appelli del C.G.I.E. a voler prendere in seria considerazione l'ipotesi di soluzioni eque in questo settore corre il rischio di far perdere l'apporto di forze già consolidate.

CAPITOLO II

**CONSISTENZA NUMERICA DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO:
L'ANAGRAFE CONSOLARE E L'A.I.R.E.**

Presso ogni Ufficio Consolare è istituito e tenuto uno schedario di cittadini italiani residenti nella circoscrizione (art. 67 del DPR n. 200/1967), comunemente conosciuto come «anagrafe consolare».

Nel 1988, con la legge n. 480, ad iniziativa dell'On. Tremaglia, è stata inoltre istituita presso i Comuni e presso il Ministero dell'Interno l'Anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all'Estero (AIRE). Con la stessa legge è stato fatto obbligo ai cittadini che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero, o da una circoscrizione consolare ad un'altra, di farne dichiarazione entro 90 giorni all'Ufficio consolare competente (analoga dichiarazione dovevano rendere i cittadini già residenti all'estero, entro un anno dalla entrata in vigore della legge).

Gli Uffici Consolari, a loro volta, devono trasmettere entro 180 giorni copia della dichiarazione dei connazionali al Ministero dell'Interno e al Comune italiano competente.

Le iscrizioni anagrafiche soltanto in piccola parte hanno avuto luogo per iniziativa degli interessati, mentre in massima parte sono state effettuate d'ufficio dai Consolati, con notevole impiego di risorse, anche per portare a compimento le necessarie verifiche.

I cittadini italiani **iscritti** nell'«**Anagrafe Consolare**» sono, al 20 febbraio 1998, **3.489.017**, mentre i dati forniti dal Ministero dell'Interno per la stessa data indicano **gli iscritti all'AIRE in 2.497.580** (risulta peraltro un arretrato di circa 500.000 atti da registrare presso l'Anagrafe residuale di Roma, dove convergono quelli di cui non si conosce il Comune italiano competente) (All. 13).

Il rilevante scarto nelle predette cifre è attribuibile, da una parte, alla difficoltà, per carenze di personale o per insufficiente numero degli Uffici Consolari ove si registra un numero rilevante di connazionali, a smaltire le migliaia di moduli da inviare ai Comuni (fino a poco tempo fa, da molti Uffici ancora compilati a mano), dall'altra, verosimilmente, alla registrazione più volte della stessa persona nell'Anagrafe Consolare (ad es. con nomi di battesimo diversi, o perché l'interessato si è trasferito in altra circoscrizione senza che venga cancellata la precedente iscrizione).

Se il numero degli iscritti all'Anagrafe Consolare potrebbe quindi teoricamente risultare, in base alle precedenti considerazioni, superiore alla realtà, è peraltro da prendere in conto il numero di cittadini che per svariati motivi non hanno mai provveduto a segnalare la loro presenza ai Consolati. La stima del numero totale di connazionali residenti all'estero è infatti, sulla base delle segnalazioni degli Uffici Consolari, di circa **4.250.000**, compresi i doppi cittadini.

La possibilità di disporre, su supporto informatico, di una Anagrafe consolare aggiornata ed affidabile è un obiettivo prioritario in primo luogo per gli intuitivi vantaggi per la operatività degli Uffici consolari.

Ma è sotto il profilo delle operazioni di voto dei connazionali all'estero — sia da venire, quali le consultazioni politiche, sia già attuali, quali le elezioni per il Parlamento Europeo — che un'Anagrafe per quanto possibile completa e coincidente con i dati presenti nell'A.I.R.E. risulta decisiva per il buon andamento delle operazioni stesse.

Fra le due citate consultazioni elettorali si impone peraltro immediatamente una distinzione fondamentale: mentre l'ipotesi ormai prevalente per il voto alle elezioni politiche prevede l'istituzione di una unica Circoscrizione estero, cui sarà assegnato un numero di parlamentari predeterminato, e senza riflesso sui risultati dei collegi italiani, per le elezioni europee i connazionali all'estero votano per uno dei cinque collegi in cui è suddivisa l'Italia, sulla base della loro iscrizione nell'Aire comunale, e della ricezione della cartolina elettorale dal Comune stesso.

Da ciò discende che se, de iure condendo, può immaginarsi per il voto alle politiche un trasferimento delle competenze elettorali dai Comuni ai Consolati, ciò non può avvenire per le elezioni europee, dove il ruolo dei Comuni stessi nella tenuta delle liste elettorali è ben preciso e regolato dalla legge.

Per evitare, quindi, il ripetersi della situazione prodottasi alle elezioni europee del 1994, quando un numero elevato di connazionali all'estero non ricevette la cartolina elettorale per il mancato aggiornamento dei dati anagrafici (in particolare l'indirizzo completo) risultanti nelle A.I.R.E. dei Comuni, l'unico rimedio ipotizzabile alla luce dell'attuale normativa è quello di procedere in primo luogo al completamento delle singoli Anagrafi consolari, per poi trasferire i dati su di un supporto informatico centrale presso il Ministero degli Esteri. Da parte sua, il Ministero dell'Interno dovrebbe completare analoga operazione con i Comuni, per giungere infine ad un confronto dei dati a livello centrale e alle necessarie integrazioni.

CAPITOLO III

INFORMAZIONE

a) Stampa italiana all'estero

Il C.G.I.E. — tanto in sede di Comitato di Presidenza quanto in sede di Assemblea e di Commissione — ha ripetutamente sostenuto la necessità e l'urgenza che il legislatore adottasse una politica — approvando una appropriata e specifica normativa — sul diritto primario all'informazione anche del cittadino italiano residente all'estero (all. n. 14).

Questo diritto, secondo il C.G.I.E., è sancito e tutelato non solo dall'art. 21 della Costituzione, ma anche e soprattutto laddove la stessa Costituzione sancisce e tutela i principi fondamentali della democrazia e della sovranità popolare; dello sviluppo della persona umana, della partecipazione e del libero sviluppo della cultura e della ricerca; della pubblicità degli atti normativi etc.

Ed è sancito e tutelato, altresì, dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'ONU; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e Convenzione dell'O.I.L.).

Per suffragare la richiesta di una specifica normativa per la informazione italiana all'estero, il C.G.I.E. — richiamandosi al documento elaborato dalla IV Commissione in sede di II Conferenza Nazionale dell'Emigrazione — ha ribadito l'eccezionale ruolo storico svolto dalla pubblicistica italiana nel mondo delle prime emigrazioni ed il ruolo che ancora può svolgere.

Ruolo che — secondo la Relazione del «Garante per l'attuazione della legge per l'editoria» — riveste importanza notevole; esso si estrinseca in una funzione di particolare rilevanza ed esprime aspetti di indubbio interesse nazionale. Costituisce infatti il veicolo più sicuro, celere ed efficace per l'affermazione della identità italiana tra i nostri emigrati ed è, al tempo stesso, una fonte preziosa di informazione sulla vita e l'attività delle comunità italiane all'estero.

«La stampa italiana all'estero non si limita — precisa il Garante — solo al raggiungimento di questi obiettivi, per prevalenti che siano, ma allarga la sua sfera di indagine informativa su tutto ciò che costituisce la nostra vita sociale, anche nei confronti di cittadini stranieri, che vengono così posti in grado di meglio conoscere ed apprezzare l'odierna realtà italiana nelle molteplici componenti che attengono alla cultura, alla storia, alla scienza, all'economia, alla politica ed alla socialità».

Ulteriori apprezzamenti per il ruolo che la pubblicistica italiana nel mondo ha svolto, svolge e ancora può svolgere hanno espresso, in più occasioni, le massime Istituzioni centrali. È appena il caso di ricordare che questo insostituibile ruolo — giustamente e più propriamente ritenuto e considerato un «servizio di pubblico interesse» — è stato svolto in assenza di una politica dell'informazione italiana all'estero e nella totale indifferenza della stampa nazionale alle problematiche emigratorie.

In considerazione della peculiarità delle circa duecento pubblicazioni italiane all'estero, il legislatore è intervenuto a favore di giornali e riviste italiane edite all'estero e di pubblicazioni con periodicità trimestrale edite in Italia e diffuse preminentemente all'estero, prevedendo la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di 1 miliardo di lire in ragione d'anno con l'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 4, e di 2 miliardi con l'art. 19 della legge 5 febbraio 1987, n. 67: contributi, come è facile valutare, assolutamente insufficienti.

Proprio per porre il legislatore nella condizione di avere una puntuale conoscenza della notevole importanza della pubblicistica italiana nel mondo, della sua distribuzione geografica, della assoluta inadeguatezza dei contributi previsti e della ineludibile necessità di un disegno unitario di prospettive, il C.G.I.E. — con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Presidenza del Consiglio — ha organizzato 3 Convegni continentali (a New York per i Paesi anglofoni; a San Paolo per l'America Latina ed a Berlino per l'Europa) ed una Conferenza mondiale (a Milano), a conclusione dei quali sono stati approvati altrettanti documenti di analisi e di proposte (All. 1/bis-2-3-5).

Non è inopportuno ricordare che oggi la pubblicistica italiana nel mondo è chiamata a svolgere un più impegnativo e gravoso compito sia per l'ingresso dell'Italia nell'unione monetaria europea; sia per le previste mutazioni costituzionali attinenti alle massime Istituzioni centrali, alle autonomie territoriali e locali, alla giustizia etc.; sia per la concreta partecipazione alla vita politica, economica e sociale anche dei cittadini italiani residenti all'estero, rendendo effettivo l'esercizio in loco del diritto di voto ed una rappresentanza parlamentare.

In conclusione, il C.G.I.E. ritiene che il richiesto intervento legislativo consentirebbe alla stampa italiana all'estero di estrinsecare tutte le potenzialità di cui è portatrice — finora largamente inesprese per condizionanti ristrettezze finanziarie — nell'interesse delle nostre comunità e dell'Italia.

b) Radio e Tv locali

Secondo il C.G.I.E. valutare il ruolo degli audiovisivi italiani all'estero in modo compiuto ed appropriato riesce arduo, ignorandone non tanto il numero e la dislocazione geografica quanto e soprattutto il radicamento nel territorio, la natura e la portata delle trasmissioni.

Per il C.G.I.E., comunque, sarebbe arbitrario ritenere ed affermare che gli audiovisivi italiani nel mondo hanno potuto assolvere — salvo, naturalmente, non poche e apprezzate eccezioni — al fondamentale ruolo informativo e formativo nei confronti delle nostre comunità.

Il C.G.I.E. ritiene che la totale assenza di un qualsiasi intervento da parte delle nostre Istituzioni in termini di risorse finanziarie e la assoluta inadeguatezza dei necessari supporti di contenuto informativo ed educativo, hanno impedito ed impediscono alla maggioranza degli audiovisivi italiani nel mondo di adeguare — in modo confacente alle obiettive esigenze — le loro strutture tecnologiche, di accrescere le ore di trasmissione e di arricchirle di contenuto.

Da queste considerazioni consegue che, secondo il C.G.I.E., una politica dell'informazione italiana all'estero non può non tenere nella massima considerazione — oltre al ruolo della Stampa italiana nel mondo — anche quello che gli audiovisivi italiani possono svolgere alle soglie del terzo millennio: ruolo che si traduce nel soddisfare le nuove, accresciute richieste delle prime generazioni, divenute più mature e più interessate alla conoscenza della lingua e della cultura d'origine ed alla riscoperta delle loro radici.

c) RAI in Europa

Per quanto riguarda l'Europa è da sottolineare che RAI International non è captabile, mentre sono disponibili sul satellite sia le tre reti RAI sia le reti Mediaset, per la cui ricezione occorrono antenne paraboliche orientabili e quindi relativamente costose.

D'altra parte, nei Paesi in cui esiste la teledistribuzione via cavo, sono disponibili soltanto i programmi di RAI Uno, fatta eccezione di alcune zone in cui i teledistributori si rifiutano di trasmettere i programmi della RAI in quanto interessano una fascia di pubblico locale molto ristretta, ignorando così le esigenze della comunità italiana che in queste zone è poco presente.

Per l'Europa resta inoltre il problema del criptaggio di alcuni programmi per i quali la RAI si è limitata a comprare i diritti di diffusione unicamente per l'Italia. Questa pratica è considerata dalle varie comunità italiane *inammissibile*, poiché in genere riguarda programmi culturali o sportivi di grande richiamo, programmi del resto regolarmente trasmessi da altre emittenti straniere e presenti sulla stessa rete di teledistribuzione. Il criptaggio quindi lede non soltanto l'utenza italiana, ma anche la stessa immagine della RAI.

In sintesi per l'Europa si chiede:

- la fruibilità dei programmi di Rai International prodotti per gli italiani all'estero;
- la distribuzione via cavo delle tre reti RAI;
- la fine del criptaggio.

d) RAI International

In quanto concessionaria dell'informazione di Stato, intesa come servizio pubblico, Rai International rimane una delle fonti di comunicazioni più efficaci per assicurare la diffusione delle notizie agli italiani all'estero, specialmente nei Paesi di oltreoceano.

Dopo un inizio molto difficile, dovuto a scelte errate anche dal punto di vista tecnico, denunciate con forza dal C.G.I.E., RAI International sembra avviata a voler dare un servizio soddisfacente alle comunità all'estero e sarà in grado di farlo se le verranno forniti gli strumenti ed i mezzi sufficienti ad operare.

All'informazione all'estero devono essere destinate risorse finanziarie proporzionate alla consistenza numerica delle comunità italiane, mentre occorre

provvedere a razionalizzare la spesa ed i servizi riunendo in un'unica competenza le strutture e gli uffici già esistenti, prevedendo la partecipazione dell'utenza mediante forme di monitoraggio dei programmi e di collaborazione propositiva alla gestione.

In questa ottica, il C.G.I.E. auspica che, con il passare del tempo, il palinsesto di RAI International supererà i problemi di orari di programmazione e, dal punto di vista dei contenuti, offrirà sempre maggiore spazio alle notizie della e sulla comunità.

La RAI deve sviluppare l'informazione di ritorno inserendola nei programmi destinati agli italiani in Italia ed avvalersi di mezzi e tecnologie di avanguardia, adeguandosi alla comunicazione digitale e costituendo stazioni satellitari ricetrasmittenti.

RAI International deve sviluppare i programmi destinati alla scuola, all'insegnamento e alla cultura in genere, in conformità alle richieste avanzate dalle comunità ed alle convenzioni ed accordi in corso con la Presidenza del Consiglio.

e) Informazione di ritorno

L'opinione pubblica italiana non ha una corretta percezione delle variegate realtà degli italiani all'estero. Sembra infatti essersi codificata nella coscienza collettiva un'immagine vetero-emigratoria delle comunità italiane fuori d'Italia, ricca di stereotipi quali «il cammino della speranza», la «valigia di cartone», la necessità di interventi assistenziali a pioggia, un distacco culturale irreversibile dal Paese d'origine.

È invece vero che le comunità si sono radicate nel tessuto economico e sociale dei Paesi di accoglimento raggiungendo nella maggior parte dei casi situazioni di piena integrazione, di successo professionale, di rappresentanza politica ai massimi vertici. Gli italiani all'estero sono presenti da protagonisti in tutti i campi del vivere e dell'agire dei Paesi di insediamento.

A livello di Governo e Parlamento si sta finalmente facendo strada la convinzione che gli italiani all'estero costituiscono una risorsa per l'Italia ed un potenziale strumento di politica estera, nell'ottica della globalizzazione dei rapporti e della ridefinizione dei valori di cittadinanza ed etnicità.

Per diffondere la comprensione che gli italiani all'estero sono una componente fondamentale della vita della Nazione è necessario stimolare la stampa scritta ed audiovisiva a dare una copertura obiettiva e costante della ricchezza di realizzazioni delle collettività residenti fuori dai confini in tutti i campi dell'iniziativa umana.

Questa esigenza si è concretizzata nella richiesta di «circolarità dell'informazione», di una corretta «strategia della conoscenza reciproca» o più semplicemente dell'«informazione di ritorno» che presenti al pubblico italiano flussi costanti di comunicazioni ed informazioni provenienti dalle comunità all'estero e dirette all'Italia, per colmare una carenza culturale ed attivare l'avvicinamento delle due Italie al fine della costruzione di un «Paese globale».

f) Immagine dell'Italia

È nel duplice interesse dell'Italia e delle comunità italiane all'estero che nei Paesi di accoglimento della nostra emigrazione venga diffusa e percepita una corretta immagine dell'Italia contemporanea. Ma a tutt'oggi non è stata perseguita alcuna politica di proiezione dell'immagine del Paese fuori dai confini della Repubblica, né è stata costituita una «authority» od un organismo competente, incaricato di fornire una precisa presentazione ed un costante aggiornamento sugli obiettivi raggiunti dall'«azienda Italia».

L'intervento deve realizzarsi anche e principalmente attraverso il coinvolgimento di giornalisti dei maggiori mass media stranieri, mettendo a loro disposizione informazioni precise e puntuali, avvalendosi di strumenti di comunicazione in tempo reale nelle lingue dei Paesi in cui operano e facilitando la loro partecipazione a Convegni ed altre iniziative volte a migliorare la conoscenza del nostro Paese.

A questo proposito si ritiene anche necessario favorire scambi diretti a formare giovani professionisti attraverso la loro partecipazione a corsi per operatori dell'informazione.

CAPITOLO IV

**PROMOZIONE E DIFFUSIONE LINGUA E CULTURA ITALIANA
E FORMAZIONE PROFESSIONALE ALL'ESTERO**

Il tema della promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana e delle scuole italiane all'estero è stato oggetto delle più approfondite analisi da parte della Commissione Scuola e Cultura e di ripetuti dibattiti nell'Assemblea plenaria del C.G.I.E. Ampio materiale costituito da ordini del giorno, risoluzioni, pareri sempre negativi sui finanziamenti previsti dal Governo in materia sono agli atti del Consiglio e sono stati motivati, prima di tutto, dai drastici tagli del 1992 e 1993 non accompagnati da una sostanziale modifica della legislazione. A partire dal 1994 il C.G.I.E. si è mosso con proposte a Governo e Parlamento, culminate nella celebrazione del già citato Convegno di Montecatini.

a) Problematiche

Durante tutto il mandato del C.G.I.E. l'attività scolastica italiana organizzata dallo Stato e da numerosi Enti gestori è stata rilevante, anche se l'utenza potenziale rimane molto superiore alle offerte.

Il costante impegno del C.G.I.E. e dei singoli Consiglieri all'interno delle comunità da loro rappresentate ha incrementato il bacino dei fruitori dei corsi, dimostrando concretamente che la domanda di lingua e cultura è in continuo aumento.

Secondo dati forniti dalla Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali (DGEAS) del Ministero degli Affari Esteri nel 1997, i corsi organizzati durante l'anno scolastico 1996/97 ex lege 153/71 sono stati 23.657, mentre l'utenza complessiva è stata pari a 394.962 alunni (Tabelle statistiche). La tabella seguente presenta i corsi e i relativi alunni suddivisi per area geografica:

PAESE	CORSI	ALUNNI
EUROPA	10.768	113.751
AFRICA	106	1.200
ASIA	8	45
NORD AMERICA	1.963	35.739
CENTRO AMERICA	137	1.373
SUD AMERICA	3.956	70.359
OCEANIA	6.719	172.495

Si tratta di una popolazione scolastica che quantitativamente presenta una certa stabilità, mentre meno stabili sono le strutture e il personale, in particolare quello docente.

Nel 1993 è infatti il personale insegnante di ruolo che subisce i pesanti contraccolpi del decreto legge n. 155 del 22 maggio 1993 recante «Misure urgenti per la finanza pubblica» e convertito in legge 243 del 19 luglio 1993. In applicazione di tale legge, su un totale di 1.101 unità di personale scolastico destinate ad operare nell'ambito della legge 153/71, ben 475 sono state richiamate al ruolo metropolitano.

In questa operazione, il Governo Ciampi, nonostante le proteste e le prese di posizione del C.G.I.E., senza avvertire l'esigenza di verificare l'enorme divario fra l'esiguità dei risparmi ottenuti ed i danni che ne sarebbero derivati per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ha eluso la doppia esigenza di garantire la continuità del servizio cui lo Stato è istituzionalmente preposto e un quadro più organico di riforma.

In molti Paesi, in conseguenza del rientro degli insegnanti, si è dovuto procedere ad accorpamenti di classi, a chiusure di sedi e a pesanti riduzioni di orario delle lezioni, stravolgendo modelli organizzativi ormai consolidati ed oggetto di precisi accordi con autorità scolastiche locali.

Questa improvvisata ristrutturazione ha avuto riflessi negativi sull'immagine delle istituzioni italiane, in particolare in Europa mettendo in discussione le intese pazientemente costruite in materia di integrazione scolastica.

Ma la legge 243/93 ha fatto di più. Essa, permettendo di richiamare in Italia la metà degli insegnanti di ruolo all'estero, soprattutto dai Paesi europei, ha improvvisamente cambiato la natura dell'intervento dello Stato nella scuola italiana all'estero.

La legge 243/93, più che ristrutturare le istituzioni scolastiche all'estero, ha superato la fase di gestione diretta dello Stato ed aperto la via alla privatizzazione.

In Europa si è ancora alla ricerca di una soluzione che, nel mantenere i risparmi realizzati, consenta di offrire la stessa quantità nonché un miglioramento qualitativo dei servizi, nella visione di una politica veramente multiculturale all'altezza delle sfide poste dai cambiamenti in atto.

Nei Paesi extraeuropei si va invece sempre più sviluppando una politica di incentivazione all'integrazione dei corsi nella struttura scolastica pubblica attraverso accordi bilaterali a livello statale, regionale e locale con ottimi risultati.

b) Ripensare l'intervento scolastico

L'Italia deve prendere coscienza del potenziale unico al mondo rappresentato dalle sue comunità all'estero e da crescenti nuclei di italo-fili che manifestano in modo sempre più pressante l'esigenza di recuperare l'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiana.

A fronte di questa ricchezza da mettere in rete per sviluppare una politica estera di respiro meno provinciale e che dia una più positiva immagine dell'Italia, gli interventi rimangono sfilacciati e non rispondono ad un quadro preciso di strategia culturale.

Da vent'anni a questa parte si dibatte l'elaborazione di una normativa che adempia flessibilmente alle esigenze variegata della comunità con un sistema articolato di interventi e di stimoli a supporto di iniziative locali.

Ne sono testimonianza i ripetuti tentativi di modifica della 153/71, gli atti del Convegno di Urbino del 1983, e della II Conferenza Nazionale dell'Emigrazione del 1988, le proposte di legislazione del 1989, 1991, 1992, che non hanno mai completato l'iter parlamentare.

c) Proposte

Nel richiamare la necessità della centralità dello Stato nella definizione dell'attività culturale e scolastica all'estero, intendiamo tale centralità come la costituzione di una politica culturale che esalti la creatività della nazione, il valore universale del nostro patrimonio artistico e culturale e il suo peso nelle relazioni internazionali.

Il ruolo dello Stato nell'applicazione di una politica culturale così definita è quello del coordinamento, attraverso apposite cabine di regia, di iniziative e interventi che tengano conto del rispetto delle specificità dei diversi Paesi e si avvalgono dell'apporto delle singole comunità, delle forze del settore privato operanti all'estero, della collaborazione di istituzioni ed enti e degli stessi Governi dei Paesi di accoglienza.

L'evoluzione della domanda di lingua e cultura e la conseguente imprescindibile esigenza di flessibilità nelle azioni richiedono una profonda modifica al quadro normativo vigente.

Fondamentali priorità sono:

- una particolare attenzione alla formazione iniziale e al costante aggiornamento dei docenti anche assunti in loco, mediante programmi da realizzarsi in cooperazione con atenei nazionali ed esteri;
- formulazione di programmi e strumenti didattici pensati e testati in loco nell'ottica dell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua;
- previsione di un momento istituzionale di verifica degli interventi attuati, di cui faccia parte il C.G.I.E.

Tenendo conto dei risultati positivi già raggiunti attraverso recenti accordi conclusi dal MAE e della esigenza di moltiplicare tali iniziative si ritiene necessario che il Governo si avvantaggi del know-how dei Consiglieri del C.G.I.E. dei Paesi contraenti fin dall'inizio della predisposizione di nuovi accordi bilaterali.

I principi cui si ispirano le direttive europee in materia di inserimento dell'italiano nella scuola pubblica possono avere diretta applicazione anche nei Paesi extraeuropei di residenza delle comunità italiane.

Sembra però eccessivamente limitativo e contrario alle finalità auspiccate il condizionare l'implementazione di questi corsi ad un numero prestabilito di studenti o alla loro origine nazionale.

d) Scuole Professionali

I corsi professionali, previsti negli interventi per la formazione con contributo del Ministero del Lavoro, quando indirizzati agli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, a differenza di quelli in Europa, comportano una condizione molto restrittiva che è quella di dover essere svolti in lingua italiana.

Si rende necessario rimuovere questa condizione che è molto limitativa qualora si voglia dare il peso reale alla professionalità dei figli degli italiani all'estero.

e) Formazione Professionale: riflessioni per un intervento all'estero

Il seguente testo vuole essere un contributo al dibattito sullo sviluppo della formazione professionale a favore dei cittadini italiani all'estero. Attraverso la breve presentazione di dieci obiettivi ritenuti fondamentali per le future attività di formazione professionale all'estero ci si propone di dare un apporto alla riflessione su un campo della formazione considerato all'interno delle nostre società ormai da tutti come processo permanente per tutti i gruppi della popolazione adulta.

Il testo non ha ovviamente la pretesa di essere completo e/o definitivo. Al contrario, si auspica un suo continuo aggiornamento a partire dal dibattito sulla relazione finale del C.G.I.E.

Obiettivi fondamentali di una ristrutturazione della formazione professionale degli adulti all'estero

Si elencano di seguito dieci obiettivi ritenuti fondamentali per lo sviluppo della formazione degli adulti all'estero, con una breve descrizione della situazione attuale e la formulazione delle proposte per la loro realizzazione.

1. Il concetto di formazione professionale va interpretato in senso sempre più lato, va inteso come insieme di tutte le misure formative atte a consolidare la collocazione dell'utente nel mondo del lavoro o il suo (re)inserimento nel processo produttivo (quindi anche: formazione di base, formazione linguistica e ricerca, oltre ovviamente al conseguimento della qualifica, aggiornamento, riqualificazione, riconversione professionale).

L'attuale legislazione, anche quella che regola la formazione professionale degli italiani all'estero, tende sovente a definire in senso troppo stretto il campo della formazione professionale.

Per quanto riguarda l'intervento formativo degli adulti all'estero segnaliamo in modo particolare due tipi di interventi il cui inserimento tra le misure di formazione professionale ci sembra fondamentale:

a) corsi propedeutici all'accesso alle strutture formative locali e di sostegno durante la formazione in tali strutture, moduli quindi complementari a quanto già offerto da istituzioni del Paese ospitante;

b) l'insegnamento della e nella lingua locale. A questo proposito ricordiamo e sottolineiamo come siano ormai numerosi gli studi che mettono ovunque in evidenza come la padronanza della lingua locale costituisca per le popolazioni straniere lo strumento più fondamentale per un inserimento nel mondo del lavoro e/o per l'accesso a molte opportunità di riqualificazione professionale.

2. L'intervento di formazione professionale a favore degli emigrati adulti deve essere differenziato per regioni geografiche, per singoli Stati.

Va pertanto puntato su una normativa che risponda a questo postulato; si suggerisce di redigere, a breve scadenza, una scheda semplice attraverso la quale raccogliere e aggiornare in modo permanente le specifiche esigenze formative nei singoli territori di immigrazione.

3. Collegandoci al punto precedente, l'intervento di formazione professionale deve indubbiamente tenere conto dell'intervento già esistente sul territorio e deve puntare a un cofinanziamento da parte di autorità, istituzioni e/o in modo particolare imprese locali e a una collaborazione con questi potenziali partner.

Va tuttavia sottolineato come un non-cofinanziamento da parte delle autorità locali non necessariamente sia segno di non-validità dell'intervento formativo. Infatti, non sempre le regole sul cofinanziamento rispecchiano gli interessi specifici della comunità emigrata. Anzi, in non pochi casi, il compito degli Enti di formazione che operano all'estero deve proprio essere quello di realizzare un'offerta formativa laddove viene meno l'intervento da parte di istanze locali.

4. Di fronte al forte aumento dell'interesse per la formazione degli adulti e alla sensibilità per la realizzazione di interventi formativi, va puntato in misura sempre più forte su progetti-pilota che fungano da moltiplicatori per altre iniziative e/o che in una seconda fase vengano assorbiti proprio per la loro validità e il loro carattere innovativo da strutture locali che si faranno anche carico del finanziamento. La realizzazione di tali progetti-pilota sovente non è possibile senza investimenti (e quindi in assenza di una copertura finanziaria) a livello di progettazione dell'intervento, della sua valutazione e della disseminazione dei risultati.

A livello di legislazione va pertanto creato lo spazio per queste attività di supporto, indispensabili per rendere effettivamente possibile la realizzazione di progetti-pilota dalle caratteristiche descritte.

5. Misure di intervento di formazione professionale devono essere accessibili sia agli adulti residenti in centri di grossa concentrazione di emigrati sia a chi risiede in zone periferiche dove sono possibili solo pochi corsi all'anno.

L'attuale normativa scoraggia o rende addirittura impossibile la realizzazione di interventi formativi in zone in cui la concentrazione di emigrati è bassa.

6. Sempre nell'intento di rendere accessibili gli interventi formativi a tutti gli adulti, vanno promosse e rese possibili in modo particolare misure di motivazione e di accesso alla formazione degli adulti per gruppi più svantaggiati, meno qualificati e di conseguenza particolarmente esposti al rischio di espulsione dal processo produttivo.

Le attuali legislazioni tendono sovente e sempre di più a trascurare interventi per questo pubblico, privilegiando in modo unilaterale attività formative a livello di specializzazione o riqualificazione medio-alta.

7. La formazione degli adulti è sempre di più una formazione per un pubblico internazionale. In diversi casi è addirittura controproducente realizzare iniziative per emigrati di una sola nazionalità.

Una normativa che rende possibile un finanziamento unicamente per corsi ad utenza «mononazionale» si può rivelare estremamente limitativa.

Fermo restando che uno Stato deve e può farsi carico unicamente della formazione dei propri cittadini all'estero e degli immigrati presenti nel proprio territorio, vanno studiate forme di finanziamento misto per corsi all'estero con composizione internazionale dell'utenza. Per queste iniziative ciascuno Stato (o chi per esso) assumerebbe in misura proporzionale i costi per i partecipanti della propria nazionalità.

8. Nella realizzazione dell'intervento di formazione professionale a favore di emigrati va garantita non solo la quantità dell'offerta, ma anche e sempre la qualità.

In questo senso, nella legislazione devono trovare spazio anche la promozione e la copertura finanziaria di misure quali l'aggiornamento continuo dei docenti e la verifica costante dell'intervento. A questo proposito va puntato su un sistema di certificazione delle competenze acquisite maggiormente differenziato rispetto a quello esistente, che sappia tenere conto in modo particolare di una formazione degli adulti strutturata secondo un sistema modulare.

9. L'attività di formazione professionale per adulti non può essere vista slegata dagli interventi di formazione di base e di formazione generale per adulti.

Ci sembrano pertanto di particolare interesse strutture che riescono ad essere attive in più campi della formazione degli adulti e/o che sappiano creare rapporti di sinergia con strutture attive nei differenti campi della formazione degli adulti.

10. La realizzazione di un intervento di formazione professionale dipende in misura determinante dai tempi con cui avvengono l'approvazione del progetto formativo e il suo finanziamento.

Troppo spesso i tempi di definizione e di erogazione dei contributi rendono nulli tutti gli sforzi per realizzare un intervento formativo indispensabile per emigrati residenti all'estero.

Piano operativo ed osservazioni conclusive

Ai fini di tradurre in un piano operativo quanto sopra, si propone di intensificare concretamente il processo di ridefinizione dell'intervento di formazione professionale all'estero.

Concretamente, è auspicata la costruzione di un gruppo di lavoro misto, composto da rappresentanti delle autorità competenti, da membri del C.G.I.E., da esperti della formazione professionale e da operatori degli Enti attivi all'estero a cui affidare il compito di:

a) *raccolgere attraverso delle apposite schede semplici le esperienze fatte nella fase di sperimentazione dell'attuale circolare, le proposte di modifica della circolare stessa e i bisogni formativi specifici presenti nei singoli Paesi;*

b) *elaborare il materiale così raccolto e riassumerne i risultati in un documento di sintesi e di proposte per una strategia complessiva di intervento di formazione professionale all'estero;*

c) *preparare una proposta di convegno sulla formazione professionale da tenersi a breve scadenza attraverso il quale giungere concretamente a un aggiornamento della normativa relativa alla formazione professionale all'estero.*

Si risottolinea come il presente testo voglia essere una base di discussione provvisoria e sicuramente non completa. Si auspica pertanto un dibattito il più ampio possibile sui punti sollevati sopra e su quanto può scaturire da una riflessione intorno alle ipotesi esposte con l'obiettivo di riuscire a formulare un piano concreto per giungere in tempi utili a una ridefinizione dell'intervento di formazione professionale all'estero.

CAPITOLO V

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

L'attività svolta dalla Commissione «Sicurezza - Segretariato Sociale» del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero e i relativi documenti approvati dall'Assemblea Plenaria si inquadrano in una situazione generale che vede una stabilizzazione della nostra emigrazione tradizionale, con un invecchiamento della emigrazione degli anni 50, ed un fenomeno di «nuova emigrazione» che, in particolare nell'Europa comunitaria come conseguenza della libera circolazione, registra un numero sempre crescente di lavoratori italiani «in movimento», sia pure temporaneo.

In tale contesto, si rende necessaria una politica innovativa e diversa dagli attuali sistemi e norme in vigore. Urgono in particolare:

a) Interventi legislativi italiani nel campo della Sicurezza Sociale che, laddove nuove legislazioni vengano introdotte, tengano conto della «peculiarità» di chi deve sottostare ed avvalersi delle leggi italiane e vive all'estero, introducendo oltre che la norma strumenti e informazione più puntuali e moderni.

b) Una maggiore informazione e servizi da fornire all'estero per quanto concerne il settore fiscale, in particolare per permettere la corretta applicazione e il pagamento dell'ICI e delle altre imposte dovute allo Stato italiano.

c) Una più ampia possibilità di ricorso all'assistenza sanitaria per coloro che dall'Italia si spostano temporaneamente sia per lavoro che per il temporaneo ricongiungimento familiare in Paesi non convenzionati. Per i lavoratori a seguito di impresa occorre stipulare urgentemente accordi o convenzioni affinché a tali lavoratori sia garantita l'assistenza sanitaria ed ogni intervento urgente in caso di infortunio sul lavoro.

d) Stipula di nuovi accordi con i Paesi «tradizionali» di emigrazione ancora non legati all'Italia da Convenzioni di Sicurezza sociale e in materia di sanità, infortuni sul lavoro e malattie professionali e copertura ed assistenza ai lavoratori italiani a seguito di imprese che pur mantenendo il rapporto di lavoro «italiano» e quindi legati al mercato del lavoro italiano, siano assistiti e tutelati quando lavorino in Paesi stranieri in cui opera la nostra impresa.

Nell'ambito della sicurezza sanitaria e della disoccupazione, va inoltre affrontato definitivamente ed in forma stabile il problema dei lavoratori frontalieri.

e) Totale applicazione degli accordi di Sicurezza Sociale a tutti i lavoratori, a prescindere dalla categoria di appartenenza, tenendo conto dello spirito che ha spinto il legislatore a prevedere un sistema previdenziale unico nel nostro Paese. In considerazione delle trasformazioni già avvenute che hanno visto i lavoratori del pubblico impiego essere sempre più «simili», previdenzialmente, al lavoratore privato, occorre con urgenza adeguare i vecchi accordi di Sicurezza Sociale e adottarne di nuovi.

f) Limitare l'applicazione di normative restrittive che nel campo dell'assistenza sono superate ed inconcepibili. Si tratta di permettere l'esportabilità delle prestazioni sociali già in pagamento, per coloro che per motivi di ricongiungimento familiare e per motivi sanitari si trasferiscono all'estero.

g) Adottare una legislazione che istituisca interventi sociali a favore dei cittadini italiani che vivono all'estero in situazioni di indigenza. Vi sono italiani che ancor oggi, in taluni Paesi del mondo (in particolare nell'America latina) vivono al limite della sopravvivenza. Il problema si ricollega alle rivendicazioni più sentite, espresse nella prima e seconda Conferenza dell'emigrazione e riprese dal C.G.I.E.

h) Per permettere una seria applicazione delle norme vigenti e di quelle future occorre mantenere, e ove possibile potenziare, la rete dei servizi. In particolare il C.G.I.E. ha fortemente sostenuto interventi atti a mantenere e ulteriormente finanziare l'attività di patronato attraverso non solo l'attuale finanziamento pubblico del Ministero del Lavoro, anche riaprendo le voci di statistica per le attività dei patronati all'estero, ma anche con apposite e precise convenzioni con altri Ministeri. In particolare, tali convenzioni andrebbero stipulate con il Ministero degli Affari Esteri, per attività di sua competenza che non siano strettamente demandate alla funzione diplomatica, con il Ministero delle Finanze, a sostegno dell'attività fiscale in applicazione della normativa italiana, con il Ministero della Sanità, per quanto concerne tale area di attività, e con il Ministero degli Interni, per le materie di sua competenza.

i) Definire i problemi connessi alla tassazione delle pensioni estere pagate in Italia, con una ulteriore sanatoria che porti tranquillità a chi, dopo aver lavorato all'estero per anni, ormai anziano è rientrato in Italia.

In merito, è opinione generale che la tassazione delle pensioni trovi una collocazione più moderna, meno burocratica e più snella in Convenzioni internazionali. Si suggerisce quindi di esplorare la possibilità di attuare il principio di tassazione alla fonte, effettuata esclusivamente dallo Stato erogatore delle prestazioni.

l) Giungere all'armonizzazione dei sistemi previdenziali europei e alle relative norme di applicazione all'interno della Comunità. Va fortemente sostenuto il lavoro già iniziato, attualmente in fase di discussione a Bruxelles.

m) Mantenere, potenziare e modernizzare il Servizio Rapporti e Convenzioni internazionali dell'INPS al fine di meglio assistere e definire con più celerità le prestazioni previdenziali in Convenzioni internazionali. Anche all'interno del C.G.I.E. è stata più volte sottolineata la difficoltà creata ai lavoratori e pensionati dal decentramento effettuato dall'INPS.

Per la nuova emigrazione occorrono nuovi strumenti e personale specializzato da parte di tutti i ministeri ed enti competenti.

n) Attivare una politica di informazione nel sociale più puntuale e moderna. Occorre pertanto che la Presidenza del Consiglio provveda a stipulare accordi ed intese con la Stampa di emigrazione e i media che operano all'estero nel campo dell'informazione italiana.

CAPITOLO VI

**CONTRIBUTO ECONOMICO DELLE COMUNITÀ ITALIANE
ALL'ESTERO, INIZIATIVE PER IL PARTENARIATO
E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO****a) Contributo economico delle comunità italiane all'estero**

Le comunità italiane all'estero costituiscono una risorsa anche economica per l'Italia. Tale funzione è stata riconosciuta fin dalla legge che indicava la II Conferenza Nazionale dell'Emigrazione, che ha incluso fra gli argomenti del dibattito: «... la valorizzazione del ruolo e dell'influenza economico-culturale che le comunità italiane all'estero hanno nelle società di accogliimento e dell'apporto che può venirne alla comunità nazionale anche nei riflessi di carattere economico» (art. 2 della legge n. 540 del 29/12/1987).

I contributi degli italiani all'estero alla bilancia commerciale e dei pagamenti italiana consistono in:

1. rimesse e investimenti;
2. mercato diretto e indiretto di beni e servizi italiani all'estero;
3. turismo di ritorno;
4. emigrazione tecnologica.

1. Rimesse e investimenti

Fra il 1901 e il 1910 le rimesse costituivano esattamente il 25% della bilancia dei pagamenti. Da allora sono andate progressivamente calando in percentuale fino al 1994. Nell'ultimo triennio la tendenza è di nuovo in aumento. Nel 1997 gli italiani residenti all'estero hanno inviato in Italia sotto forma di rimesse in valuta pregiata 3.933 miliardi di lire, con un incremento dello 0,97% rispetto all'anno precedente (fonte: Banca d'Italia).

Queste cifre sono tuttavia approssimate per difetto perché incontrollabili quantità di valuta pregiata entrano in Italia senza essere registrate ufficialmente. Inoltre, dal 1981 al lavoratore italiano all'estero viene riconosciuto lo status di non residente, pertanto può trasferire risparmi in Italia sotto forma di accredito in conti esteri esenti da ritenute sugli interessi o come donazioni ai familiari. Ai sensi della rilevazione statistica questi movimenti di valuta rientrano in altre voci specifiche: investimenti esteri in Italia, conti esteri in Italia, donazioni a residenti, all'interno delle quali è difficile circoscrivere l'apporto dei connazionali non residenti.

L'utilizzazione e la collocazione dei risparmi è anch'essa cambiata nel corso degli anni. La scarsità dei depositi di risparmi degli italiani all'estero in Italia è dovuta all'assenza di una politica valutaria diretta ad incentivare i loro investimenti, che sono stati al contrario penalizzati per anni da mancanza di agevolazioni, da ritenute sugli interessi, da rischi di cambio, da fiscalizzazione alla fonte e da scarsa remunerazione rispetto ai tassi di inflazione.

2. Mercato diretto e indiretto di beni e servizi italiani all'estero

Già nel 1955, ne «Lo sviluppo economico e bilancia dei pagamenti in Italia fra il 1950 e il 1954» edito dalla BNL, Francesco Masera ricordava gli stimoli delle comunità italiane all'estero all'esportazione: «in quanto gli emigrati italiani conservano e diffondono abitudini di consumo che accrescono la domanda di beni provenienti dalla madre patria».

Se si analizzano i dati forniti dall'ICE per aree geografiche, si vede che nei Paesi nei quali più consistente è la presenza dei nostri emigrati il saldo fra importazioni ed esportazioni è attivo a favore dell'Italia. I rari casi in cui ciò non succede sono giustificati da situazioni particolari della locale economia o dal peso delle importazioni di materie prime delle quali l'Italia è priva.

Se esistessero dati precisi a partire dalla fine dell'Ottocento, si potrebbe fare un'analisi comparata in percentuale fra la consistenza delle nostre comunità e le tendenze delle esportazioni italiane verso i rispettivi Paesi di accoglimento. Si scoprirebbe che l'incremento delle esportazioni ha corrisposto all'aumento dell'emigrazione ed alla crescente integrazione delle comunità nel tessuto sociale locale.

Il mercato diretto e indiretto dei beni e dei servizi italiani all'estero è in larga parte alimentato da collettività che ancora vivono e consumano all'italiana, creano ditte di importazione di prodotti italiani, attrezzano le proprie fabbriche con macchinari italiani, italianizzano lo stile di vita delle comunità locali influenzando inconsapevolmente, capillarmente e perciò definitivamente i gusti delle società di insediamento.

Si può quindi ragionevolmente affermare che un terzo dei volumi delle esportazioni italiane è da attribuirsi alla presenza della rete delle comunità italiane all'estero.

3. Turismo di ritorno

I dati forniti dall'Ufficio italiano cambi sulle entrate valutarie relative al turismo danno valori costantemente in crescita. I dati sono divisi per Paesi di provenienza dei turisti, ma non esiste una precisa rilevazione che accerti il numero degli stranieri di origine italiana in visita in Italia. Tenendo conto dell'aumento del tenore di vita degli italiani all'estero e del desiderio di ritorno alle radici delle generazioni successive, si può attribuire un terzo dei volumi di entrate da turismo al cosiddetto turismo di ritorno.

4. Emigrazione tecnologica

Analizzando le entrate valutarie relative ai «Grandi Lavori» fornite dall'Ufficio Italiano Cambi relative all'ultimo triennio, si constata che si passa da 7.415 Mld del 1995, a 8.668 Mld del 1996, a 9.196 Mld del 1997.

Anche in questo caso è ragionevole ascrivere all'apporto del lavoro della nostra emigrazione tecnologica un terzo del totale così rilevato.

Totale

Addizionando le cifre delle rimesse, delle esportazioni, del turismo di ritorno e della cantieristica e tenendo in considerazione le fluttuazioni dei quattro settori, superiamo abbondantemente la media di £ 62.000 miliardi per il triennio 1986-88.

Negli anni 1989-93, la somma delle entrate è la seguente:

1989: 64.166,066 miliardi (manca la voce Grandi Lavori);

1990: 67.261,377 miliardi;

1991: 68.172,713 miliardi;

1992: 73.144.475 miliardi;

1993: 88.505,422 miliardi.

Si sottolinea che l'aumento totale delle entrate ad opera degli italiani all'estero, in un periodo di cinque anni caratterizzato da recessione economica mondiale è dell'ordine del 30%.

Ipotizzando il mantenimento dello stesso tasso di crescita, il contributo degli italiani all'estero per il 1998 dovrebbe collocarsi su valori superiori ai 115.000 miliardi di lire.

A fronte di questo apporto alla bilancia dei pagamenti italiana, nel bilancio del Ministero degli Affari Esteri, previsto dalla Finanziaria del 1998, stanno 213.576.000.000 stanziati a favore delle collettività italiane all'estero, pari allo 0,2% del contributo diretto delle comunità residenti fuori d'Italia.

In mancanza di appropriati investimenti tesi alla conservazione del senso di italianità, della conoscenza della lingua e della cultura italiana, si corre il rischio di una forte erosione nel volume di contributi suidentificati, derivante dal progressivo allontanarsi dal modello italiano con il passaggio delle generazioni, dalla perdita del retaggio culturale d'origine e quindi del senso di appartenenza, dall'errata percezione del Paese d'origine, dalla mancanza di informazione.

b) Rete delle business communities italiane all'estero

Uno studio dell'Assocamerestero definisce la rete delle business communities, forte di 25.000 aziende iscritte alle Camere di Commercio italiane all'estero all'inizio del 1990, come una forza economica che «nasconde nelle sue maglie la diaspora italiana nel mondo, intesa come fattore sociale ed economico transnazionale, globalizzante, indifferente alle forme tradizionali dello Stato-nazione, inventore non riconosciuto di forme nuove di comunicazione e di socialità, protagonista potenziale della forma post-moderna della identità di un popolo».

Questa ricchezza può e deve essere valorizzata e considerata una delle prime risorse della politica economica dell'Italia all'estero.

c) Iniziative per il partenariato

In questi ultimi anni sono stati varati vari programmi ed iniziative tendenti a favorire in particolare le piccole e medie imprese. L'Unione Europea ha lanciato il PHARE JOPP (Joint Venture Phare Programme), il Programma TECO e l'ECIP (European Community Investment Partner).

Vengono poi in conto i Trattati bilaterali tra l'Italia ed i singoli Paesi.

Dobbiamo rilevare qui i due principali motivi a causa dei quali si sono realizzati pochissimi dei tanti progetti presentati.

1. Mancanza di una politica d'informazione da parte dello Stato italiano sulle opportunità offerte ai nostri imprenditori, specialmente a quelli all'estero, potenziali partner di costituende Joint Ventures.

Né le Camere di Commercio, né l'ICE, né le strutture diplomatico-consolari si sono sempre dimostrati all'altezza della situazione.

2. Necessità di creare un Organismo di Garanzia, distinto dalla SACE.

Di fronte all'obiettivo difficoltà per le piccole e medie imprese di accedere a fonti di finanziamento, soprattutto per nuovi investimenti, a nostro avviso è indispensabile la creazione di un nuovo organismo che possa offrire valide soluzioni al problema operando sul mercato a livello competitivo e sopperendo alle limitazioni di intervento imposte agli enti già esistenti, come per esempio la SIMEST (Società Italiana per le Imprese Miste all'Esteri) ed altri.

Tale istituendo organismo dovrebbe così strutturarsi:

a) *Scopo*: Prestazione di garanzie per la concessione di finanziamenti a medio-lungo termine da parte di organizzazioni finanziarie a piccole e medie imprese con partecipazione di cittadini italiani e con sede operativa nei Paesi firmatari di Trattati bilaterali.

L'attività dovrà essere svolta in base alle esigenze di mercato senza finalità sovvenzionate, secondo criteri di efficienza e redditività.

b) *Forma giuridica*: si ritiene che lo strumento più adatto all'oggetto sociale sia la Società per Azioni. Infatti, la forma consortile più spesso utilizzata in Italia può, nei casi in questione, essere di minore efficacia.

c) *Promotori e soci*: Organismi finanziari, associazioni di imprenditori, enti e società a partecipazione pubblica ed enti locali.

d) *Patrimonio*: Apporti di capitale dei soci ed interventi pubblici sia italiani che dei Paesi partner.

Sappiamo che ci sono varie iniziative per la costituzione di questo Organismo di Garanzia.

Naturalmente l'argomento dovrà essere approfondito tramite un apposito studio che esamini tutte le problematiche giuridiche, economiche, organizzative dello stesso e gli aspetti e ripercussioni internazionali con particolare riferimento all'Unione Europea e all'OCSE.

Si chiede, per seguire questa linea e facilitare la presentazione di proposte ed iniziative, la manifestazione di una chiara volontà politica.

d) Cooperazione allo sviluppo

In questi ultimi anni, la «cooperazione» viene intesa come lo strumento più idoneo per affrontare situazioni drammatiche, di crisi, che finiscono per coinvolgere, spesso, il sistema internazionale e per assicurare una pace duratura attraverso un equilibrato e sostenibile sviluppo dei popoli.

Tale sviluppo si concreta nella realizzazione di interventi mirati, agricoli, sanitari, infrastrutturali e soprattutto formativi per la creazione di quadri che possano gestire, autonomamente, le iniziative promosse dall'Italia.

Il dibattito ha sottolineato l'urgenza e la necessità che la nuova legge di cooperazione preveda il coinvolgimento diretto di personale emigrato nei paesi in via di sviluppo (quadri-dirigenti-industriali) per la realizzazione di interventi utili al paese beneficiario, al fine di «operare insieme» e creare le condizioni di una effettiva cooperazione.

La particolare sensibilità dell'Italia deriva dalla sua collocazione geografica, essendo Paese di frontiera di una delle principali aree di crisi nel mondo, afflitta dal sottosviluppo economico, crisi di sistemi politici, frammentazione etnica, dispute territoriali e sulle risorse: parliamo dell'area dei Paesi che va ad est dei Balcani all'Asia centrale ex sovietica e a Sud dell'Africa sub-sahariana al Mediterraneo ed al Golfo.

Ed ecco dunque riconfermarsi la valenza di una politica di cooperazione allo sviluppo italiano che peraltro, per essere efficace, non può essere disgiunta da una politica economica estera avente, quale obiettivo, l'integrazione dei Paesi poveri nell'economia mondiale.

La cooperazione internazionale è prima di tutto un processo storico-geografico-sociale che agisce come indispensabile strumento di costruzione di pace tra le nazioni.

L'Africa è il continente che maggiormente deve beneficiare degli aiuti di cooperazione non solo per la sua vicinanza geografica con il nostro Paese, entrambi si affacciano sulle coste del «Mare Nostrum», ma anche per ragioni storiche e culturali.

L'Italia dimostra grande interesse ed attenzione verso i Paesi del Mediterraneo, e si pone oggi quale ideale «ponte permanente» tra i due Continenti: un «ponte» alla cui costruzione hanno contribuito e contribuiscono le migliaia di cittadini italiani presenti in ogni Paese, in ogni settore ed a tutti i livelli.

Guardando al futuro, nonostante i tagli di bilancio per la cooperazione, va sottolineato come la regione sub-sahariana costituisca una priorità della politica di cooperazione italiana ed europea per motivi etici, di sicurezza e per una giusta e doverosa attenzione verso tutti i processi ed i fermenti di democrazia e di riconoscimento dei diritti umani in corso nelle varie regioni.

Ma gli interventi di cooperazione non sono bastati per generare in questi Paesi sane dinamiche di mercato, né per mettere in moto processi sociali e culturali in grado di far decollare queste nazioni.

Pertanto l'Africa arriva al dopo guerra fredda in una condizione non di certo confortante: con tutti gli indicatori economici in ribasso. Nessun Paese

africano è stato promosso dallo stadio di Paese in via di sviluppo a Paese sviluppato, al contrario, in questi ultimi 15 anni di cooperazione, tra il 1980 ed il 1995, 15 Paesi africani sono stati retrocessi alla categoria di «least developed countries».

Ciò dimostra che l'intervento esterno non è un elemento determinante nel processo di sviluppo se esso non è frutto di una politica di solidarietà mediata ed adeguata.

Oggi la comunità internazionale è costretta a concepire ed elaborare politiche diverse rispetto al passato. La riflessione avviata dai francesi su questi temi, e cioè la «democrazia ed i diritti umani devono diventare condizione e criterio nella concessione degli aiuti», deve diventare la linea guida della cooperazione italiana ed europea.

Concretamente significa legare gli aiuti alla garanzia che siano mantenuti i processi di democratizzazione e di riforma economica, come via via si manifestano nelle diverse realtà.

Occorre, quindi, concentrarsi sugli aiuti diretti a soddisfare i bisogni fondamentali come quelli dell'istruzione, della formazione e dello sviluppo umano. Ma è molto importante mettere anche a punto politiche per il ripristino degli equilibri ambientali e per il contenimento dell'esplosione demografica.

L'intento è quello di raggiungere «masse critiche» in grado di formare mercati e di mettere in moto nuove dialettiche di scambio, cercando di tutelare quelle composite realtà economiche, avendo in mente l'idea (non il modello) dell'Unione Europea.

e) Protezione lavoratori italiani a seguito d'impresa

Il C.G.I.E. sostiene la necessità della creazione di un «fondo di solidarietà», attivabile in tempo reale, a favore degli italiani in temporanea emigrazione, per i soggetti operanti in aree a rischio e per i tecnici a seguito di impresa e ribadisce l'esigenza che per queste categorie non si aumentino i 35 anni di contributo previsti ai fini di erogazioni pensionistiche.

f) Frontalierato

Il frontalierato ha assunto sempre più le caratteristiche non di fenomeno congiunturale o transitorio, bensì di elemento strutturale del mercato del lavoro, per qualità e dimensioni, nella fascia di territorio che corre lungo tutto il confine con il Canton Ticino, pur avendo subito una contrazione in seguito alla crisi economica: oltre 28.000 lavoratori (erano 40.000 alla fine del '91) attraversano quotidianamente la frontiera, da Verbania all'Alto Lario, per prestare la loro opera in Ticino; ad essi vanno aggiunti quelli che dalla zona di Domodossola si recano nel Canton Vallese e dalle Val Chiavenna e Valtellina nel Canton Grigioni, stimabili rispettivamente in circa 1.400 e 4.000 (più altrettanti stagionali).

È possibile oggi ricostruire questo dato complessivo a partire da un lavoro analitico compiuto in massima parte dalle istituzioni svizzere, in primo luogo dall'IRE di Lugano. Occorre quindi dare attuazione ad un censimento che permetta anche alle istituzioni italiane di conoscere non soltanto l'entità ma anche la variegata composizione della forza-lavoro frontaliera, consentendo un reale governo di questo particolare settore del mercato del lavoro. Soltanto nel corso di quest'anno lo «Sportello frontalieri», con tre sedi, collegate in rete, a Como, Varese e Chiasso, finanziato attraverso il programma «INTERREG» dell'Unione Europea, anche grazie all'azione esercitata dal Consiglio sindacale interregionale (CSI) Ticino-Lombardia-Piemonte, inizierà ad attivarsi in tal senso.

L'azione conoscitiva del fenomeno è sostrato indispensabile per rispondere meglio alle esigenze di questi lavoratori, ampliando la rete dei servizi che possiamo mettere a loro disposizione, potenziando l'attività di patronato per la tutela e l'assistenza su pratiche di pensione, malattia, infortuni, etc., organizzando nei maggiori centri di confine con la Svizzera le assemblee dei lavoratori frontalieri, nella convinzione che sia necessario fare tutta la chiarezza possibile sui loro diritti, ma anche che essi debbano diventare sempre più protagonisti, non semplici spettatori interessati, dell'iniziativa per rivendicarli.

In questo senso occorre costruire un confronto con tutte le forze sociali ed istituzionali, individuando anche strumenti legislativi che riconoscano in linea di principio, quindi anche sotto il profilo giuridico, l'esistenza del lavoratore frontaliero; premendo altresì perché siano rinegoziati gli accordi italo-elvetici, ad esempio per quanto concerne l'aumento dei ristorni fiscali a favore dell'Italia dal 40% al 60%, al fine di finanziare iniziative mirate ad interventi per la formazione professionale transfrontaliera e di migliorare la viabilità nei territori di confine.

In proposito va avviato il confronto con le Regioni Lombardia e Piemonte, affinché in riferimento ai ristorni, le due Regioni provvedano, attingendo in parte agli stessi e in parte con ulteriore finanziamento proprio, a:

- a) potenziare iniziative di formazione e riqualificazione professionale transfrontaliera;
- b) istituire un fondo finalizzato a favorire iniziative imprenditoriali da parte di lavoratori frontalieri rimasti disoccupati;
- c) favorire iniziative che tendano alla rioccupazione di frontalieri attraverso lavori socialmente utili.

Il riconoscimento dei titoli di studio è una rivendicazione primaria, insieme all'individuazione di programmi di formazione e riqualificazione al di là e al di qua della frontiera, finanziati dai Cantoni e dalla Confederazione per la Svizzera, dalle Regioni e dal Ministero del Lavoro per l'Italia, facendo anche ricorso, ove possibile, ai fondi previsti dal programma «INTERREG 2» dell'U.E.

Tra le varie problematiche riguardanti i frontalieri, le più interessanti sono sicuramente quelle riferite alle normative concernenti la disoccupazione, la previdenza, l'assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda il trattamento pensionistico, i lavoratori frontalieri, pur facendo parte di una categoria altamente a rischio, non rientrano in nessuna agevolazione per il pensionamento anticipato tra quelle previste per i lavoratori italiani dipendenti da aziende di settori in crisi e sono altresì esclusi dalle norme per il pensionamento anticipato di anzianità; essi sono però soggetti alle norme che prevedono, attualmente, un minimo di dieci anni di contribuzione in Italia per avere diritto al trattamento minimo: in sostanza alla quasi generalità è preclusa la possibilità di ottenere la pensione INPS con la totalizzazione dei contributi INPS e AVS (trattamento pensionistico obbligatorio svizzero).

I lavoratori frontalieri, come la generalità dei cittadini italiani, sono esclusi dall'assistenza in caso di ricovero in Svizzera. Ciò senza particolare attenzione per i ricoverati urgenti, in presenza dei quali l'assicurato dovrà anticipare le spese per ottenere poi il rimborso dalle rispettive ASL, che decidono in modo discrezionale. Contrariamente agli assicurati al SSN i lavoratori frontalieri devono provvedere a proprie spese per la certificazione medica in caso di malattia. I compensi che i medici chiedono, in modo discrezionale, riguardano tutte le certificazioni per malattia: inizio, continuazione, chiusura. Per ovviare, almeno parzialmente, a tale situazione, le Regioni dovrebbero farsi carico dei ricoveri urgenti, non coperti per i lavoratori frontalieri.

Per affrontare in maniera organica tutti questi complessi problemi occorre passare da un'iniziativa di semplice tutela dei lavoratori frontalieri ad un programma che affronti i diversi problemi del territorio transfrontaliero. Anche in Italia, dopo un'ampia diffusione nell'Europa del centro-nord, iniziano a costituirsi le EUROREGIONI (vedi, dall'inizio del '95, la «Regio Insubrica»): le regioni transfrontaliere, rappresentano e rappresenteranno sempre più un punto focale e di prospettiva nella costruzione della nuova Europa. All'interno di questa prospettiva vanno individuate quali direzioni di intervento:

1) NTFA (Nuova Trasversale Ferroviaria Alpina), con i riflessi nel territorio italiano sia in termini di mobilità (proseguimento a sud di Lugano, allacciamento con il sistema italiano ad alta velocità, stazione internazionale di Como-Chiasso) che di occupazione (fabbisogno di forza-lavoro qualificata e sua formazione professionale);

2) SPORTELLO FRONTALIERI, attraverso l'utilizzo di INTERREG2, nella prospettiva della costituzione di un vero e proprio Osservatorio del mercato del lavoro transfrontaliero;

3) APPLICAZIONE DELLA NUOVA LEGGE SULLA DISOCCUPAZIONE dei frontalieri, Legge 147/97, per sanare la discriminazione esistente e meglio tutelare i lavoratori italiani divenuti disoccupati in Svizzera;

4) PARITÀ DI TRATTAMENTO SALARIALE E NORMATIVO per i lavoratori frontalieri, respingendo i tentativi tuttora in atto di introdurre discriminazioni.

Occorre a tal fine rilanciare il confronto con le istituzioni locali (Regioni, Amministrazioni Provinciali, Comuni della fascia di confine, Regio Insubrica), utilizzare pienamente tutti i programmi della U.E. a sostegno delle regioni transfrontaliere, intervenire a sostegno dei frontalieri nella trattativa bilaterale in atto a Bruxelles tra U.E. e Confederazione Elvetica sulla libera circolazione delle persone (leggi manodopera).

CAPITOLO VII

RAPPORTI CON LE REGIONI

Si riscontra tra le comunità italiane residenti all'estero un persistente attaccamento al patrimonio culturale regionale ed un crescente interesse delle comunità ad agire da tramite fra la Regione d'origine e la Nazione ospitante anche in ambito economico.

A loro volta le Regioni hanno moltiplicato le iniziative rivolte ai corregionali all'estero, evidenziando in molti casi una pericolosa mancanza di coordinamento fra gli stessi Assessorati, con il rischio di creare discriminazioni all'interno delle comunità e di non avvalersi delle professionalità esistenti.

Questa situazione è stata finora aggravata dalla assenza di coordinamento da parte delle Istituzioni.

In questo quadro è maturato il convincimento che occorra un punto di riferimento o di snodo a livello nazionale che stimoli e promuova azioni comuni e puntuali scambi di informazione.

Nell'ottica di coordinare l'azione dello Stato con quella delle Regioni e delle comunità all'estero, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nonché spreco di energie e mezzi finanziari, è stato recentemente affrontato dal Governo con i rappresentanti delle Regioni l'insieme delle politiche per gli italiani all'estero ed avviato un «Tavolo Politico» inteso ad individuare le forme possibili di una collaborazione stabile in quel settore, iniziativa che ha trovato concorde valutazione positiva dell'opportunità di investire «politicamente» sulla risorsa rappresentata dalle nostre comunità all'estero.

Tale lavoro verrà approfondito da un Tavolo tecnico che ha già cominciato ad operare in alcuni campi, con l'impegno di un periodico confronto. Si è ritenuto opportuno da parte del Governo assicurare una qualificata presenza del C.d.P. del C.G.I.E. alle riunioni del «Tavolo Politico», in modo da intensificare i necessari raccordi tra C.G.I.E. e organismi istituzionali operanti nel settore.

Un recentissimo sviluppo in tale settore si è registrato con l'inserimento nella legge di riforma del C.G.I.E. di uno specifico articolo che istituisce una Conferenza Permanente tra Stato, Regioni, Province Autonome e C.G.I.E., da convocarsi almeno ogni tre anni, a cui sarà devoluto il compito di definire le linee programmatiche delle politiche che Governo, Parlamento e Regioni intendono attuare per le comunità italiane all'estero.

Peraltro, solo una volta messa a regime la Conferenza Permanente, potrà valutarsi pienamente l'efficacia di tale soluzione.

CONCLUSIONI

Il lavoro del C.G.I.E. non è stato reso vano dai limiti oggettivi del suo funzionamento — che giustamente hanno fatto invocare una riforma — e che vanno dalla mancanza di autonomia finanziaria e amministrativa concepita ancora in termini di volontariato, a interpretazioni restrittive sul suo mandato, dal conflitto iniziale fra Ministero degli Esteri e Ministero per gli Italiani nel Mondo, alla rotazione impressionante di suoi Presidenti. Il C.G.I.E. si è impegnato in una battaglia tesa a realizzare il passaggio da una strategia della invisibilità o del basso profilo alla centralità delle comunità italiane all'estero. Il C.G.I.E. ha sostenuto a più riprese che l'emigrazione italiana non era un fenomeno residuale ma un potenziale reale in ambito culturale ed economico a livello internazionale. Il potenziale economico, ad esempio, continua ad essere una delle «ragioni reali per cui si continua a parlare dell'emigrazione italiana alle soglie del Duemila».

De Rita, riferendosi alle comunità italiane residenti all'estero, in un suo intervento scritto, aveva amaramente confessato: «Li lasciamo spesso desolatamente soli». L'intelligente lavoro di lobbying portato avanti dal C.G.I.E. ha senz'altro spinto le istituzioni italiane, i canali di informazione e l'apparato economico ad avere finalmente scoperto le potenzialità della diaspora italiana. «Nel villaggio globale, non esistono più centro e periferia», si legge nel Documento finale di Berlino.

Oltre che strumento di rappresentanza e di pressione, il C.G.I.E. si è rivelato un osservatorio ideale di monitoraggio della politica italiana nei confronti delle comunità.

Il raccordo poco visibile all'interno delle varie istituzioni che si occupano di comunità italiane si riflette negativamente sulla politica migratoria generale e genera frantumazioni che vanno a danno delle comunità stesse, quando invece la voglia di italianità, l'interesse per il sistema Italia, il desiderio di legami da parte delle comunità stesse evidenzia la voglia di rompere con un passato inconcludente e superare la fase delle promesse-parole.

Il problema reale, quindi, non consiste tanto nelle comunità italiane residenti all'estero, cui applicare nuove terapie, quanto nell'Italia che non è ancora riuscita a superare la fase di assenteismo e si dimostra impreparata ad operare il necessario passaggio da una visione paternalistico-assistenziale o esasperatamente economicistica ad una politica di investimento culturale e di messa in rete delle comunità residenti all'estero, tenendo conto di tutti gli aspetti del loro vivere civile ed aprendo un dialogo costruttivo e paritario con tutte le forze vive presenti in emigrazione.

Il C.G.I.E. ha sottolineato sempre di più l'esigenza che la nuova politica verso le comunità italiane residenti all'estero venga diversificata e qualificata in considerazione delle varie categorie che la compongono e delle specificità culturali e di collocazione geo-politica.

Vi è il grande mondo degli «oriundi» da recuperare e riportare in sintonia con la politica italiana e l'evoluzione intervenuta negli anni più recenti.

Vi sono le nuove generazioni, cresciute in ambiti multiculturali, che non sempre riescono a dare un contributo originale per mancanza di un accompagnamento adeguato e sono quindi da configurarsi come generazioni a rischio. È oltretutto difficile individuare spazi loro riservati e momenti sinergici per l'utilizzo del loro know-how transnazionale.

Il C.G.I.E. ha davanti a sé il compito di agire da *trait-d'union* fra mondi compositi. La sua operatività risulterà valida solo nella misura in cui le sue proposte politiche verranno trasformate dalle istituzioni italiane in una proposta organica e parte essenziale del progetto di governo: il che comporta un investimento consistente di mezzi e di personale tale da rovesciare l'atavico disinteresse della nazione verso gli italiani all'estero.

Nei prossimi anni governo e partiti dovranno in conclusione formulare una politica globale integrata, che renderà sempre più utile ed incisivo il lavoro del C.G.I.E. e dei COMITES.

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

INDICE DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Assemblea straordinaria del CGIE su «Esercizio <i>in loco</i> del diritto di voto per gli italiani all'estero» (Roma, Aula Moro di Montecitorio 20 ottobre 1992) - Documento Programmatico	Pag. 47
ALLEGATO 1-bis - Conferenza Internazionale dell'Informazione per le comunità italiane nei paesi anglofoni (New York, 14-15 maggio 1994) - Documento Finale	» 49
ALLEGATO 2 - Convegno continentale dell'Informazione per le comunità italiane dell'America Latina (San Paolo del Brasile, 14-17 dicembre 1994) - Documento Finale .	» 53
ALLEGATO 3 - Conferenza dell'Informazione giornalistica e radiotelevisiva italiana in Europa e nel Mediterraneo (Berlino, 30 giugno - 2 luglio 1995) - Documento Finale	» 59
ALLEGATO 4 - Convegno sulle «Iniziative per l'insegnamento e la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero nel quadro della promozione culturale e della cooperazione internazionale» (Montecatini, 26-28 marzo 1996) - Risoluzione Finale	» 62
ALLEGATO 5 - Conferenza Mondiale per una Politica dell'Informazione Italiana all'Estero (Milano, 11-12 dicembre 1996) - Relazione Finale	» 64
ALLEGATO 6 - Seminario «Donne in Emigrazione» (Roma, 25-26 novembre 1997) - Risoluzione Finale	» 66
ALLEGATO 7 - Ordine del Giorno del Comitato di Presidenza del C.G.I.E. sul voto all'estero (Roma, 11 settembre 1995)	» 68
ALLEGATO 7-bis - Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria del C.G.I.E. sul voto all'estero (Roma, 29-30 settembre 1998)	» 69
ALLEGATO 8 - Indagine conoscitiva del CNEL sui Comites	» 71
ALLEGATO 9 - Proposta C.G.I.E. di Riforma della Legge istitutiva dei Comites	» 74
ALLEGATO 10 - Nuove norme concernenti i Consigli degli italiani all'estero (CONSITES) approvate dalla Camera dei Deputati il 9 giugno 1998	» 95
ALLEGATO 11 - Verbale del Comitato di Presidenza del C.G.I.E. su elezioni Comites (Roma, 29-30 luglio 1997)	» 115

ALLEGATO 12 - Proposta C.G.I.E. di Riforma della legge istitutiva del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero	Pag. 125
ALLEGATO 12-bis - Legge di riforma del C.G.I.E. e Regolamento di attuazione	» 145
ALLEGATO 13 - Anagrafe Consolare ed A.I.R.E - Dati al 20 febbraio 1998	» 156
ALLEGATO 14 - Assemblea Ordinaria del C.G.I.E. (Roma, 1-2 luglio 1992) - Documento del C.G.I.E. sull'informazione per gli italiani all'Estero	» 171
ALLEGATO 15 - Elenco membri C.G.I.E. eletti all'estero e membri C.G.I.E. di nomina governativa	» 173
ALLEGATO 16 - Elenco Commissioni di lavoro	» 176

ALLEGATO I

CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Rome, 20.10.92

Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, riunito in Assemblea Straordinaria, nella sede della Camera dei Deputati, il 20 ottobre 1992, ha approvato all'unanimità il seguente documento programmatico sull'esercizio del voto in loco per gli italiani all'estero, che invia, come propria raccomandazione in materia, al Governo, al Parlamento e alle forze politiche italiane, riservandosi il diritto di esprimersi secondo le proprie competenze nella forma articolata di uno strumento legislativo.

Le comunità italiane all'estero stanno vivendo da protagonisti i processi di integrazione europea che porteranno all'unione politica e nei singoli Paesi di residenza stanno favorendo i novimenti che hanno come traguardo ultimo la realizzazione di società fondate sulla giustizia, la solidarietà, la parità dei diritti e dei doveri.

Allo stesso tempo le comunità emigrate sono ancora profondamente legate alla Patria di origine in termini politici, sociali e culturali e ad essa continuano a contribuire con un rilevante apporto economico.

All'Italia in crisi politico-istituzionale, infine, essi possono offrire una linfa di rinnovamento che nasce dalle diverse esperienze vissute in sistemi democratici strutturati su modelli spesso diversi da quello italiano.

Il CGIE ha preso atto delle ripetute dichiarazioni del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e di altri esponenti del Governo, dei Presidenti della Camera e del Senato e dei Rappresentanti dei Partiti italiani ed accetta come sincero il loro impegno alla rapida soluzione della questione dell'esercizio del diritto di voto agli italiani all'estero.

Il CGIE raccomanda che lo strumento legislativo che si andrà ad adottare tenga conto delle seguenti indicazioni sulle modalità dell'esercizio del voto stesso:

- 1 - godimento dell'elettorato attivo e passivo;
- 2 - collegio unico all'estero diviso in circoscrizioni;
- 3 - libera formazione di liste elettorali con candidati che soddisfino i requisiti richiesti per le elezioni dei Consiglieri del CGIE all'estero;
- 4 - l'adozione del sistema misto del metodo del voto per corrispondenza e del voto in loco basato, in entrambi i casi, sulla rete consolare.

Raccomanda infine che per garantire una corretta espressione della volontà elettorale vengano potenziate le strutture consolari e si fornisca una adeguata informazione alle comunità dei Paesi interessati.

Il CGIE chiede infine di stabilire in materia un collegamento con le competenti Commissioni parlamentari.

ALLEGATO 1-bis

DOCUMENTO FINALE (NEW YORK)

La Conferenza Intercontinentale dell'Informazione per le comunità italiane nei paesi anglofoni, voluta dal Consiglio Generale degli Italiani all'Estero e sponsorizzata dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali, insieme al CGIE, svoltasi a New York il 14 e 15 maggio 1994 con la partecipazione di delegati e invitati provenienti da Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa e Italia,

RICONOSCE che le comunità italiane residenti all'estero hanno raggiunto una importante posizione in campo culturale, sociale, politico ed economico e rappresentano per l'Italia un veicolo concreto e prestigioso per la capillarizzazione dei suoi rapporti con i Paesi di accoglimento, nonché la certezza di un notevole e costante contributo alla bilancia dei pagamenti -- calcolato dal CNEL per il 1990 in 70.000 miliardi;

RILEVA la inadeguatezza dell'informazione sull'Italia per le comunità italiane all'estero, sia in termini di strumenti di diffusione che di contenuti;

RITIENE che l'informazione per le comunità italiane all'estero costituisca un aspetto prioritario delle esigenze di comunicazione che derivano dall'aumento della mobilità e dallo sviluppo dei rapporti tra Paesi e popoli del mondo;

APPREZZA l'insostituibile lavoro svolto a prezzo di sacrifici anche finanziari dagli operatori del mass media locali, che hanno mantenuto un collegamento vivo e costante tra le comunità e l'Italia;

DEPLORA la scarsità e la frequente deformazione delle informazioni diffuse in Italia sulle attuali realtà delle comunità italiane all'estero;

VALUTA CHE il rapporto nel campo dell'informazione fra l'Italia e gli Italiani nel mondo comprende una complessa tipologia di prodotti, interventi, destinatari e logiche d'impresa, economia e spesso normativa: questa complessità può generare antagonismo mentre è interesse del Paese e degli italiani nel mondo che produca complementarietà;

per tutte queste ragioni LA CONFERENZA CHIEDE CHE IL GOVERNO E IL PARLAMENTO SI IMPEGNINO A:

definire una politica-quadro dell'Informazione per gli italiani all'estero che risponda ad una precisa "strategia della conoscenza reciproca", che valorizzi le comunità come risorsa e fattore positivo per la crescita delle

società locali e di quella italiana, da attuarsi mediante il corretto impiego degli strumenti di informazione e dell'editoria italiani e locali e che punti a raccordare e, ove necessario, a innovare le normative esistenti razionalizzando l'impiego delle risorse attualmente stanziare in una prospettiva di maggiore collaborazione fra iniziative istituzionali e private, individuando la necessità di far convivere, nell'interesse dell'utenza e dei destinatari finali, la principale tipologia dei prodotti/interventi:

1. il trasferimento all'estero di prodotti e programmi italiani già diffusi sul mercato italiano;
2. la collocazione di prodotti/programmi dedicati alle comunità all'estero;
3. le realizzazioni editoriali, audiovisive e di comunicazione dei mass-media locali operanti all'estero con prevalente destinazione alla comunità locale e prevalente utilizzo della lingua italiana;
4. i flussi di comunicazione e di informazione provenienti dalle comunità all'estero e dirette all'Italia;
5. le realizzazioni editoriali, audiovisive e di comunicazione di imprese italiane operanti all'estero (in una vasta rete di business community) e destinate prevalentemente all'integrazione anche linguistica nei Paesi di residenza delle comunità verso utenze più ampie.

In particolare LA CONFERENZA CHIEDE CHE si tenga conto dell'opportunità di:

- qualificare l'iniziativa pubblica e privata di sostegno dell' "immagine dell'Italia all'estero" coinvolgendo in modo più strategico la rete dell'informazione e della comunicazione italiana all'estero;
- modificare la legge che prevede contributi alla stampa italiana all'estero aumentandone l'entità e includendo provvedimenti a favore delle radio e delle televisioni locali, fra cui stage di praticantato e corsi di perfezionamento anche linguistico per la futura generazione di giornalisti dei mass media locali;
- prevedere su questi ultimi consultazioni con gli organismi di rappresentanza ufficiale dei mass media locali e con i COMITES delle circoscrizioni interessate;
- allocare ai mass media italiani all'estero, al fine di salvaguardarli e potenziarli, una percentuale fissa della pubblicità istituzionale fatta all'estero;
- organizzare su nuove basi una rappresentanza professionale di tutti coloro che operano nell'informazione, determinandone le condizioni di funzionamento e di operatività in piena autonomia e di rappresentanza anche a livello di Commissioni che decidono l'entità e l'erogazione dei contributi ai mass media italiani all'estero;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In materia di Convenzioni tra la Presidenza del Consiglio e le agenzie di stampa che forniscono servizi per l'estero, LA CONFERENZA CHIEDE DI:

-- estendere tali Convenzioni alle agenzie di stampa dell'emigrazione;

-- verificare che la produzione e la distribuzione del materiale di agenzia previsto dalle Convenzioni rispondano a criteri di qualità, capillarità e tempestività;

-- aggiornare ed integrare l'elenco degli utenti del servizio a ricomprendere tutti gli operatori dell'informazione per gli italiani all'estero, nonché le loro rappresentanze democraticamente elette (COMITES e CGIE) e associative e le Ambasciate e i Consolati Generali non ancora serviti;

-- coinvolgere nella definizione degli scopi e delle modalità attuative delle Convenzioni una rappresentanza del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

Per quanto riguarda le trattative per il rinnovo della Convenzione fra la Presidenza del Consiglio e la RAI,

LA CONFERENZA CHIEDE CHE:

- siano preliminarmente consultati i rappresentanti del CGIE;
- siano garantite la qualità, la corrispondenza ai bisogni individuati e l'efficacia distributiva del materiale radiotelevisivo previsto.

Per quanto riguarda la RAI, ribadendo quanto già chiesto in una serie di documenti del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero,

LA CONFERENZA CHIEDE CHE:

- sia prevista la produzione di notiziari locali in collaborazione con i media al servizio delle comunità;
- sia avviata, in collaborazione con i media locali, la produzione di programmi da inserire nei palinsesti italiani per promuovere una più corretta conoscenza delle comunità italiane nei Paesi Anglofoni;
- siano potenziate le trasmissioni in Australia e Sud Africa favorendone l'accesso agli operatori locali attraverso la conclusione, ove necessario, di accordi bilaterali;
- si fornisca un'adeguata informativa sugli argomenti di particolare interesse per le comunità all'estero (pensioni, fisco, quadro politico italiano, ecc.);
- si istituiscano regolari consultazioni con il Comitato

di Presidenza, la Commissione Informazione e con i Consiglieri del CGIE provenienti dai Paesi interessati.

Per quanto riguarda RAI America, LA CONFERENZA CHIEDE CHE:

- vengano individuati mezzi alternativi di trasmissione dei programmi a costi sostenibili da parte di tutta la comunità;
- ci si avvalga delle tecniche necessarie a migliorare la ricezione e coprire tutti i territori per ora esclusi;
- venga garantita la trasmissione dei programmi RAI-USA fino a quando i mezzi alternativi non servano almeno lo stesso numero di unità familiari.

LA CONFERENZA CONCLUDE ribadendo l'esigenza di riallacciare al più presto le Conferenze Continentali dell'Informazione per il Sud America e l'Europa, in preparazione alla Conferenza Nazionale dell'Informazione da tenersi a Roma.

ALLEGATO 2

**DOCUMENTO FINALE
CONVEGNO CONTINENTALE DELL'INFORMAZIONE
PER LE COMUNITÀ ITALIANE DELLA AMERICA
LATINA**

(SAN PAOLO)

Il Convegno Continentale dell' informazione per le Comunità italiane di America Latina svoltasi in San Paolo del Brasile dal 14 al 17 dicembre 94, voluto dal Consiglio Generale degli Italiani all' Estero e di intesa con la Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali del M.AE. , realizzato in collaborazione dei Comites, dei Media d'Informazione Italiana all'Estero, delle Istituzioni e delle Associazioni Italiane di America Latina

RIVOLGE un ringraziamento particolare agli operatori dei media italiani

all' estero che, per anni, tra difficoltà considerevoli hanno saputo supplire l'assenteismo dello Stato al Diritto all'Informazione, garantendo la diffusione all' interno delle diverse componenti sociali presenti nei Paesi di accoglimento, fatto che, ha favorito la loro integrazione e presenza nelle realtà di America Latina.

Un riconoscimento vada all'Assemblea del Consiglio Generale degli italiani all' estero, che, ripetutamente, all' unanimità, ha voluto che si realizzasse questa manifestazione.

I partecipanti ritengono che il Congresso abbia realizzato le finalità proposte di inquadrare l' informazione entro i precisi limiti delle Leggi in vigore in Italia e di rilevarne la inadeguatezza e l'ingiusta applicazione.

Il confronto emerso tra i mezzi a disposizione dei media nazionali e quelli

all' estero ha messo in evidenza la discriminazione esistente e la conseguente necessità di una immediata estensione dei benefici in vigore in Italia anche alla Editoria degli italiani all'estero.

L' esigenza di una posizione di forte protagonismo del soggetto dell' informazione agli italiani all' estero, intesa questa come servizio di rilevante interesse generale, e' risultata essere l'

elemento predominante di tutte le proposte ed ipotesi risolutive avanzate.

Cosicche' il ruolo delle Comunita' Italiane all' Estero appare irrinunciabilmente quello di "parte contrattuale" negli atti concernenti

l' informazione o quantomeno di soggetto partecipativo nei progetti normativi che la riguardano.

Il progresso tecnologico ed una evidente volonta' di autonomia hanno affermato il rigetto del vecchio schematicismo che imponeva "dall' alto "le soluzioni ai problemi che oggi richiedono indipendenza" nella gestione e nel sostegno che lo Stato riserva all' Editoria.

La scoperta di una identita' propria e la consapevolezza del ruolo specifico che le Comunita' all' estero ricoprono, induce a confrontare la propria funzione con quella istituzionale svolta dallo Stato nell' ambito locale internazionale e nazionale.

I partecipanti impegnano il Governo a proseguire una politica innovativa secondo i suggerimenti emersi nei Convegni di New York e San Paolo ed in base alle ulteriori indicazioni che scaturiranno dalla Conferenza di Berlino e che dovranno trovare immediata esecuzione nel quadro dei risultati del Congresso finale che si terrà a Roma.

Prendono altresì atto delle rivendicazioni riguardanti il ruolo e la parita' professionale manifestati dai media di America Latina che dovranno vedere la loro realizzazione e il riconoscimento dei diritti conseguenti con l' iscrizione agli albi professionali di categoria, in conformita' con le normative in vigore in Italia.

La Convenzione Nazionale dell' informazione che si svolgerà a Roma il prossimo anno dovrà avere come principale punto di riferimento il riconoscimento dei diritti e dei doveri concernenti i media italiani all' estero, che dovranno essere definiti e consacrati nella "Carta dei diritti e doveri dell' operatore dell' informazione degli italiani nel mondo".

Il Convegno confida che l' immenso patrimonio giovanile che compone la struttura demografica delle Comunita' Italiane all' estero esprima il ruolo di interprete e protagonista dell' applicazione delle nuove tecnologie di informatica e multimedialita' che oggi costituiscono il vero ed essenziale elemento per garantire continuita' e sviluppo alla nostra informazione.

I Convegnisti sottolineano la necessita' di realizzare una svolta decisiva e sostanziale nella politica a favore degli italiani all'estero che dovra' essere riflessa nelle convenzioni in corso, evidenziando l'importanza dei diversi mezzi linguistici nella diffusione della cultura italiana. Infatti è emersa fortemente la necessità di utilizzare anche le lingue locali come veicolo e strumento di cultura ed informazione, non solo delle comunità italiane e dei loro discendenti, ma anche per migliorare l'immagine italiana attraverso i media latino americani.

Per questi motivi il Convegno chiede che il Governo e il Parlamento si impegnino:

1) che venga riconosciuto alle collettività italiane all'estero la posizione di protagonista insostituibile in materia di informazione di loro interesse;

- 2) che la RAI adempia agli obblighi derivanti dalla legge L. 103/75, che la impegna al servizio di pubblica utilita' a favore degli italiani all'estero; esercitato nell' interesse generale e che pertanto siano riservati per lo sviluppo e potenziamento dello stesso mezzi adeguati e comunque proporzionati al numero dei loro potenziali utenti.
- 3) che le collettivita' italiane all' estero e i locali Uffici pubblici siano resi interattivi con l' Italia attraverso l' impiego di strutture e mezzi tecnici adeguati, che, in particolare, consentano la diffusione via satellite della informazione scritta e audiovisiva;
- 4) che i contributi stanziati per l' informazione siano riuniti in un unico fondo da ripartire secondo un piano annuale che indichi l' articolazione delle spese nei diversi servizi e nelle differenti aree;
- 5) che i rispettivi rappresentanti delle collettività italiane all'estero nel C.G.I.E. partecipino alle Commissioni per le Convenzioni, come parti, quanto meno che i relativi progetti siano previamente da questi approvati, che siano di breve durata, che prevedano aggiornamenti tecnologici continui e la possibilita' di risoluzione e di indennizzo in caso di inadempienza, con specifico riferimento a quanto ha costituito recentemente oggetto di danni e pregiudizi ai nostri connazionali dell'America Latina;
- 6) che le normative settoriali in vigore in Italia siano estese anche a favore di quelle aziende editoriali che suppliscono ai doveri dell' informazione cosi' come previsti dal nostro ordinamento;
- 7) che i Ministeri e gli altri Enti pubblici che hanno interesse che la loro attivita' sia conosciuta e diffusa anche all' estero, devolvano una parte dei fondi non impegnati (25%), a favore dei media italiani all' estero;

- 8) che nel progetto di revisione delle normative riguardanti l'informazione e la diffusione della cultura italiana nel mondo, sia considerato l'uso degli idiomi regionali e delle lingue locali;
- 9) il Convegno raccomanda che le Agenzie di Informazione e di programmi della RAI TV, includano servizi in lingua locale, mentre riafferma l'importanza di una informazione di ritorno che rifletta le complesse realtà dei paesi di accoglimento;
- 10) ritengono che il Convegno costituisca un salto di qualità nella ricerca di nuove strategie per l'affermazione di un nuovo concetto di informazione, caratterizzato dal superamento del ruolo di subalternità che vede nel progetto della Carta dei diritti e dei doveri dei media italiani all'estero, la rivendicazione democratica di diritti per troppo tempo trascurati.

IL COMITATO di REDAZIONE DEL CONVEGNO

ALLEGATO 3

CGIE / MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Conferenza dell'Informazione giornalistica e radiotelevisiva italiana in Europa e nel Mediterraneo

BERLINO 30.6 - 2.7.1995

DOCUMENTO FINALE

La Conferenza dell'Informazione giornalistica e radiotelevisiva italiana in Europa e nel Mediterraneo, voluta dal Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE), patrocinata e sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri, e organizzata con la collaborazione del Governo di Berlino, ha raccolto le indicazioni emerse nei precedenti convegni continentali di New York e San Paolo e, sulla base dell'esperienza europea, ne ha sviluppato l'analisi e la riflessione verso un progetto politico organico della comunicazione degli italiani nel mondo. Si è svolta a Berlino dal 30 giugno al 2 luglio 1995 col contributo attivo di delegazioni provenienti da undici paesi europei e dal Nord Africa, di numerosi operatori ed esperti del settore, di utenti qualificati (consiglieri CGIE, Comites, associazioni sociali, culturali e professionali) e di autorevoli interlocutori istituzionali italiani e comunitari. Ha affrontato i molteplici problemi dell'informazione e della comunicazione alla luce della mutata identità degli italiani in una Europa in fase di forte integrazione comunitaria, nel contesto di una tumultuosa evoluzione tecnologica, culturale e commerciale dei sistemi di comunicazione. Ha approfondito anche la specificità della presenza italiana nel Mediterraneo, costituita essenzialmente da operatori e tecnici a seguito di impresa.

La Conferenza di Berlino ha allargato il dibattito - tradizionalmente concentrato sui media italiani prodotti all'estero e per l'estero - anche ai grandi media stampati, radiotelevisivi e telematici, che vanno acquistando sempre maggior peso ed offrono nel "villaggio globale", senza centro e periferia, nuove chances culturali e politiche agli italiani nel mondo.

Senza dimenticare sacche di povertà culturale ed economica tuttora presenti, emergono sempre più i valori di una matura integrazione sociale, culturale ed economica, con apprezzati contributi di imprenditorialità creativa e di esperienze internazionali. In questo contesto in evoluzione i media degli italiani all'estero possono continuare ad essere strumenti importanti della comunicazione locale, a condizione però che vengano messi in condizione di rinnovarsi. Per il loro futuro sviluppo è necessario articolare un progetto politico che valorizzi e incentivi le risorse migliori nella direzione di un adeguato aggiornamento tecnologico, di maggiore professionalità giornalistica, di più mercato con migliori condizioni di produzione e distribuzione.

Indispensabile a questo obiettivo è la creazione di un organismo di tutela e di rappresentanza di tutti i media italiani nel mondo, autorevole e funzionale,

aperto alle diverse categorie professionali dell'informazione italiana all'estero (editori, giornalisti della carta stampata e dei programmi radiotelevisivi, creativi pubblicitari, addetti alle pubbliche relazioni...), che sappia:

- 1) instaurare un dialogo costante con le istituzioni pubbliche italiane, come di quelle comunitarie e dei vari paesi ospitanti, con le organizzazioni nazionali di categoria (FNSI e Ordine dei Giornalisti);
- 2) favorire il riconoscimento professionale e giuridico-previdenziale degli operatori addetti;
- 3) promuovere forme di cooperazioni editoriali, giornalistiche e commerciali tra testate omogenee;
- 4) avviare una iniziativa consortile mirata alla raccolta di pubblicità istituzionale e commerciale, sulla base di una seria verifica di tiratura, tipologia e incidenza;
- 5) coinvolgere le amministrazioni regionali, che sono in grado di dare un supporto consistente al settore informativo-promozionale;
- 6) utilizzare la pluriennale esperienza dell'associazionismo degli italiani all'estero.

Per un serio progetto di rilancio dei micromedia la Conferenza di Berlino ha indicato un nuovo metodo e delineato nuovi principi ispiratori. Il progetto potrà essere elaborato dalla Presidenza del Consiglio - che con le "convenzioni" dispone di uno strumento importante per orientare il futuro della comunicazione d'Italia fuori d'Italia - ma coinvolgendo in forma istituzionale, e non soltanto episodica, le diverse categorie professionali del settore sia nella fase di progettazione, che di esecuzione e di successiva verifica. Allo Stato, oltre a contributi in denaro, che nell'attuale fase di emergenza e di passaggio dovrebbero essere aumentati (perlomeno nel rispetto della legge vigente), i micromedia chiedono un ben più consistente impegno, ma per servizi d'avanguardia che evitino sprechi e stimolino innovazione. Alle agenzie specializzate per gli italiani all'estero dovrebbero essere estese tutte le agevolazioni previste per le grandi agenzie nazionali.

Il sostegno pubblico è necessario, fra l'altro, per rendere possibili forme di simbiosi tra il settore della carta stampata e quello dell'informazione radiotelevisiva. La Conferenza rileva la grave difficoltà di sopravvivenza in cui si trovano parecchi dei programmi radiofonici e televisivi italiani all'estero. Anche questi programmi, per lo più ospitati da emittenti dei paesi ospitanti, se redazionalmente aggiornati e opportunamente potenziati, potranno continuare ad avere un ruolo importante: se non altro per tutelare l'identità delle minoranze e per promuovere, con l'informazione locale e settoriale, la lingua, la cultura e l'immagine del nostro paese. A favore di questo aggiornamento e potenziamento la Conferenza di Berlino rivolge un appello alle emittenti pubbliche dei paesi dove risiedono consistenti comunità italiane.

Dovranno essere incentivate altresì, nella diversità di peso e ruoli, iniziative di sinergia e di cooperazione tra media italiani all'estero e grandi media nazionali: non solo per lo sviluppo dei primi, ma anche per far crescere nei secondi una componente fino ad oggi deficitaria: l'informazione di ritorno, cioè quella che dalle collettività italiane all'estero dovrebbe andare verso l'opinione pubblica nazionale. Colmare questa carenza culturale e di diritto non significa soltanto provvedere a una trasmissione più completa di informa-

zioni, ma attivare anche il motore-base per l'avvicinamento delle due Italie – connazionali dentro e fuori del Paese – e la costituzione di un "paese globale". È un progetto che, se impostato bene, potrebbe avere risvolti enormi: non solo politici (parità di diritti), ma anche culturali ed economici. Non basta però che lo sviluppo della tecnologia della comunicazione ce ne offra l'opportunità, se questa non viene poi gestita politicamente con la logica e gli investimenti necessari. Per questo è necessaria la cooperazione integrata delle istituzioni pubbliche (ICE, ENIT, Istituti di Cultura, rappresentanze diplomatiche), delle Camere di Commercio e delle categorie professionali significative operanti all'estero.

Quanto ai grandi media metropolitani la Conferenza di Berlino sollecita per l'Europa e il Mediterraneo un rapido intervento sui problemi di più facile soluzione tecnica per una informazione dall'Italia più completa e puntuale. Rivendica: 1) una distribuzione più rapida e capillare, e a prezzi più accessibili, dei quotidiani e dei periodici italiani all'estero, intervenendo affinché, sull'esempio della Francia, si provveda ad individuare forme per il suo sovvenzionamento e la possibilità di abbonamenti promozionali; 2) la ricezione dei normali programmi radiofonici e televisivi RAI e privati con tutte le più aggiornate innovazioni tecnologiche. Essenziale resta l'aspetto della qualità. I quotidiani in modo particolare dovranno ripensare il loro modo di fornire notizie, tenendo conto anche del potenziale di lettori all'estero.

La Conferenza rivolge un appello al Parlamento di Strasburgo, alla Commissione di Bruxelles e ai Ministeri competenti dei singoli Paesi della Unione Europea per una politica comune nel settore delle telecomunicazioni volta a realizzare la "televisione senza frontiere" e iniziative di comunicazione comuni.

Fondamentale resta la rivendicazione del diritto di esercizio del voto all'estero. Solo questa conquista potrà dare la forza contrattuale sufficiente per ottenere soluzioni parlamentari e governative adeguate anche ai nostri problemi d'informazione e comunicazione.

Questo documento finale viene integrato dal testo „linee di indirizzo per provvedimenti legislativi“ che la Conferenza di Berlino ha elaborato e approvato.

Documento approvato
Berlino 2 luglio 1995

Gruppo di lavoro: Massimo Alberizzi, Vincenzo Cascella, Tommaso Cente, Giangi Cretti, Giuseppe Franco, Epifanio Guarneri, Pietro Ippolito, Arnalda Lancellotti-Bartoli, Giorgio Mauro, Corrado Mosna, Giovanni Ortu, Franco Santellocco, Mario Tamponi, Graziano Tassello, Mario Tommasi, Bruno Zoratto.
Redattori: Alberizzi, Mosna, Tassello, Tamponi (coordinatore).

ALLEGATO 4

RISOLUZIONE FINALE

Il Convegno sulle "Iniziative per l'insegnamento e la diffusione della lingua e cultura italiana all'estero nel quadro della promozione culturale e della cooperazione internazionale", voluto e organizzato dal Consiglio Generale degli Italiani all'Estero insieme al Ministero degli Affari Esteri con la partecipazione della Regione Toscana, si è svolto a Montecatini dal 26 al 28 marzo 1996 con la partecipazione di oltre 300 delegati ed esperti provenienti da 31 Paesi ed esponenti di COMITES, CGIE, istituti di istruzione universitaria, scuole e provveditorati, enti gestori dei corsi, insegnanti e genitori

Il Convegno *riafferma* che la lingua e la cultura italiana rappresentano una ricchezza insostituibile per la crescita della società civile.

Il Convegno *evidenzia* la portata per l'Italia del ruolo degli italiani all'estero, soggetti di diritti sanciti dalla Costituzione, dalle direttive dell'Unione Europea, dalle Nazioni Unite e dagli accordi internazionali; portatori di valori di libertà, solidarietà e lavoro; produttori e fruitori di cultura; fattori determinanti di collegamento fra il Paese di origine e quelli di accogliimento; espressioni di bilinguismo e biculturalismo vitale; creatori di mercati per beni e servizi di matrice nazionale e *chiede* il riconoscimento dell' "italianità" come diritto umano culturale e patrimonio che l'Italia deve tutelare.

Nell'ottica del pieno superamento dell'atteggiamento assistenziale nei confronti del mondo dell'emigrazione, il Convegno *sostiene* l'urgente necessità della definizione di un *progetto organico di politica culturale* che sia parte effettivamente integrante della politica estera dell'Italia.

Il mantenimento dell'identità culturale costituisce infatti, in una prospettiva a lungo termine non solo, l'intervento più qualificante per prevenire il pericolo di assimilazione delle nostre comunità, ma anche lo strumento ideale per permetterne una partecipazione sostanziale alla dinamica socio-politica dei Paesi in cui operano e per tenere vive le risorse costituite dalla rete globale di presenza degli italiani all'estero, con tutte le ricadute politiche ed economiche che ciò comporta.

Pertanto il Convegno *impegna* il nuovo Governo e il nuovo Parlamento a prendere coscienza che più ancora che in altri Paesi industrializzati l'investimento più valido per l'Italia è quello della promozione e diffusione di un patrimonio linguistico e culturale unico al mondo. Ciò richiede l'ottimizzazione dell'impiego di risorse e fondi adeguati, l'utilizzazione di sinergie fra pubblico e privato, la promozione di accordi di cooperazione culturale che coinvolgano responsabilmente e attivamente le comunità e considerino tutti i possibili collegamenti con altri settori della cooperazione internazionale incluse la cooperazione allo sviluppo e le iniziative a favore della nuova emigrazione.

Il peso politico, economico e sociale assunto dalle collettività nei Paesi di accogliimento e la capacità di collaborazione raggiunta con altre etnie possono contribuire in modo decisivo alla circolazione della cultura italiana, alle necessarie azioni di mobilitazione per un maggiore inserimento della lingua italiana nelle scuole locali e per un rafforzamento della presenza di scuole italiane biculturali oltrechè alla

presentazione di una positiva "immagine Italia" anche attraverso i formatori d'opinione locali.

In questo quadro appare essenziale il ruolo che devono svolgere le Regioni e gli enti locali attraverso una politica coordinata di interventi.

Nell'instaurazione di un processo di *formazione continua* devono essere valorizzati gli insostituibili apporti della famiglia e del volontariato; gli scambi fra le Università e i centri di ricerca e promozione culturale; le iniziative opportunamente coordinate degli Istituti Italiani di Cultura; il corretto utilizzo dell'editoria e dei media nazionali e locali al fine della costruzione di un crescente flusso di comunicazioni in due sensi, di una maggiore conoscenza dei prodotti artistici e letterari delle comunità all'estero, del recupero delle fonti storiche e dello studio dell'esperienza dell'emigrazione. Il potenziamento delle iniziative per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana impone in particolare l'identificazione di più elevati e flessibili livelli di formazione e certificazione dei docenti ed un più sistematico ricorso alle metodiche multimediali.

La realizzazione degli aspetti conoscitivi del progetto dovrà ricorrere alle più avanzate tecnologie dell'informatizzazione con l'immissione in rete dei centri di studio sparsi in tutto il mondo.

Il Convegno rinvia ai *documenti dei Gruppi di Lavoro* che adotta come *parte integrante della presente risoluzione* per la elaborazione di proposte specifiche sulla base dei criteri di flessibilità e di rispetto dell'identità delle diverse aree geografiche, politiche e linguistiche e delle esigenze di decentramento, in modo da evitare l'isolamento di minoranze nelle minoranze nei diversi ambiti di realizzazione del *progetto organico di politica culturale* richiesto.

Il Convegno *impegna* il Governo e il Parlamento ad identificare un momento istituzionale che assicuri il pieno coordinamento dei diversi livelli di attuazione del progetto proposto.

Il Convegno *dà mandato* al Consiglio Generale degli Italiani all'Estero di promuovere l'adozione dei necessari strumenti legislativi e farsi carico della implementazione delle richieste contenute nella presente risoluzione e nei documenti che ne fanno parte.

Montercatini, 28 marzo 1996

ALLEGATO 5

RISOLUZIONE FINALE

La Conferenza Mondiale per una Politica dell'Informazione Italiana all'Estero, svoltasi a Milano l'11 e 12 dicembre 1996, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri e del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, in collaborazione con la Regione Lombardia, fa propri i documenti finali dei Convegni dell'Informazione di New York, San Paolo e Berlino, nonché i documenti dei Gruppi di Lavoro, che allega come parte integrante di questa risoluzione.

La Conferenza condivide gli indirizzi e gli obiettivi della relazione del Ministro degli Affari Esteri, On. Lamberto Dini, e raccoglie le indicazioni fornite dalle comunicazioni e dal dibattito.

La Conferenza ritiene che l'Italia debba inserirsi da protagonista nella sfida globale della comunicazione presentando al meglio le proprie realtà attuali a fianco del suo patrimonio politico-storico-culturale. Una efficace proiezione dell'immagine dell'Italia all'estero costituisce infatti un interesse prioritario per il Paese stesso e per tutte le sue comunità nel mondo.

In questo quadro assume particolare valore la presenza dei COMITES e delle associazioni ed il coinvolgimento attivo delle nostre comunità, che ricomprendono tutti i cittadini italiani, ovunque risiedano, insieme ai discendenti dell'emigrazione meno recente, ai quali si deve riconoscere il ruolo di insostituibili risorse economiche, culturali e sociali e di fattori della politica estera dell'Italia anche in virtù del crescente peso assunto in tutti i campi dell'essere e dell'agire nei propri Paesi di accoglimento.

La Conferenza riconosce che la ricca rete di testate della stampa scritta ed audiovisiva che fa riferimento alle comunità costituisce un tessuto prezioso sia per l'informazione che fornisce, sia per i vincoli di solidarietà e coesione che favorisce.

La Conferenza ribadisce l'esigenza di attuare fra le "due Italie" una seria strategia della conoscenza reciproca, che da un lato diffonda fra le comunità all'estero e nei Paesi di insediamento -- anche con l'uso delle lingue locali -- l'informazione più autentica e completa sull'Italia e dall'altro presenti all'opinione pubblica italiana un'immagine dei connazionali nel mondo che, superando vecchi stereotipi e facili generalizzazioni, ne rifletta la ricchezza di esperienze e il contributo in termini di progresso e di civiltà.

La Conferenza sottolinea che lo sviluppo di un'informazione aperta alle esigenze delle diverse comunità deve saper temperare l'attenzione

all'attualità della notizia con il recupero dei valori e la diffusione della lingua e della cultura italiane. Ciò appare essenziale per una più matura integrazione delle nuove generazioni anche attraverso un accresciuto senso di identità culturale nazionale, rendendole così vitali strumenti di interscambio e cooperazione.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Conferenza impegna il Governo ed il Parlamento italiani alla definizione di una politica organica dell'informazione estera dell'Italia e all'adozione degli strumenti legislativi e finanziari necessari a ricondurre ad unità gli interventi richiesti, come già fanno Francia, Germania, Giappone e tutti quei Paesi che hanno compreso l'esigenza irrimandabile della globalizzazione dell'informazione nazionale come mezzo per rafforzare la propria presenza, anche economica e commerciale.

La Conferenza valuta con grande interesse le iniziative già promosse dalle Regioni nel campo dell'informazione ed impegna le Giunte e i Consigli regionali a sviluppare progetti operativi in un quadro di effettivo coordinamento.

La Conferenza ritiene che l'azione delle istituzioni centrali e regionali debba mirare alla razionalizzazione delle iniziative, la creazione di sinergie fra pubblico e privato, la sensibilizzazione delle grandi testate della stampa scritta e audiovisiva, la disponibilità di supporti tecnologici e pubblicitari ai media italiani all'estero — in una prospettiva di sempre più stretti raccordi con i grandi media nazionali ed esteri — e una diretta partecipazione della rete internazionale delle business communities.

La Conferenza apprezza che RAI International voglia considerare gli italiani nel mondo "azionisti di riferimento" e dare il giusto rilievo all'informazione di ritorno e sostiene che ciò debba tradursi in una forte riqualificazione tecnologica, editoriale, dei programmi e delle strutture, a cui siano garantiti i mezzi adeguati. All'impegno di RAI International è altresì necessario affiancare analogo impegno della RAI nazionale, i cui canali sono ormai comunemente fruiti in tutta Europa.

E' auspicio della Conferenza che anche le altre reti radiotelevisive di dimensione nazionale aprano adeguati spazi alla "circolarità" dell'informazione da e verso le comunità.

La Conferenza dà mandato al Consiglio Generale degli Italiani all'estero di farsi carico dell'implementazione delle richieste contenute nella presente risoluzione e nei documenti allegati e di attivare, in collaborazione con gli organismi competenti, appropriati meccanismi di monitoraggio.

ALLEGATO 6

**RISOLUZIONE FINALE
DEL SEMINARIO "DONNE IN EMIGRAZIONE"**
(Roma, 25-26 novembre 1997)

Il Seminario "Donne in Emigrazione", promosso dal CGIE insieme al MAE, con la collaborazione del Ministero per le Pari Opportunità, della Commissione per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, del Dipartimento per gli Italiani nel Mondo, della Regione Lazio e del Comune di Roma, riunito a Roma il 25 e 26 novembre 1997,

adotta come parte integrante del presente documento le relazioni delle aree continentali e le sintesi dei Gruppi di Lavoro, presentate nel corso del dibattito; inoltre,

ribadisce il ruolo storico fondamentale della donna in emigrazione, che non solo ha protetto il nucleo familiare dal trauma del distacco, ma ha svolto una funzione essenziale nel favorire l'adattamento a nuove realtà sociali ed **invita** la Comunità nazionale a valorizzare e tramandare la memoria di un percorso collettivo di milioni di donne e di uomini che appartiene alla storia d'Italia.

La donna emigrata ha trasmesso e continua a trasmettere intatto alle generazioni successive il patrimonio di lingua e cultura, garantendo al contempo la piena integrazione nel Paese di accogliimento ed il mantenimento dell'identità di origine. Per tale ragione si **esortano** il Governo, il Parlamento e le Regioni a valorizzare questa loro funzione e riconoscerle come strumento primario della politica culturale dell'Italia all'estero;

evidenzia i profondi cambiamenti in atto nel mondo in continua evoluzione delle italiane fuori d'Italia, che hanno raggiunto nuove professionalità e capacità di inserimento nel mercato del lavoro, pur continuando ad adempiere ai compiti familiari abitualmente affidati alla donna. A tal proposito **considera necessarie** una più corretta divisione dei tempi di cura e la costituzione di opportuni strumenti di sostegno che permettano alle donne di accedere a corsi di studio e formazione, di essere attive nelle associazioni e di raggiungere più alti e diffusi livelli di rappresentanza;

riconosce la comunanza di pensiero e filosofia di vita fra tutte le donne italiane e l'emergere di nuovi modelli di italianità fra le nuove generazioni all'estero, che ricomprendono in sé due appartenenze e due culture in una più ricca identità e **chiede** un maggiore impegno dell'Italia a stimolare un fecondo rapporto con le seconde e terze generazioni;

ritiene che le esperienze delle italiane all'estero costituiscano per l'Italia una ricchezza alla quale attingere per una maggiore comprensione e sensibilità nell'affrontare e risolvere la crescente realtà dell'immigrazione;

accolti i principi di "mainstreaming" ed "empowerment" adottati dal Forum di Pechino, e recepiti in una direttiva del Governo Prodi, **considera indispensabili** per la loro attuazione il "networking", vale a dire la creazione di una rete di contatti che unisca le Donne italiane ovunque risiedano; ed il "mentoring", cioè l'instaurazione di azioni positive tese a preparare le donne ad avvalersi delle tecniche e degli strumenti migliori per incidere sulla società. In questo quadro **propone** la creazione di Coordinamenti di donne per Paese e **suggerisce** l'istituzione di Commissioni Pari Opportunità nei COMITES e nel CGIE;

sottolinea l'esigenza di dare maggiore e più approfondito spazio all'informazione di ritorno e **propone** la compilazione di Registri per Paesi delle italiane all'estero con particolari competenze e rappresentatività;

ribadisce la necessità di proteggere dall'emarginazione economica e sociale le emigrate più anziane in gravi condizioni di indigenza;

impegna il Parlamento italiano ad approvare celermente la modifica costituzionale e la legge ordinaria sul pieno esercizio del voto in loco per gli italiani all'estero ed il testo dell'art. 77 proposto dalla Bicamerale in materia di equilibrio della rappresentanza fra uomini e donne nelle istituzioni elettive, ivi compresi gli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero;

impegna il Governo ad indire la Prima Conferenza Nazionale delle Italiane all'Estero entro il 1999, dotandola di tutti gli strumenti necessari a realizzarla e prepararla attraverso Preconferenze nazionali e Continentali organizzate dai Coordinamenti delle Donne in collaborazione con i COMITES e il CGIE;

impegna Governo e Parlamento italiani ed autorità regionali e locali ad inserire rappresentanti delle donne emigrate nelle Commissioni per le Pari Opportunità e ad

istituire adeguate forme di riconoscimento pubblico del loro contributo;

dà mandato al Consiglio Generale degli Italiani all'Estero di adoperarsi per la realizzazione delle richieste contenute nella presente risoluzione e nei documenti allegati.

ALLEGATO 7

CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

ROMA, MINISTERO AFFARI ESTERI

ORDINE DEL GIORNO

Il Comitato di Presidenza del C.G.I.E., riunito a Roma l'11 Settembre 1995 ha esaminato i lavori parlamentari sull'esercizio del voto all'estero, con riferimento specifico a quanto accaduto alla Camera dei Deputati il 1° Agosto 1995, nel dibattito sui Progetti di legge di revisione costituzionale del Testo Unificato Tremaglia-Berlinguer-Andreatta-Moioli.

Questi Progetti erano tutti esattamente uguali nell'articolato per la revisione degli artt. 48, 56 e 57 della Costituzione, introducendo la norma per la costituzione della Circoscrizione "estero" e per quanto si riferiva alla elezione di diretti rappresentanti dei nostri connazionali, prescrivendo, tutti i Progetti senza alcuna distinzione, la elezione per una quota prefissata di 20 deputati e di 10 senatori.

Nonostante la presentazione di questi Progetti di legge, sono stati proposti emendamenti, in difformità di quanto richiesto dal Testo Unificato Tremaglia-Berlinguer-Andreatta-Moioli, di modifica del numero dei deputati, portandoli da 20 a 12 e dei senatori da 10 a 6. Purtroppo questi emendamenti sono stati approvati.

Il Comitato di Presidenza del C.G.I.E. ritiene questo evento assai pregiudizievole per la rappresentatività dei nostri connazionali all'estero eletti nel Parlamento italiano; infatti una simile situazione determina la diminuzione del numero dei parlamentari previsti per i vari Collegi nell'ambito della Circoscrizione "estero", impedendo che forti comunità di italiani all'estero possano essere rappresentate.

Sempre alla Camera è stato poi respinto l'art. 3 determinando un'altra situazione che il Senato non può non riconsiderare.

In tali contingenze che si ritengono di emergenza, il Comitato di Presidenza, in conformità ai deliberati del C.G.I.E., esprime le seguenti richieste:

- 1) che il Senato possa esaminare immediatamente nella Commissioné Affari Costituzionali e poi in Aula, ed entro il mese di settembre, i Progetti di legge di revisione costituzionale degli artt. 48, 56 e 57;
- 2) considerato che i Progetti già presentati alla Camera a firma Tremaglia-Berlinguer-Andreatta-Moioli sono espressione di una grande maggioranza parlamentare e sostengono la stessa, uguale indicazione per eleggere 20 deputati e 10 senatori, il C.d.P. chiede che gli stessi siano rimessi "in pristino", cioè che il Senato, rivedendo quanto successo alla Camera, voglia approvare un Progetto di legge sulla stessa linea di quei Progetti, stabilendo la norma che prevede 20 deputati e 10 senatori; solo in tal modo si potrà avere la certezza che alle prossime elezioni politiche i cittadini italiani residenti all'estero possano finalmente godere degli stessi diritti dei cittadini italiani in Patria;
- 3) il C.d.P. chiede che i momenti dell'approvazione del Progetto di revisione costituzionale di cui si tratta, esaurita la prima lettura entro il mese di settembre, vedano la seconda lettura tra la Camera ed il Senato dopo tre mesi, quindi per la fine dell'anno, o nel mese di gennaio del 1996 e quindi in tempi idonei per far votare i nostri connazionali per le prossime elezioni politiche.

La legge ordinaria per l'elettorato attivo potrebbe essere discussa e approvata durante il periodo dei tre mesi intercorrenti tra la prima e la seconda lettura della Legge di revisione costituzionale. Così si compirebbe un atto di giustizia e di riparazione per i cittadini italiani non residenti in Italia.

IL COMITATO DI PRESIDENZA DEL C.G.I.E.

ALLEGATO 7-bis

CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO**ROMA, MINISTERO AFFARI ESTERI****O.d.G. - C.G.I.E.***Camera dei Deputati - Sala della Regina**Roma 29-30 settembre 1998*

Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, riunito a Roma in via straordinaria il 29-30 settembre 1998, presso la Sala della Regina in Montecitorio, per riprendere l'iniziativa sul tema dell'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, ha approvato il seguente ordine del giorno:

- Il C.G.I.E. ribadisce l'amarezza e la delusione suscitata nelle collettività italiane dal voto della Camera dei deputati che - nonostante 304 voti favorevoli - non ha raggiunto il quorum di 316 voti e, perciò, non ha approvato in seconda lettura la modifica costituzionale dell'art. 48 che avrebbe consentito ai cittadini italiani residenti all'estero, di poter esercitare effettivamente quel diritto di voto di cui peraltro sono già titolari.
- Sottolinea come tale provvedimento sia atteso da lungo periodo dalle nostre collettività e come ogni ulteriore dilazione riduca progressivamente la credibilità delle istituzioni italiane agli occhi di milioni di connazionali.
- Prende atto con soddisfazione che i Presidenti dei principali Gruppi Parlamentari - che rappresentano una gran parte del corpo elettorale italiano - hanno assunto, di fronte al C.G.I.E., l'impegno solenne a porre rimedio al grave errore politico del voto del 29 luglio scorso e sottolinea che la credibilità di tali pronunciamenti è, a questo punto, affidata in primo luogo alla più rapida e tempestiva ripresa dell'esame parlamentare dei provvedimenti.
- Esprime la propria gratitudine al Presidente della Repubblica, il cui esplicito e costante sostegno alle aspettative degli italiani che vivono all'estero è stato motivo di fiducia ed è certo che le autorevoli sollecitazioni che ancora verranno dal Presidente Scalfaro, potranno consentire una più rapida soluzione.
- Ringrazia altresì il Presidente del Senato Mancino e della Camera Violante per aver manifestato piena solidarietà e rinnovato impegno a favorire un nuovo iter procedurale.
- Apprezza l'impegno costante del Ministero degli Esteri e chiede al Ministro Dini e al Sottosegretario Fassino di proseguire nel loro impegno per una rapida e positiva soluzione del problema nei suoi aspetti legislativi e amministrativi.
- Afferma altresì l'opera di impulso e di iniziativa del Comitato per gli italiani nel mondo della Commissione degli Affari Esteri della Camera - presieduto dall'on. Tremaglia - e chiede al Comitato di proseguire nella sua azione di sollecitazione e sensibilizzazione delle forze politiche e dell'opinione pubblica italiana.

- Fa proprio l'ordine del giorno approvato all'unanimità da tutte le Associazioni degli italiani all'estero riunite nella Consulta Nazionale per l'Emigrazione nel corso dell'incontro con il Comitato parlamentare per gli italiani nel mondo e chiede a tutti i Gruppi Parlamentari di riprendere celermente l'iter di riforma dell'art. 48 della Costituzione nel testo già votato da Camera e Senato.
- Chiede altresì ai Presidenti delle Commissioni parlamentari e dei Gruppi Parlamentari di giungere rapidamente ad una proposta unitaria relativa agli artt. 56 e 57 della Costituzione.
- Decide di assumere iniziative di sensibilizzazione e informazione nei confronti delle forze politiche e della società italiana affinché il provvedimento relativo all'esercizio del voto per i cittadini italiani residenti all'estero sia assunto dal Parlamento con il più ampio consenso.

ALLEGATO 8

INDAGINE CONOSCITIVA SUI COMITES

Vorrei innanzitutto porgere al Presidente e ai Consiglieri del C.G.I.E. il saluto del Segretario Generale del CNEL, Dr. Domenico De Sossi, unitamente al Suo rammarico di non poter essere oggi in questa sede.

Il CNEL, a suo tempo incaricato da questo Consiglio di svolgere una indagine conoscitiva sullo status e sulle prospettive di operatività e di rappresentanza dei Comites, ha completato in questi giorni una prima analisi delle risposte pervenute.

E' da rilevare che la risposta ai questionari inviati risulta numericamente più che soddisfacente.

Sono pervenuti, compilati, oltre il 50% dei moduli inviati ai membri dei Comites.

Pur non potendo quantificare, in termini percentuali, il numero dei moduli restituiti dagli operatori sociali, in quanto la distribuzione è avvenuta per lo più a cura delle loro Direzioni Centrali, le oltre 400 risposte pervenute rappresentano un quantitativo ragguardevole.

Praticamente la totalità dei responsabili degli Uffici Consolari coinvolti nell'indagine ha fornito ampia ed articolata risposta, così come il 70% dei membri all'estero del C.G.I.E..

Sono pervenute ad oggi circa 1.200 risposte dai membri dei Comites, di cui 980 decodificate, e circa 440 da operatori sociali, di cui 320 decodificate.

Con le risposte dei Consoli e dei membri del C.G.I.E. si perviene ad un totale di circa 1.800 risposte sui 2.500 - 3.000 invii effettuati, il che è indice di buona attenzione all'iniziativa.

L'indagine, nella complessità delle domande ai vari soggetti, a mio parere tendeva a porre in luce tre punti essenziali. Il primo era quello relativo al grado di rappresentatività delle comunità italiane da parte dei Comites e ciò in termini di:

a) rapporti diretti con le comunità stesse

b) rapporti con le forze sociali presenti sul territorio

c) rapporti con le autorità consolari italiane e con le autorità politico-amministrative del Paese di residenza.

Su questo aspetto vi è notevole difformità tra le risposte fornite dai membri dei Comites e quelle fornite dagli altri soggetti di indagine. Mentre i primi valutano per circa il 65% positivo il rapporto con la comunità in una scala che va da ottimo-buono (43%) a sufficiente (22%), il 75% dei secondi ritiene che i Comites non rappresentino sufficientemente gli interessi e le esigenze della comunità, valutando che i Comites stessi siano rappresentativi di una fascia per lo più compresa tra il 10 ed il 30% della comunità stessa. Particolarmente negativo risulta essere il rapporto con i giovani (insufficiente o nullo per circa l'80% delle risposte dei "non Comites" e negativo, pur se in percentuali minori, anche nel giudizio dei membri dei Comites stessi).

Difformità notevole anche per quanto riguarda i rapporti tra i Comites e le forze sociali presenti sul territorio. Mentre circa l'80% delle risposte dei Comites si orientano su una valutazione ottimo-buono, la percentuale si inverte nelle risposte degli altri soggetti orientate sul mediocre, nullo, conflittuale.

Più o meno le stesse risultanze si hanno dalle risposte ai quesiti in merito ai rapporti con le autorità locali o consolari.

Il secondo punto da lumeggiare era il "dover essere" dei Comites, in termini di modifiche istituzionali ed operative, tese al più utile e funzionale svolgimento del loro compito.

Anche in questo campo si riscontrano forti differenze tra il percorso di ricerca volto ai membri del Comites e quello indirizzato agli altri soggetti di indagine.

Ai primi, essenzialmente, sembra rivestire primaria importanza l'assunzione di uno status istituzionale che permetta dialogo e proposta con le autorità competenti, oltre il poter fruire di mezzi materiali che consentano talune realizzazioni di iniziative.

Ai secondi, pur non disconoscendo i predetti fattori, risulta invece essenziale una "maggior comunicazione con la comunità italiana" e una particolare attenzione alla "informazione". Su questo ultimo aspetto l'esigenza di un maggiore e migliore

rapporto con la stampa di lingua italiana o locale si evidenzia, anche se con forza diversa, in ambedue i campi di indagine.

Il terzo aspetto che l'indagine si proponeva di mettere in luce era quello relativo ai bisogni ed alle esigenze delle comunità italiane cui i Comites devono o dovrebbero provvedere.

Su questo aspetto si verifica convergenza tra il campione Comites e non Comites nell'identificare nei bisogni sociali l'esigenza primaria delle comunità, con particolare riguardo all'assistenza agli indigenti, agli anziani, agli emarginati.

Emergono interessanti notazioni relative alla scolarizzazione dei giovani ed ai bisogni culturali, mentre su un piano di netta marginalità vengono poste le azioni relative alla "promozione di attività economiche".

Su ciò, tuttavia, determinante è la scelta del campione costituito, per la quasi totalità, da soggetti impegnati in attività di tutela sociale.

Questa, in grandi linee, la sintesi dell'indagine la cui relazione verrà spedita ai singoli membri del C.G.I.E. a partire dai primi giorni della prossima settimana.

Il CNEL ha ritenuto di connettere le risposte ai vari e complessi quesiti posti nei questionari, in modo da poter ricavare alcune risultanze di immediata ricezione ed utilizzazione. Naturalmente se altri tipi di connessione fossero ritenuti necessari dall'esame analitico della relazione che sarà inviata nei prossimi giorni, il CNEL è disponibile ad operare ulteriori analisi sulle indicazioni che vorrete fornire.

Grazie per l'attenzione.

Ugo V. Saibante

ALLEGATO 9

PROPOSTA DI RIFORMA DELLA LEGGE ISTITUTIVA DEI
COMITES

Approvata dalla Presidenza del Consiglio Generale
degli Italiani all'Estero il 25 ottobre 1996

PROPOSTA DI RIFORMA DELLA LEGGE ISTITUTIVA DEI COMITES

Premessa

Il CGIE ritiene che in linea generale i COMITES abbiano svolto un buon lavoro, stan la fase di rodaggio.

Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che esistono molti problemi, evidenzia dall'indagine CNEL, che richiedono fra l'altro alcune modifiche alle leggi costitutive.

I principi base che ispirano l'allegato documento di proposta sono:

- A) Necessità che nella revisione delle due leggi, si introducano elementi atti formalizzare un maggior collegamento fra i Comites, organismi di base ed CGIE.
- B) Il nuovo nome sia significativo di questa colleganza, per cui i consigli periferici vengano evidenziati come elementi di base della piramide democratica.
- C) Il Consiglio va definito come l'organo di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti con il Consolato e con le autorità e istituzioni pubbliche e private locali, per tutte le questioni che non attengono strettamente ai rapporti fra Stato e Stato.
- D) Il Consiglio deve divenire il fulcro attorno al quale convergono le attività delle associazioni, evitando però che diventi una struttura burocratica di controllo.
- E) Il Consiglio deve esercitare un monitoraggio sulla attività di formazione, informazione e cultura, per rendersi garante su esistenza e diffusione di queste.

Deve in questo senso favorire tutte le iniziative di volontariato e delle associazioni operanti fuori da schemi organizzati.

- F) Il Consiglio non deve diventare una struttura operativa e così sostituirsi alle associazioni, ma può certamente 'cogestire' con queste alcune iniziative, andando oltre al compito di mera promozione.
- G) Nelle funzioni del Consiglio devono essere enfatizzate iniziative destinate ai giovani, per rafforzare il collegamento con la cultura italiana.
- H) Dall'indagine CNEL appare evidente l'estrema dipendenza del funzionamento dei COMITES, dalla maggiore o minore apertura e disposizione dei Consoli.
Si concordano alcune modifiche nella legge che rendano più preciso e più forte il ruolo del Consiglio.
- I) Si applichino in pieno le norme esistenti ad esempio non risulta che sia stata molto applicata la norma contenuta nell'art. 3, comma 2 della legge 5.7.1990 n. 172 che recita: "L'autorità consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato riunioni congiunte tra l'autorità Consolare stessa ed il Comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunità" (Purtroppo non abbiamo verifiche nell'indagine CNEL, circa la sua applicazione). Ed inoltre la norma del comma 4 di detto articolo: "L'autorità consolare deve richiedere al Comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo"; due novità importanti introdotte dal legislatore nella revisione del 1990.
- L.) Il C.G.I.E. conferma le richieste:
 - a) che finanziamenti ai Consigli in futuro vengano aumentati per consentire un pieno svolgimento dei compiti;

- b) che vengano stabili criteri oggettivi di assegnazione dei finanziamenti.
- M) Viene ribadita con forza l'esigenza che la nuova legge preveda la costituzione di più Consigli all'interno di una circoscrizione consolare, là dove la vastità dell'area e la presenza significativa di italiani, lo rendano opportuno.
- N) Viene proposta una diversa composizione numerica dei membri (12, 18, 24) in rapporto al numero di italiani (9).
- O) L'esperienza ha fatto emergere l'importanza degli Intercomites, nati spontaneamente, organismi di collegamento tra i consigli di un Paese. Il C.G.I.E. richiede che la legge istituzionalizzi gli Interconsigli.
- P) Il C.G.I.E. conferma la proposta che le riunioni previste dall'art. 11 della legge 368, siano sostituite da riunioni annuali degli Intercomites con l'Ambasciatore ed i Consoli.
- Q) Istanza Superiore. Si è vista l'esigenza di prevedere un organo di conciliazione; si è infatti notato che in passato si sono verificati episodi di contrasto con le autorità consolari non risolti in tempo utile, o addirittura casi manifesti di violazione della legge da parte delle autorità consolari (ad esempio, dipendenti dello Stato candidati alle elezioni dei Comites), non impediti o comunque non rinossi in tempi brevi. Si ritiene opportuno richiedere l'istituzione di un'istanza superiore quale organo di conciliazione (in posizioni di terzietà), a cui potersi rivolgere tempestivamente ai fini di una sollecita definizione delle situazioni controverse.

Roma, 18 settembre 1996

Il Relatore
Pier Giorgio Luciani

**LEGGE N. 205/85 integrata con la
LEGGE N. 172/90**

Testo proposto o osservazioni del CGIE

ART. 1 - L. 172 COM.IT.ES.

***Art. 1 - Istituzione dei comitati degli italiani
all'estero***

1. Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, e le agenzie consolari nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, è istituito un comitato degli italiani all'estero.

2. Nei Paesi in cui risiedono almeno tremila cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero è costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione".

***Art. 2 - Compiti dei comitati degli italiani
all'estero***

1. Il comitato promuove - in collaborazione con l'autorità consolare edenti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione - idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione,

(sostituito da)

Art. 1 - Istituzione dei "Consigli degli Italiani all'Estero"

1. Presso le circoscrizioni consolari ove risiedono tremila cittadini è istituito almeno un Consiglio degli Italiani all'Estero. Nelle aree molto vaste, con diffusa presenza di cittadini italiani ed oriundi, tenuto conto delle obiettive condizioni di viabilità, anche su richiesta dei Comites o dei Consigli, il MAE potrà costituire più consigli all'interno della stessa circoscrizione.

Il Consiglio degli italiani all'estero è l'organo di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti con le Rappresentanza diplomatiche, i Consolati e con le Autorità e istituzioni pubbliche e private locali, per tutte le questioni che non attengono strettamente ai rapporti tra Stato e Stato.

E' compito delle Istituzioni informare le Autorità locali della esistenza e degli incarichi direttivi dei Consigli degli italiani all'estero, al fine del loro riconoscimento nei Paesi ospitanti.

(immutato)

(sostituito da)

allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.

(aggiungere)

Opera attivamente alla realizzazione di queste iniziative e ne verifica i risultati.

2. L'autorità consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorità consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità.

(immutato)

3. Il comitato inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e a seconda delle situazioni locali, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati; nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative applicabili nei singoli Paesi, il comitato segnala alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che colpiscano i nostri connazionali; il comitato, sempre nell'ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, collabora con l'autorità consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché sull'effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze, predisposte dal Paese che ospita, a favore degli immigrati nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nelle società di accogliimento, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana.

(immutato)

.....connazionali; (aggiungere) il Consiglio può prendere autonome iniziative nei confronti delle parti sociali rispetto a queste discriminazioni e violazioni di legge; il Consiglio

4. L'autorità consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle

(immutato)

materie di cui al presente articolo.

5. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i comitati possono dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorità emergenti. I regolamenti potranno riguardare anche la materia delle spese di funzionamento di cui all'art. 4 della presente legge, compresi i rimborsi spese".

(immutato)

Art. 3 - Funzioni consultive

Il comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attività.

A tal fine, il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenute, perché esso possa formulare, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.

Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi delle eventuali difformità tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale dà comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

"La disposizione di cui al secondo comma non si applica ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui esse operano".

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide - entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni

cambiare le parole "sulle richieste"
con le parole "su tutte le richieste"

dall'approvazione del bilancio dello Stato - con decreto, che viene portato a conoscenza

dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

(aggiungere)

Il Consiglio esprime altresì parere motivato e obbligatorio sulle richieste al MAE dei finanziamenti riguardanti i capitoli della Direzione Generale dell'emigrazione e della Direzione Generale delle Relazioni culturali, reattivi all'assistenza e alle manifestazioni culturali in favore della collettività italiana.

Al Consiglio devono essere inoltre fornite dettagliate informazioni circa tutti gli altri finanziamenti che vengono erogati agli Enti ed Istituzioni esistenti nella Circoscrizione, provenienti da capitoli di Bilancio dello Stato e delle Regioni.

Il Consiglio, al pari del Console, deve essere messo a conoscenza delle attività svolte dai Patronati di tutela e di assistenza ai connazionali nella circoscrizione.

Il Consiglio si deve adoperare affinché i Patronati vengano messi in condizione di sviluppare le iniziative a cui sono preposti.

Il Consiglio deve esprimere un parere sulle onorificenze proposte dalle autorità consolari.

Art. 4 - Bilancio del comitato

Il comitato dell'emigrazione italiana provvede al proprio funzionamento ed al raggiungimento dei propri fini come:

- a) le rendite del suo eventuale patrimonio;
- b) i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
- c) le elargizioni di enti pubblici italiani e dei Paesi ospitanti e di privati;
- d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

(immutato)

Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato dovrà presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, due mesi prima dell'inizio dell'anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato dalla richiesta di contributo. Il comitato,

entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del comitato stesso.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del comitato, per il tramite dell'autorità consolare.

I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri e degli enti pubblici italiani, debbono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative, per eventuali verifiche.

I membri del comitato hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi di cui al comma precedente. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.

Art. 5 - Sede e segreteria

Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede.

(aggiungere)

I contributi debbono essere erogati entro il primo quadrimestre dell'anno e sono determinati nel seguente modo: una somma che garantisca la funzionalità dei servizi, consistente nell'affitto eventuale della sede, nella retribuzione di una segretaria, nelle spese per telefono e fax, nonché in generale per le spese ordinarie di funzionamento, una somma che tenga conto del numero dei componenti il Consiglio, una somma che tenga conto della consistenza numerica delle comunità italiane, una somma che tenga conto dell'estensione territoriale in cui agisce il Consiglio, una somma che tenga conto della realtà socio-economica del Paese in cui il Consiglio opera.

è soppressa l'ultima frasa da: "Tali contributi...." fino a "per il personale"

(sostituito)

Art. 5 - Sede e segreteria

Il Capo dell'ufficio consolare coopera con il Consiglio al reperimento della sede, utilizzando ove possibile e necessario gli uffici del consolato o di altro ufficio dello Stato italiano, previa autorizzazione del MAE e fatta salva l'autonomia del Consiglio.

La segreteria del comitato è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso.

"In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'art. 4, può essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni".

Art. 6 - Composizione del comitato

Il comitato dell'emigrazione italiana è composto da dodici membri per le comunità fino a centomila e da ventiquattro per quelle con più di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentante purché iscritti negli elenchi di cui all'art. 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

"Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni".

Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto.

(immutato)

è soppressa la frase "In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'art. 4", rimane "Può essere....."

(sostituito) Art. 6 - Composizione del consiglio

Il Consiglio è composto da 12 membri per le comunità fino a 50.000, da 18 per quelle fino a 100.000 e da 24 per quelle con più di 100.000 connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

(immutato)

(aggiungere) Le liste dovranno essere composte in modo da garantire anche una rappresentanza di donne e di giovani.

(immutato)

(aggiungere)

I membri del CGIE rappresentanti delle comunità italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Consigli costituiti nei Paesi in cui risiedono. Dovranno pertanto ricevere le

convocazioni ed i verbali delle riunioni.

(aggiungere)

Art. 6 bis - Interconsiglio

In ogni Paese dove esista più di un Consiglio degli italiani all'estero si istituisce un Interconsiglio di cui fanno parte il presidente oppure un suo rappresentante membro dell'assemblea. Gli interconsigli si riuniscono almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE del Paese. **Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri.**

Almeno una volta l'anno in ogni Paese deve essere tenuta una riunione, presieduta dall'Ambasciatore, con la partecipazione dei Consoli, dei membri del CGIE del Paese e dei presidenti dei Consigli per discutere di tutti i problemi connessi alla comunità italiana di quella nazione. Tale riunione verrà convocata dall'Ambasciata su richiesta della maggioranza dei Consigli o dei membri del CGIE del Paese.

Le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni di cui ai commi precedenti sono a carico dei bilanci dei Consigli cui ciascun membro appartiene.

Art. 7 - Membri stranieri di origine italiana.

(immutato)

"Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'art. 6, possono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli extra europei.

A tal fine le associazioni della comunità italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare"

Ciascun componente del comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di

(togliere) ".....per i Paesi europei e due terzi per quelli extra europei."

voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà più uno dei voti del comitato.

(aggiungere)

Il Consiglio può indicare per località importanti, situate in territori di vaste dimensioni, degli esperti come rappresentanti.

Art. 8 - Durata in carica e decadenza dei membri

I componenti del comitato degli italiani all'estero restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

"Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalità dei comitati, la durata in carica dei componenti così eletti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi".

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

(aggiungere)

Comunque quei membri che non partecipano nel corso di un anno ad almeno il 50% delle riunioni del Consiglio decadono automaticamente.

(immutato)

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

Art. 9 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

(immutato)

Il comitato dell'emigrazione italiana adotta le decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 10 - Poteri e funzioni del presidente

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri.

aggiungere dopo la parola "membri" eletti.

(aggiungere)

In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente, questa deve essere sottoscritta da almeno il 50% più uno dei componenti il Consiglio durante una riunione del Consiglio e votata nella riunione successiva. Per essere accolta la mozione di sfiducia deve ottenere il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato.

(immutato)

Egli convoca il comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.

Art. 11 - Poteri e funzioni dell'esecutivo.

(immutato)

Il comitato dell'emigrazione italiana elegge nel suo seno un esecutivo composto di un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

Il presidente del comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.

L'esecutivo prepara le sessioni del comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.

Art. 12 - Commissioni di lavoro

(immutato)

Il comitato dell'emigrazione italiana può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

Tali commissioni sono presiedute da un membro del comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Art. 13 - Elettorato attivo

(immutato)

1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani

iscritti negli schedari di cui all'art. 6, comma 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni".

Art. 14 - Elenco degli elettori

(immutato)

1. Presso ogni ufficio consolare è compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché la data di assunzione della presidenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore.

2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'art. 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare.

4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.

5. Tuttavia i cittadini che non risultino iscritti negli elenchi possono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche successivamente al termine di cui al comma 4, ovvero resa nei locali del seggio, il giorno della votazione, davanti al presidente del seggio stesso.

Art. 15 - Sistema elettorale

I comitati dell'emigrazione italiana sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste nei successivi articoli 22 e 23.

(Nel caso venisse introdotto nella legge elettorale per il Parlamento il sistema di voto per corrispondenza, tale sistema sarà applicato anche alle elezioni dei consigli degli italiani all'estero).

Art. 16 - Convocazione dei comizi e liste elettorali

Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato; in caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro quindici giorni dalla relativa declaratoria.

L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento, per le collettività composte fino a cinquantamila connazionali, e a duecento, per quelle oltre cinquantamila connazionali.

I sottoscrittori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 14 e non essere candidati.

Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

sostituire il termine i trenta con il termine quarantacinque

Art. 17 - Comitato elettorale circoscrizionale

(immutato)

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui al successivo art. 26.

Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

Da tale comitato sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento

di cui al successivo art. 26.

Art. 18 - Svolgimento delle elezioni

(immutato)

Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, la fissazione dell'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei predetti seggi elettorali.

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

Le predette operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.

Art. 19 - Costituzione dei seggi elettorali

(immutato)

Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente; funge da vice presidente il più anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai

presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.

Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

Ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 2.280 milioni cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando, per corrispondente importo, la quota relativa all'esercizio finanziario 1991 dell'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20 - Partecipazione alle elezioni

(immutato)

Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elettori iscritti nell'elenco di cui all'art. 14.

Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo documento di identificazione o, in mancanza, deve essere identificato da uno dei membri del seggio o da altro elettore.

Art. 21 - Operazioni di voto

(immutato)

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sull'intestazione della lista.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze, non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito o con l'indicazione del nome stesso.

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati.

Di tutte le operazioni, nonché delle contestazioni dei membri del seggio, è redatto verbale.

Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide se i voti stessi devono essere assegnati.

Art. 22 - Ripartizione dei seggi

(immutato)

Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto del numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 23 - Attribuzione dei seggi

(immutato)

Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che dovrà essere

sottoscritto da tutti i componenti il comitato. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 16.

Art. 24 - Comitati non elettivi. Contributi

Nei Paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione.

In tal caso, attraverso opportune forme di consultazione delle collettività residenti nelle rispettive circoscrizioni, i capi degli uffici consolari possono istituirvi dei comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, alle disposizioni della presente legge.

Gli uffici consolari, nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani, possono istituire dei comitati con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; tali comitati sono composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana, tra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

Il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, può, con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti, previsti dalla presente legge per i comitati degli italiani all'estero, a comitati sorti spontaneamente in Paesi ove risiedano comunità di cittadini italiani superiori alle tremila persone e che abbiano composizione e finalità analoghe a quelle dei comitati eletti in base alla presente legge.

Gli uffici consolari possono, altresì, promuovere, anche con la costituzione di

sopprimere le parole che le sottopone Comitato interministeriale per l'emigrazior

(sostituito)

In tal caso, possono essere eletti Consi aventi compiti e composizione riconducib ove possibile alle disposizioni della preseie legge.

I membri di tali consigli sono eletti da u assemblea formata per ciascu circoscrizione da rappresentanti de associazioni italiane ivi operanti da alme cinque anni.

Tale assemblea è convocata dal ca dell'ufficio consolare seguendo, o possibile, le modalità previste dalla leg 6.11.1989, n. 368 e relativo regolamento.

(immutato)

comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei comitati di cui al presente articolo, senza diritto di voto.

Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta dei competenti uffici consolari, ai comitati istituiti ai sensi del presente articolo, nonché ai sodalizi, associazioni e comitati indicati nel precedente articolo 3, primo comma, secondo le modalità e per le finalità della presente legge.

(aggiungere)

Art. 24 bis - Istanza superiore

Per dirimere i contenziosi che possa verificarsi all'interno dei Consigli degli italiani all'estero o tra questi e le autorità consolari, le parti interessate potranno far ricorso ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri di cui tre nominati dal CGIE e due dal MAE.

*Art. 25 - Abrogazione espressa.
Trasferimento di compiti*

(immutato)

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Con l'insediamento dei comitati di cui alla presente legge, vengono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti, ai sensi del predetto secondo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai comitati consolari di assistenza (COASIT).

Art. 26 - Regolamento di esecuzione

(immutato)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, e sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della legge stessa.

Art. 27 - Prime elezioni.

Le prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana debbono essere effettuate, con le modalità previste dalla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo precedente, che ne fisserà la data.

Art. 28 - Finanziamento degli organi per le prime elezioni

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annui per gli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione dei comitati consolari".

Per le successive elezioni, si provvederà mediante stanziamento sui bilanci dei corrispondenti esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO 10

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3342

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 9 giugno 1998, in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati DAMERI, PEZZONI, LEONI,
EVANGELISTI e DI BISCEGLIE (2997); TREMAGLIA,
TATARELLA, MORSELLI, AMORUSO, FEI, RALLO,
TRANTINO e ZACCHERA (3227)

(V. Stampati Camera nn. 2997 e 3227)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 giugno 1998*

Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione dei Consigli
degli italiani all'estero)*

1. Presso ogni ufficio consolare nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani è istituito un Consiglio degli italiani all'estero (CONSITES), di seguito denominato «Consiglio». In casi particolari, tenuto conto della vastità della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e laddove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri può istituire, anche su richiesta del Consiglio in carica, più Consigli all'interno della medesima circoscrizione. A tal fine il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito decreto.

2. Il Consiglio degli italiani all'estero è l'organo di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e, d'intesa con esse, può istituire relazioni con le autorità e le istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono ai rapporti tra gli Stati.

3. La rappresentanza diplomatico-consolare segnala alle autorità locali l'istituzione del Consiglio e il tipo di attività da esso svolta, nel rispetto dell'ordinamento locale.

Art. 2.

*(Compiti dei Consigli
degli italiani all'estero)*

1. Ciascun Consiglio promuove, in collaborazione con l'autorità consolare e con en-

ti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Consiglio opera attivamente alla realizzazione di tali iniziative e ne verifica i risultati.

2. L'autorità consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio, riunioni congiunte tra l'autorità consolare stessa ed il Consiglio per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

3. Il Consiglio inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e secondo le situazioni locali, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani ivi residenti, nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi. Il Consiglio segnala alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che danneggino i cittadini italiani; esso può inoltre assumere autonome iniziative nei confronti delle parti sociali rispetto a tali discriminazioni e violazioni. Il Consiglio, sempre nell'ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, collabora con l'autorità consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché sull'attuazione delle leggi e delle iniziative e sull'erogazione delle provvidenze predisposte dal Paese ospitante, a favore degli immigrati, nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei cittadini italiani nelle società di accogliimento, sia per man-

tenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana nonchè per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiane.

4. L'autorità consolare deve richiedere il parere del Consiglio sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo. Il Consiglio può avanzare proposte e rivolgere raccomandazioni all'autorità consolare nelle medesime materie.

5. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i Consigli possono dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorità emergenti. I regolamenti possono disciplinare anche la materia relativa alle spese di funzionamento di cui all'articolo 4, compresi i rimborsi spese.

Art. 3.

(Funzioni consultive)

1. Il Consiglio esprime parere motivato e obbligatorio su tutte le richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attività.

2. Ai fini di cui al comma 1, il capo dell'ufficio consolare comunica al Consiglio le richieste di contributo pervenutegli, affinché esso esprima, entro trenta giorni, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi.

3. Entro quindici giorni dall'espressione del parere di cui al comma 2, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del Consiglio qualora espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi dell'eventuale difformità tra tali proposte ed i pareri del Consiglio stesso, al quale comunica l'avvenuta trasmissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui essi operano.

5. Sulle richieste di contributo il Ministro degli affari esteri decide entro il mese di febbraio o, in caso di ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con proprio decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del Consiglio per il tramite dell'autorità consolare competente.

6. Il Consiglio esprime altresì parere motivato e obbligatorio sulle richieste al Ministero degli affari esteri di finanziamenti a valere sui fondi gestiti dalla direzione generale dell'emigrazione e dalla direzione generale delle relazioni culturali, relativi all'assistenza e alle manifestazioni culturali in favore della collettività italiana.

7. Al Consiglio devono essere inoltre fornite dettagliate informazioni circa tutti gli altri finanziamenti statali e regionali che vengono erogati agli enti e alle istituzioni esistenti nella circoscrizione consolare.

8. Il Consiglio, al pari del console, deve essere messo a conoscenza delle attività svolte dai patronati di tutela e di assistenza ai cittadini italiani nella circoscrizione consolare.

9. Il Consiglio si adopera affinché i patronati di cui al comma 8 vengano messi in condizione di sviluppare le iniziative cui sono preposti.

Art. 4.

(Bilancio del Consiglio)

1. Il Consiglio provvede al proprio funzionamento ed al raggiungimento dei propri fini con:

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) le elargizioni di enti pubblici italiani, dei Paesi ospitanti e di privati;

d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

2. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale, il Consiglio deve presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento. Il Consiglio, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Consiglio e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del Consiglio stesso.

3. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Consiglio, per il tramite dell'autorità consolare competente.

4. I finanziamenti devono essere erogati, per quanto possibile, entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi vengono determinati in misure adeguate ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Consiglio, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Consiglio, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Consiglio opera.

5. I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.

6. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Consiglio, tutta la documentazione contabile e amministrativa deve essere con-

segnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

7. I bilanci dei Consigli sono pubblici.

8. I membri del Consiglio sono responsabili civilmente e penalmente ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei finanziamenti di cui al comma 5.

Art. 5.

(Sede e segreteria)

1. Il capo dell'ufficio consolare coopera con il Consiglio per il reperimento della sede, utilizzando, ove possibile e necessario, gli uffici del consolato o di altro ufficio dello Stato italiano, previa autorizzazione del Ministro degli affari esteri e fatta salva l'autonomia del Consiglio.

2. La segreteria del Consiglio è affidata con incarico gratuito ad un membro del Consiglio stesso.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di personale di segreteria, assunto con contratto di lavoro subordinato privato, che in ogni caso non può superare le due unità.

Art. 6.

(Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da ventiquattro membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate purchè iscritti negli elenchi di cui all'articolo 15 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.

La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

3. Le liste elettorali devono essere composte in modo da garantire anche una rappresentanza di donne nonché di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni.

5. Le modalità di voto sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 28.

6. Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

8. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto.

9. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, in qualità di rappresentanti delle comunità italiane all'estero, hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Consigli costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni ed i verbali delle riunioni.

Art. 7.

(Interconsiglio)

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Consiglio degli italiani all'estero è istituito un interconsiglio di cui fa parte ciascun presidente di Consiglio, ovvero un suo rappresentante membro del Consiglio stesso. Gli interconsigli si riuniscono almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE resi-

denti nel Paese. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri dell'interconsiglio.

2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese deve essere tenuta una riunione, presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE residenti nel Paese e dei presidenti dei Consigli, per discutere i problemi della comunità italiana. Tale riunione è convocata dall'ambasciata su richiesta della maggioranza dei Consigli o dei membri del CGIE residenti nel Paese.

3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Consigli alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei Consigli cui ciascun membro appartiene.

Art. 8.

(Membri stranieri di origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 6, possono far parte del Consiglio, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Consiglio eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del Consiglio, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Consiglio eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Consiglio.

5. Il Consiglio può indicare per località importanti, situate in territori di vaste dimensioni, esperti in rappresentanza del Consiglio stesso.

Art. 9.

*(Durata in carica e decadenza
dei componenti)*

1. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. Qualora la elezione dei componenti di un Consiglio sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella della generalità dei Consigli, la durata in carica di tali componenti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Consigli.

3. I membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Consiglio per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

4. Ove il numero dei membri del Consiglio si riduca a meno della metà, esso viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare, che indice nuove elezioni da svolgersi entro sei mesi dalla data di scioglimento. Il capo dell'ufficio consolare può altresì proporre lo scioglimento del Consiglio nell'ipotesi in cui esso, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non sia in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. A tal fine il capo dell'ufficio consolare avanza formale richiesta al Ministero degli affari esteri. Il Ministro degli affari esteri, sentito il parere obbligatorio del CGIE, con proprio decreto dispone lo scioglimento del Consiglio.

Art. 10.

(Validità delle deliberazioni)

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è

necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 11.

(Poteri e funzioni del presidente)

1. Nella prima seduta, il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Consiglio.

2. In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei riguardi del presidente, questa deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio durante una riunione del Consiglio stesso e deve essere votata nella riunione successiva. Per essere approvata la mozione di sfiducia deve ottenere il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Consiglio. Egli convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero il capo dell'ufficio consolare.

Art. 12.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo)

1. Il Consiglio elegge nel suo seno un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del Consiglio fa parte dell'esecutivo e lo presiede.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del Consiglio ed opera secondo le sue direttive.

Art. 13.

(Commissioni di lavoro)

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Consiglio. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Art. 14.

(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Consiglio i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Elenco degli elettori)

1. Ogni ufficio consolare cura la tenuta di un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore.

2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare.

4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.

Art. 16.

(Sistema elettorale)

1. I Consigli sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 23 e 24.

Art. 17.

(Indizione delle elezioni e liste elettorali)

1. Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare quattro mesi prima del termine di scadenza del precedente Consiglio. In caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

3. Entro i quarantacinque giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila; ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 15 e non possono essere candidati.

5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

Art. 18.

(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istitui-

to presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 28.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

3. Del comitato di cui al comma 2 non possono fare parte i candidati.

4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 28.

Art. 19.

(Svolgimento delle elezioni)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 18 ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, l'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei seggi elettorali.

2. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono, di norma, in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede dell'ufficio consolare e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale circoscrizionale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Dette operazioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consiglino il nu-

mero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto. In ogni caso, le urne elettorali devono essere aperte contemporaneamente.

4. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.

Art. 20.

(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

2. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

3. I rappresentanti di lista sono indicati dai presentatori delle liste stesse, devono essere elettori e non possono essere candidati.

4. Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari ed agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 21.

(Partecipazione alle elezioni)

1. Sono ammessi al voto in uno dei seggi della circoscrizione consolare gli elet-

tori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 15.

2. Per l'ammissione al voto l'elettore deve esibire idoneo documento di identificazione.

Art. 22.

(Operazioni di voto)

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento.

3. Il voto di lista è espresso mediante un segno tracciato sull'intestazione della lista. L'elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.

4. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.

5. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

6. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto stesso è nullo.

7. Di tutte le operazioni di voto, nonché delle contestazioni dei componenti del seggio, è redatto verbale.

8. Per le modalità dello scrutinio, e per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o che risulti controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

9. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non asse-

gnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonchè le contestazioni ed i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.

10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 9, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle o annullate.

Art. 23.

(Ripartizione dei seggi)

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 24.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'articolo 17.

Art. 25.

(Consigli non elettivi. Contributi)

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Consigli, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al

Ministero degli affari esteri. In tal caso, i capi degli uffici consolari possono istituire Consigli aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, a quelli disciplinati dalla presente legge.

2. I membri dei Consigli di cui al comma 1 sono designati da una assemblea formata per ciascuna circoscrizione consolare da rappresentanti delle associazioni italiane registrate presso il consolato e ivi operanti da almeno cinque anni.

3. L'assemblea di cui al comma 2 è convocata dal capo dell'ufficio consolare applicando, ove possibile, le modalità previste dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.

4. Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani possono istituire Consigli con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3; tali Consigli sono composti da almeno cinque esponenti della comunità italiana, tra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

5. Il Ministro degli affari esteri, sentito il CGIE, può, con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti previsti dalla presente legge per i Consigli a Consigli autonomamente costituitisi in Paesi ove risiedano comunità di cittadini italiani formate da più di tremila persone, con composizione e finalità analoghe a quelle dei Consigli eletti in base alla presente legge. Entro il termine di due anni dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, ove ciò sia possibile, sono indette le elezioni dei Consigli ai sensi della presente legge.

6. Gli uffici consolari possono altresì promuovere, anche con la costituzione di Consigli che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.

7. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei Consigli di cui al presente articolo, senza diritto di voto.

8. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, può erogare contributi ai Consigli istituiti ai sensi del presente articolo, nonché ai sodalizi, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalità e per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 26.

(Soluzione delle controversie)

1. Per dirimere le controversie insorte tra i Consigli e le autorità diplomatico-consolari, le parti interessate possono rivolgersi al Ministro degli affari esteri, che deve esaminare la documentazione prodotta e pronunciarsi nel merito entro novanta giorni, sentito il Comitato di presidenza del CGIE.

Art. 27.

(Trasferimento di compiti)

1. Con l'insediamento dei Consigli di cui alla presente legge, sono ad essi trasferiti i compiti in precedenza attribuiti ai comitati degli italiani all'estero, di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni.

Art. 28.

(Regolamento di esecuzione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme regolamentari di esecuzione della legge stessa.

Art. 29.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi

annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

(Abrogazione)

1. La legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, è abrogata.

ALLEGATO 11

BOZZA DI RESOCONTO SOMMARIO DELLA RIUNIONE DEL
COMITATO DI PRESIDENZA DEL CGIE
(Roma, 29 - 30 luglio 1997)

Martedì 29 luglio - mattina

La seduta viene aperta dal Sottosegretario On. Fassino con la lettura di un messaggio di saluto (il cui testo è allegato) indirizzato dal Ministro degli Affari Esteri, On. Lamberto Dini, ai componenti il Comitato.

Si prosegue con l'illustrazione dell'ordine del giorno, il cui primo punto - approvazione del verbale della seduta del C.d.P. del 27-28 maggio - viene rinviato al termine della riunione.

L'On. Fassino introduce quindi il secondo punto, relativo allo svolgimento delle elezioni Comites. Dopo aver ricordato l'impegno dell'Amministrazione per la preparazione dell'evento, attraverso la puntuale predisposizione degli adempimenti amministrativo-contabili di competenza, e la messa in atto della campagna pubblicitaria appositamente predisposta, il Presidente si sofferma sulla valutazione politica dei risvolti della consultazione, in particolare per quanto riguarda il dato dell'affluenza alle urne.

Una prima considerazione è che il voto espresso da oltre 500.000 connazionali è un dato politicamente rilevante, che conferma l'utilità ed il rilievo dei Comites come strumento di rappresentanza democratica delle collettività, e come organismi che non sono né marginali, né in via di esaurimento del proprio ruolo.

A partire da tale premessa, prosegue l'On. Fassino, si impone una riflessione sullo scarto tra il numero degli elettori e quello dei potenziali votanti; una prima ragione è da considerarsi strutturale, legata alla diversa articolazione delle collettività. I Comites, infatti, si riferiscono a collettività per la maggior parte tradizionali, mentre le nuove realtà emigratorie si identificano di meno con l'istituto.

Altra ragione va individuata nei differenti gradi di integrazione dei nostri connazionali; se è vero che ci battiamo per l'integrazione, è anche vero che essa, dove è maggiore, attenua il bisogno di rappresentanza, soprattutto in Europa, attraverso il diritto di voto amministrativo, la partecipazione alla vita dei sindacati e la presenza nei partiti politici locali. Anche per questo, si sono registrate percentuali più alte di affluenza in alcuni Paesi dell'America Latina.

L'On. Sottosegretario si riferisce quindi alle difficoltà sovente emerse nel funzionamento dei Comites nell'ultimo mandato, che del resto sono alla base del progetto di riforma attualmente all'esame del Parlamento, e non nasconde che in alcuni casi si sono registrate carenze della stessa macchina organizzativa, anche se in generale la struttura consolare ha risposto bene.

Altre considerazioni positive attengono all'utilità della campagna informativa, in cui l'apporto di RAI International si è rivelato superiore a

quello della RAI, e alla circostanza che non ci siano state liste di partito; è altresì positivo il parziale ricambio verificatosi fra gli eletti, e la soddisfacente presenza femminile nelle liste.

L' On. Fassino conclude la sua esposizione sui risultati elettorali con un tema politico da sottoporre ai Comites: fare ciascuno una analisi approfondita su chi si è recato a votare e chi non lo ha fatto, cercando di dare risposta nella propria futura attività ad entrambe le categorie, ed evitando di entrare in una routine burocratica.

Per quanto riguarda i progetti di riforma dei Comites e del CGIE, infine, il Presidente comunica che per il disegno di legge concernente i Comites si è avuta l' opposizione del Gruppo Lega Nord alla concessione della sede deliberante in Commissione, per cui il provvedimento dovrà essere riesaminato in Aula. Circa il CGIE, l' On. Fassino fa presente di avere interessato il Sottosegretario al Tesoro On. Macciotta, per superare le difficoltà emerse nella Commissione Bilancio della Camera sulla quantificazione dei maggiori oneri previsti dal disegno di legge, e dà notizia che in considerazione dei tempi necessari all' approvazione del provvedimento, il Governo ha proposto il rinvio delle elezioni del Consiglio ad entro un anno dalla data del prossimo ottobre, al fine di svolgerle in costanza della nuova legge.

Il dibattito viene aperto dal Vice Presidente Losi, che mette in rilievo la necessità di interrogarsi sul fatto che l' 80% degli aventi diritto non si è recato alle urne. A suo avviso, i Comites non incidono sugli interessi della gente, per cui vengono a mancare motivazioni forti per votare; a meno che non siano loro attribuiti nuovi compiti, egli prosegue, i Comitati sono destinati a scomparire, almeno in Europa. Si rende comunque necessario introdurre il voto per corrispondenza.

L' On. Tremaglia, nel rilevare che occorre procedere a valutazioni puntuali per la messa a fuoco dei problemi emersi, si riferisce in particolare alla situazione dell' Anagrafe degli italiani all' estero, giudicata del tutto insufficiente, il che spiega anche il ricorso alle dichiarazioni sostitutive. In linea generale, egli auspica che si instauri un proficuo dialogo, attualmente carente, fra i Consoli e le nostre collettività, mentre concorda con il Vice Presidente Losi sull' opportunità del voto per corrispondenza.

Sul tema della riforma Comites, l' On. Tremaglia biasima la pronuncia in senso contrario del Dipartimento per gli Italiani nel Mondo, e ricorda che non solo la Lega Nord, ma anche la Rete e la Volkspartei si sono opposti all' esame del disegno in sede legislativa. Quanto alla riforma del CGIE, egli dà atto all' On. Fassino del suo impegno per la approvazione degli emendamenti, e in tema di esercizio di voto all' estero rileva che il provvedimento si trova fermo al Senato, pregando il Sottosegretario di intervenire nuovamente, come Presidenza del CGIE, sul Presidente Mancino per un sollecito esame.

Il Consigliere Luciani esprime concordanza con l' analisi sviluppata dall' On. Fassino, aggiungendo che a suo avviso, se restano come sono, i Comites perdono utilità. Egli valuta positivamente la campagna informativa predisposta dal Ministero, mentre formula riserve sul ruolo svolto da Rai

International e sul numero di seggi approntati per le votazioni. Mette infine in rilievo il significato anche simbolico rappresentato dalla visita del Ministro Dini presso il seggio di Denver il giorno delle votazioni.

Il Consigliere Guarneri premette di concordare sulla necessità di adottare il voto per corrispondenza, e chiede di conoscere quante cartoline - avviso sono state restituite per erronei indirizzi. In generale, interrogandosi sull'utilità dei Comites, sostiene che una comunità ha sempre bisogno di ritrovarsi, ed i Comitati possono assolvere a questo ruolo. Occorre peraltro rendere visibile la nostra politica verso gli italiani all'estero, ed esprime valutazioni critiche sull'immagine dell'Italia riflessa dai nostri Consolati.

Circa la riforma dei Comites, egli osserva che le modifiche proposte non sono sufficienti, mentre occorrerebbe abolire il ricorso all'autocertificazione; d'altra parte, in tema di CGIE comprende le motivazioni alla base della proposta di rinvio delle elezioni.

Il Consigliere Macrì mette in rilievo l'alta percentuale di affluenza alle urne registrata in Argentina, pur con un numero insufficiente di seggi, e si dice d'accordo con l'analisi del voto illustrata dall'On. Fassino. A suo avviso, si è registrato un parallelismo tra il grado di funzionamento dei Comites ed il numero di votanti, maggiore dove i Comitati hanno ben operato. Egli richiama la necessità di un coinvolgimento delle Autorità diplomatico-consolari nei confronti dei Comites, citando il recente esempio della visita dell'On. Vice Presidente del Consiglio Veltroni a Buenos Aires.

Il Consigliere Tassello esordisce con la considerazione che i Comites non possono più essere ritenuti rappresentativi delle comunità, e che devono compiere un grande sforzo per riaccreditarsi presso di esse. Egli aggiunge che cambiare la legge istitutiva non sarà di grande utilità, in quanto il problema è di ordine culturale, ma concorda comunque con la valutazione del Consigliere Macrì sulla rispondenza tra operato dei Comites e numero di votanti.

Il Consigliere Mangione esprime in primo luogo apprezzamento per il messaggio di saluto del Ministro Dini, e si riferisce quindi all'esperienza del voto registrata negli Stati Uniti, segnalando una certa rigidità nell'interpretazione delle norme elettorali, e la grave insufficienza dei mezzi a disposizione per l'informazione. Concorda, inoltre, con le valutazioni del Consigliere Tassello sulla portata culturale dei problemi relativi ai Comites.

Il Consigliere Barindelli dà atto dell'impegno dell'Amministrazione per la riuscita dell'esercizio elettorale, e mette in rilievo l'alta percentuale di affluenza alle urne registrata in Curitiba. Per quanto riguarda il progetto di riforma Comites, chiede di conoscere se è prevista l'abolizione delle dichiarazioni sostitutive, e sottolinea d'altra parte le possibili difficoltà per l'elezione dei Presidenti dei Comites.

Il Consigliere Vita si riferisce alla atipicità della situazione in Venezuela, ove le dichiarazioni sostitutive hanno costituito un problema. Riconosce che c'è stato un incremento dei votanti, ma sottolinea che a Caracas non sono state inviate le cartoline-avviso, a detrimento della partecipazione, e che l'ubicazione dei seggi è stata decisa dal C.E.C. in modo incoerente,

mentre solleva, su un altro versante, la questione dei cooptati e dei doppi cittadini.

Il Consigliere Moser nel suo intervento lamenta che le Associazioni nazionali non sono state coinvolte nell'evento elettorale, e che anche le forze politiche hanno svolto un ruolo marginale. Per il futuro, egli individua tre sfide: per quanto riguarda i lavori della Commissione Bicamerale, occorre da una parte prevedere l'esercizio del voto all'estero per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, dall'altra una presenza del CGIE nella ipotizzata seconda Camera; in secondo luogo, insiste sulla necessità di prevedere una delega per l'Italofonia; infine, circa il progetto di riforma del CGIE, richiama l'attenzione sulla prevista soppressione delle rappresentanze nazionali.

Dopo una precisazione del Direttore Generale Min. Ferrarin sull'opportunità, per il futuro, di escludere il ricorso alle dichiarazioni sostitutive forse utili in passato, ma ormai non più giustificate, il Sottosegretario On. Fassino prende la parola per formulare le considerazioni conclusive del dibattito.

Premesso che rappresenta un errore ostentare distacco o disinteresse verso i Comites, considerato che oltre mezzo milione di connazionali si sono recati alle urne, il Presidente osserva che occorre prendere atto del fatto che le collettività esprimono domande non sempre soddisfacenti da parte dei Comitati. Occorre, pertanto, riflettere su un programma di iniziative per le nostre collettività, già dal prossimo CdP, nella consapevolezza che non tutto può passare attraverso i Comites, anche se essi certamente non possono esser aboliti.

Martedì 29 luglio - pomeriggio

I lavori riprendono con l'esame del punto all'O.d.G. relativo al Convegno sulla condizione femminile in emigrazione. Alla luce del rinvio delle elezioni del CGIE, e conseguentemente dell'Assemblea straordinaria di settembre, il Sottosegretario Fassino propone che anche il Convegno venga rinviato per farlo coincidere con l'Assemblea ordinaria.

Essendosi registrata su tale proposta unanimità di pareri, si provvede a fissare le date dell'Assemblea e del Convegno per il 25-27 novembre 1997, e si decide di convocare sul tema del Convegno un gruppo di lavoro per l'indomani, con la partecipazione del Ministero Pari Opportunità, della Commissione Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, e dei Comitati Pari Opportunità presso i Ministeri del Lavoro e della Pubblica Istruzione.

Dopo aver brevemente trattato il punto all'o.d.g. relativo alla Relazione Triennale, a proposito del quale il Consigliere Mangione assicura che continuerà a lavorare alla sua predisposizione, il Comitato affronta il punto concernente la Legge Finanziaria 1998.

Il Consigliere Barindelli chiede di conoscere i preventivi dei capitoli di bilancio relativi al Ministero del Lavoro, per le scuole professionali, e alla Pubblica Istruzione, per gli aspetti concernenti i connazionali all'estero; il

Consigliere Tassello insiste sull'importanza del cap. 3571 del MAE, relativo all'assistenza indiretta; il Consigliere Guarneri rileva che sarebbe da aumentare il capitolo concernente le spese di funzionamento del CGIE, nonché i contributi ai COASCIT per l'assistenza scolastica; il Consigliere Mangione chiede chiarimenti su alcuni aspetti del cap. 1255, che copre anche i contributi al funzionamento dei Comites; il Consigliere Moser chiede di accertare se l'Unione Europea può contribuire al finanziamento del Convegno sulla condizione femminile in emigrazione; il Vice Presidente Losi segnala che gli Enti Gestori si trovano in difficoltà non avendo ancora ricevuto i contributi sul cap. 3577 per il 1995.

Il Direttore Generale Ferrarin precisa, a tale riguardo, che la decretazione è stata completata e che i fondi relativi sono stati sbloccati, assicurando l'impegno della Direzione Generale a seguire costantemente l'iter dei finanziamenti. Sempre a proposito del cap. 3577, il Min. Ferrarin illustra il meccanismo di finanziamento dei corsi con il contributo dei fondi europei.

Si concorda, a conclusione del dibattito, che il punto verrà ripreso nella prossima seduta del CdP per acquisire i dati di bilancio relativi agli altri Ministeri.

Il Comitato decide quindi di affrontare il tema del progetto di riforma del CGIE, sul quale intervengono numerosi Consiglieri.

Il Consigliere Guarneri si dice favorevole a prevedere l'abolizione della presenza delle Associazioni nelle Assemblee elettive dei singoli Paesi, considerato che esse sono già rappresentate attraverso i membri dei Comites; sempre a proposito delle Associazioni, il Vice Presidente Losi sottolinea il problema della loro selezione, in mancanza di criteri certi, osservazione cui si associa il Consigliere Macri; il Consigliere Mangione ricorda che le situazioni sono diverse a seconda dei Paesi (negli Stati Uniti, sono molto diffuse le Associazioni locali) e afferma che la loro presenza va conservata, anche se potrebbe essere ridotta a una quota del 10% dei votanti; a tale proposta non si dice contrario il Consigliere Tassello, mentre il Consigliere Barindelli chiede maggiori elementi sui criteri di selezione.

Nel riconoscere la complessità del problema, il Sottosegretario Fassino si dice contrario all'eliminazione completa delle Associazioni dal procedimento elettorale per il CGIE; invita al riguardo la Segreteria a predisporre un progetto di emendamento, che sarà esaminato da egli stesso e dall'On. Tremaglia prima dell'eventuale invio ai Gruppi parlamentari.

Passando al punto "varie ed eventuali", il Consigliere Macri domanda che risulti a verbale la sua richiesta di un membro aggiuntivo per l'Argentina nella tabella di ripartizione dei componenti il CGIE. Il Consigliere Barindelli, da parte sua, ribadisce la richiesta che al Brasile venga attribuito un membro aggiuntivo nella predetta tabella, e richiama la delicata situazione in Curitiba dovuta al Console Generale Alessio.

Il Consigliere Moser rammenta la sua proposta di istituire un "Difensore civico" in ciascuna Ambasciata, figura eventualmente da inserire nel progetto di legge di riforma del CGIE, proposta su cui l'On. Fassino esprime perplessità.

Il Consigliere Vita si riferisce al problema dei cooptati in Venezuela, ove la legislazione locale sfavorisce i doppi cittadini. Viene deciso di sottoporre la questione all'esame del Servizio del Contenzioso Diplomatico.

Il Consigliere Mangione, cui si associa il Consigliere Luciani, solleva la questione del rimborso delle spese di viaggio ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni Inter-Comites, chiedendo alla Segreteria di esaminare possibili soluzioni.

Passando al punto relativo all'approvazione del verbale della seduta del 27-28 maggio, il Consigliere Luciani chiede che in esso sia inserita la sua richiesta di provvedere all'abbonamento al servizio "Eco della Stampa" per i membri del CdP, considerando che non può più contarsi sull'opera di un apposito Addetto-Stampa.

Viene, di seguito, concordato l'ordine del giorno della prossima riunione del CdP, fissata nei giorni 1 - 2 ottobre:

1. Approvazione del verbale della riunione del C.d.P. del 29-30 luglio u.s.
2. Convegno sulla condizione femminile in emigrazione e preparazione
Assemblea ordinaria di novembre
3. Sviluppi legislativi sull'esercizio del voto all'estero
4. Legge Finanziaria 1998. Adempimenti di competenza
5. Patronati
6. Informazione (stampa e televisione)
7. Relazione Triennale
8. Informativa su nuova normativa cooperazione allo sviluppo
9. Varie ed eventuali

Mercoledì 30 luglio - mattina

Con la Presidenza dell' On. Fassino, i lavori del Comitato riprendono per l'esame del punto relativo alla Cooperazione allo sviluppo, sul quale svolge una relazione il Responsabile del Coordinamento attività legislative della DGCS, Cons. De Agostini.

Questi premette che il testo del progetto di riforma della legge sulla Cooperazione allo sviluppo, sebbene approntato, non è stato ancora sottoposto al concerto formale dei Ministeri interessati, e che esso dovrebbe essere presentato, dopo la pausa estiva, dal Ministro Dini al Consiglio dei Ministri.

Quanto alle linee ispiratrici della riforma, il Cons. De Agostini illustra che esse si basano sulla distinzione dei ruoli tra i diversi soggetti della Cooperazione. Il Parlamento eserciterà il controllo, attraverso l'esame di una relazione annuale, e fornirà le linee di una programmazione triennale; il Consiglio dei Ministri adotterà dal canto suo gli indirizzi generali, sulla base della programmazione annuale approvata da un Comitato allargato, che sostituirà l'attuale Comitato Direzionale.

Le attività tecniche, prosegue l'oratore, saranno svolte da una apposita Agenzia per l'aiuto pubblico allo sviluppo, cui sarà affiancato un Centro per

la Formazione, mentre un nuovo ruolo sarà riservato al volontariato e alle ONG, ed i crediti d'aiuto saranno "slegati".

Per quanto riguarda le risorse, conclude il Cons. De Agostini, per il 1997 sono stanziati 572 miliardi di lire, che aumentano a 2700 con l'aiuto multilaterale. Ciò pone il nostro Paese, con una percentuale dello 0,17% del PNL, al penultimo posto nella graduatoria dei Paesi OCSE.

Il dibattito viene aperto dal Consigliere Moser, che chiede di conoscere come vengano coinvolte le nostre comunità all'estero, considerato che di esse non vi è cenno nel progetto di riforma, e sottolinea la opportunità di prevedere la presenza di almeno un rappresentante del CGIE nel previsto Comitato allargato.

Il Consigliere Macrì rileva che in Argentina è stato portato avanti, con i fondi della cooperazione italiana, un programma di edilizia popolare, di cui nessuna percentuale è stata riservata ai nostri connazionali, e in generale auspica che siano presenti meccanismi per favorire le joint-ventures per quei Paesi che non rientrano tra i beneficiari di cooperazione.

L'On. Tremaglia osserva in primo luogo che da lungo tempo è sentita l'esigenza di una riforma della Cooperazione, strumento essenziale di politica estera. Nel merito, egli concorda con le considerazioni dei Consiglieri Moser e Macrì, nel senso che le nostre comunità devono essere coinvolte e che ciò può avvenire attraverso l'inserimento del CGIE negli organismi previsti dalla nuova legge.

Mentre il Consigliere Barindelli fa notare che la Germania opera in quei Paesi ove sono presenti i tedeschi, indipendentemente dalle indicazioni dell'OCSE, il Consigliere Mangione ricorda che il tema della cooperazione allo sviluppo è stato affrontato già dalla 2° Conferenza nazionale dell'emigrazione, e che occorre muoversi su due livelli: favorire le aziende italiane locali, e curare le fasce più deboli delle collettività all'estero.

Il Consigliere Tassello esprime sdegno per il fatto che solo lo 0,17% del PNL è destinato ai PVS, e nel concordare sulla necessità di coinvolgere le nostre collettività, chiede in particolare di dare riconoscimento alle attività di volontariato delle comunità italiane all'estero.

Nella sua replica ai diversi interventi, il Cons. De Agostini assicura di aver preso nota delle richieste avanzate, e precisa che, da una parte, la lista dei Paesi beneficiari è stabilita in sede OCSE mentre le priorità saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, dall'altra che l'individuazione delle singole iniziative è condotta d'intesa con i Paesi riceventi l'aiuto.

L'On. Fassino conclude la discussione sul punto indicando che indirizzerà una lettera al Sottosegretario Sen. Serri per informarlo dell'andamento del dibattito e sottolineare l'indicazione emersa di inserire il CGIE nel progetto di riforma. Egli propone inoltre di invitare lo stesso Sen. Serri, o il Direttore Generale Min. Bruni, alla prossima seduta del C.d.P..

I lavori del Comitato terminano per permettere la riunione del Gruppo di lavoro per la preparazione del Convegno sulla condizione della donna in emigrazione.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4
ELEZIONI COMITES

STATO	SEDE	ELETTORI COMITES 91	VOTANTI COMITES 91	%	ELETTORI COMITES 97	VOTANTI COMITES 97	%
EUROPA							
AUSTRIA	CG INNSBRUCK	0	0	0,00	0	0	0,00
	CO VIENNA	2.529	209	8,26	0	0	0,00
	totale paese	2.529	209	8,26	0	0	0,00
BELGIO	CG ANVERSA	3.940	699	17,74	5.502	531	9,65
	CG CHARLEROI	38.403	9.576	24,94	41.957	7.110	16,95
	CG LIEGI	24.097	9.728	40,37	49.855	7.404	14,85
	CO BRUXELLES	24.726	6.253	25,29	44.122	5.920	13,42
	VC MONS	24.460	7.137	29,18	24.543	5.039	20,53
	AC GENK	15.965	4.316	27,03	17.260	2.873	16,65
	AC LA LOUVIERE	25.279	7.610	30,10	29.224	6.056	20,72
	AC NAMUR	6.024	1.492	24,77	8.801	1.153	13,10
	totale paese	162.894	46.811	28,74	221.264	36.086	16,31
DANIMARCA	AM COPENAGHEN	0	0	0,00	2.942	158	5,37
FRANCIA	CG LIONE	31.182	5.213	16,72	40.560	5.735	14,14
	CG MARSIGLIA	19.828	5.308	26,77	25.349	2.885	11,38
	CG METZ	32.624	8.686	26,62	52.763	8.637	16,37
	CG NIZZA	21.897	2.715	12,40	22.740	2.425	10,66
	CG PARIGI	56.206	11.441	20,36	69.403	9.955	14,34
	CO BASTIA	5.070	633	12,49	5.432	242	4,46
	CO CHAMBERY	9.241	1.711	18,52	13.769	3.160	22,95
	CO GRENOBLE	16.339	1.977	12,10	29.269	1.497	5,11
	CO LILLA	13.715	3.770	27,49	27.197	2.608	9,59
	CO MULHOUSE	6.487	2.174	33,51	13.280	2.115	15,93
	CO TOLOSA	2.411	516	21,40	7.247	613	8,46
	VC BORDEAUX	3.255	464	14,25	7.121	372	5,22
	AC DIGIONE	5.443	878	16,13	8.446	863	10,22
	totale paese	223.698	45.486	20,33	322.576	41.107	12,74
GERMANIA	CG AMBURGO	10.417	1.150	11,04	11.124	1.179	10,60
	CG BERLINO	3.746	813	21,70	5.696	980	17,21
	CG COLONIA	64.191	10.822	16,86	81.410	9.262	11,38
	CG FRANCOFORTE	63.999	9.222	14,41	67.479	8.859	13,13
	CG HANNOVER	11.250	1.625	14,44	17.751	1.221	6,88
	CG MONACO	27.351	4.785	17,49	44.805	4.816	10,75
	CG STOCCARDA	48.250	11.942	24,75	82.366	16.432	19,95
	CO DORTMUND	22.323	3.613	16,19	37.849	4.343	11,47
	CO FRIBURGO	17.100	6.542	38,26	30.657	6.395	20,86
	CO NORIMBERGA	15.323	2.833	18,49	21.289	2.870	13,48
	CO SAARBRUCKEN	8.677	2.383	26,84	15.828	3.147	19,88
	AC MANNHEIM	8.508	2.161	25,40	7.993	1.480	18,52
	AC WOLFSBURG	6.187	2.403	38,84	6.125	1.452	23,71
	totale paese	307.522	60.294	19,61	430.372	62.436	14,51
G. BRETAGNA	CG LONDRA	40.999	10.560	25,76	54.775	6.791	12,40
	CG EDIMBURGO	7.222	1.610	22,29	8.022	1.588	19,80
	CG MANCHESTER	20.026	4.226	21,10	23.848	2.844	11,93
	VC BEDFORD	9.462	4.795	50,68	13.203	2.778	21,04
totale paese		77.709	21.191	27,27	99.848	14.001	14,02
GRECIA	CO ATENE	2.572	526	20,45	4.615	490	10,62
LUSSEMBURGO	CO E. SUR ALZETTE	15.337	4.870	31,75	15.269	3.019	19,77

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4
ELEZIONI COMITES

STATO	SEDE	ELETTORI COMITES 91	VOTANTI COMITES 91	%	ELETTORI COMITES 97	VOTANTI COMITES 97	%
ARGENTINA	CG BAHIA BLANCA	9.313	6.091	65,40	16.641	5.342	32,10
	CG BUENOS AIRES	240.381	126.889	52,79	210.970	68.002	32,23
	CG CORDOBA	32.571	21.460	65,89	32.075	14.222	44,34
	CG LA PLATA	57.705	64.513	0,00	69.267	32.880	47,47
	CG ROSARIO	22.885	16.794	73,38	51.291	13.100	25,54
	CO MAR DEL PLATA	30.026	19.786	65,90	41.173	18.831	45,74
	CO MENDOZA	17.180	10.724	62,42	18.472	5.991	32,43
	AC MORON	0	0	0,00	47.600	15.715	33,01
	AC L. DE ZOMORA	0	0	0,00	30.340	14.491	47,76
totale paese		410.061	266.257	64,93	517.829	188.574	36,42
BRASILE	CG SAN PAOLO	48.000	46.706	97,30	143.054	28.575	19,97
	CG RIO D. JANEIRO	32.418	5.521	17,03	32.702	9.159	28,01
	CG PORTO ALEGRE	5.002	1.480	29,59	23.241	5.597	24,08
	CG CURITIBA	16.314	14.248	87,34	30.366	16.575	54,58
	CO BELO HORIZONTE	1.594	645	40,46	6.378	1.340	21,01
	CO RECIFE	0	0	0,00	3.749	993	26,49
totale paese		103.328	68.600	66,39	239.490	62.239	25,99
	CILE AM SANTIAGO	12.765	7.570	59,30	25.152	7.021	27,91
	COLOMBIA AM BOGOTA	4.506	834	18,51	7.061	1.697	24,03
	PERU AM LIMA	9.678	1.998	20,64	18.923	6.779	35,82
	URUGUAY CO MONTEVIDEO	23.488	10.566	44,98	40.163	11.841	29,48
VENEZUELA	CG CARACAS	32.170	18.444	57,33	95.653	12.740	13,32
	CO MARACAIBO	4.693	2.602	55,44	11.329	3.130	27,63
totale paese		36.863	21.046	57,09	106.982	15.870	14,83
TOT. AREA		600.689	376.871	62,74	955.600	294.021	30,77
AFRICA							
SUD AFRICA	CG JOHANNESBURG	16.037	3.698	23,06	15.628	2.959	18,93
	CO CAPE TOWN	3.730	1.678	44,99	5.076	1.065	20,98
	CO DURBAN	2.776	929	33,47	3.153	715	22,68
totale paese		22.543	6.305	27,97	23.857	4.739	19,86
	TUNISIA AM TUNISI	0	0	0,00	2.016	689	34,18
TOT. AREA		22.543	6.305	27,97	25.873	5.428	20,98
TOT. GENERALE		1.770.961	668.314	37,74	2.642.095	542.950	20,55

ALLEGATO 12

PROPOSTA DI RIFORMA DELLA LEGGE ISTITUTIVA DEL
CGIE

Approvata dalla Presidenza del Consiglio Generale
degli Italiani all'Estero il 25 ottobre 1996

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE ISTITUTIVA DEL CGIE**Premesse**

Il quadro politico italiano è tuttora monco della rappresentanza di quella parte della Nazione che non risiede in Italia, ma contribuisce con il proprio lavoro all'estero alla ricchezza nazionale ed allo sviluppo complessivo del Paese. L'assenza di tale riconoscimento lascia un vuoto di partecipazione democratica per una consistente parte della nazione italiana.

La piena rappresentanza delle comunità italiane all'estero -- nella loro variegata e molteplice condizione sociale, economica, culturale e politica, -- può realizzarsi soltanto attraverso il pieno godimento dell'esercizio in loco del diritto di voto con l'elettorato attivo e passivo e deve esprimersi nell'intreccio di responsabilità ed impegno della futura componente parlamentare eletta direttamente dai nostri connazionali all'estero con un CGIE razionalizzato e dotato di strumenti volti a garantirne l'efficienza e l'autonomia.

L'attribuzione di una rappresentanza parlamentare agli italiani all'estero non esaurisce il ruolo del CGIE, ma al contrario lo esalta, poichè il CGIE ha una funzione di rappresentatività di carattere generale nei rapporti tra l'Italia e le nazioni di accogliimento, in termini di tradizione, lingua, cultura ed istanze di tipo economico e costituisce una grande potenzialità nel processo di internazionalizzazione dell'Italia.

Pertanto, pur nel perdurare di condizioni lesive della dignità degli italiani all'estero e del loro diritto di partecipazione democratica alla vita dell'Italia -- ed a prescindere dall'azione che il CGIE intende continuare a svolgere per sollecitare il Parlamento italiano ad approvare una legge di riforma costituzionale per l'esercizio del diritto di voto, nel senso già indicato dal CGIE con il suo documento dell'ottobre del 1992, -- il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero propone una revisione della propria legge istitutiva che consenta di superarne le attuali carenze e definirne natura, prerogative, funzioni, compiti e poteri, secondo le linee indicate nell'allegata bozza di revisione dell'articolato della legge 6.11.89, n. 368.

A tale proposta si è giunti attraverso un approfondito dibattito svolto in seno al CGIE, con l'apporto dei suggerimenti delle rappresentanze democratiche locali degli italiani all'estero -- (COMITES) -- e dell'associazionismo democratico organizzato a livello nazionale e locale.

Il CGIE ha proceduto alla costituzione di uno specifico Gruppo di Lavoro, che si è riunito più volte, ha analizzato tutti i contributi già citati, l'esperienza vissuta in oltre quattro anni di mandato, le limitazioni ed ostacoli al proprio operato, derivanti sia dalla legge istitutiva che dalle interpretazioni restrittive della legge stessa.

I risultati della disamina all'interno del Gruppo di Lavoro sono stati presentati all'Assemblea Plenaria del CGIE nel corso della riunione dell'autunno 1995 e sono stati oggetto di ulteriore discussione e di delibera assembleare con riferimento ai punti sui quali il Gruppo di Lavoro non era riuscito ad offrire soluzioni univoche o, come si è preferito dire, a raggiungere una "sofferata unitarietà" fra le diverse componenti del Consiglio.

Da questo lungo percorso di analisi sono emerse le condizioni minime che possono consentire al Consiglio Generale degli Italiani all'Esterio di adempiere con piena efficacia ai propri compiti ed alle proprie funzioni e che sono qui di seguito riportate:

- * la definizione della sua **natura**, come organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero";

- * la revisione della sua **composizione**, limitata ai Consiglieri eletti in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e nominati in rappresentanza delle Associazioni Nazionali dell'Emigrazione, le cui denominazioni dovranno essere definite in base alla legislazione vigente e ad una verifica dell'effettiva consistenza ed operatività delle associazioni stesse;

- * la sostanziale modifica dell'**organigramma** interno, che prevede, oltre l'Assemblea ed il Comitato di Presidenza, le Commissioni permanenti per aree continentali e per tematiche dell'emigrazione, i Gruppi di Lavoro ad hoc ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

- * la presa d'atto che il **Presidente del CGIE** deve essere espressione delle comunità italiane all'estero pur attribuendo al Ministro degli Affari Esteri il diritto di partecipare a tutte le riunioni del CGIE e del Comitato di Presidenza;

- * la piena **autonomia della Segreteria e della gestione economica** del bilancio del CGIE;

- * il mantenimento della sede presso il MAE, pur nella piena libertà di decidere il luogo in cui tenere di volta in volta le riunioni dei propri organismi istituzionali;

- * un più ampio spazio di intervento riconosciuto al CGIE mediante l'attribuzione del **parere obbligatorio** in tutte le materie relative al mondo dell'emigrazione ed oggetto di legislazione da parte degli organi dello Stato e delle Regioni;

- * un maggiore riconoscimento della propria dignità istituzionale, anche mediante l'obbligo fatto ai richiedenti dei pareri del CGIE di motivare le proprie decisioni difformi da quelle del CGIE e comunque fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie ad una corretta formazione di tali pareri;

* il compenso al lavoro svolto dai Consiglieri venga compensato secondo i principi costituzionali che si applicano a tutti gli incarichi elettivi; il rimborso delle spese documentate nelle quali incorrono i Consiglieri nell'esercizio delle proprie funzioni; la copertura assicurativa per malattie ed incidenti che li colpiscano nel corso dell'espletamento dei propri compiti;

* la necessità che almeno una volta l'anno i Consiglieri del CGIE dei singoli Paesi si riuniscano insieme all'INTERCOMITES oppure ai Presidenti dei COMITES costituiti nel Paese che rappresentano, con la partecipazione dell'Ambasciatore e dei Consoli, per mantenere uno stretto contatto con le rappresentanze democratiche delle comunità e dibattere le istanze comuni.

Il CGIE raccomanda inoltre che:

* una volta approvata la legge di riforma costituzionale per l'esercizio in loco del voto per gli italiani all'estero, vengano inseriti fra gli esperti, che hanno diritto di partecipare alle assemblee del CGIE, i rappresentanti eletti dagli italiani all'estero alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica;

* venga meglio definito il rapporto tra il CGIE ed il Dipartimento per gli Italiani nel Mondo.

Il Relatore
Silvana Mangione

LEGGE 6.11.89/n. 368**Istituzione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero****ART. 1**

1. E' istituito il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.

2. Il CGIE, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 3 e 35 della Costituzione, al fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali.

ART. 2

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1 il CGIE provvede a:

a) esaminare, in armonia con lo sviluppo economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità

**TESTO PROPOSTO o OSSERVAZIONI
del CGIE**

(immutato)

(aggiungere di seguito) Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero.

(aggiungere nel corpo dell'articolo)

2. Il CGIE, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane e di origine italiana all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero, di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali e il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in Via di Sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo.

(immutato)

(immutato)

medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Governo, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle Regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

(immutato)

c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla elaborazione degli stessi;

(immutato)

d) elaborare una relazione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi del triennio precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo.

(immutato)

(aggiungere)

e) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione.

ART. 3

1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sugli orientamenti del Governo concernenti le seguenti materie:

(immutato)

a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

(immutato)

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale e previdenziale;

(immutato)

c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di

(immutato)

formazione professionale, organi di stampa e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e promozione sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) informazioni e programmi radio-televisivi per le comunità italiane all'estero;

(immutato)

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

(immutato)

2. Il Governo può chiedere il parere del CGIE su qualunque questione concernente le comunità italiane all'estero o le tematiche migratorie, anche non rientrate tra quelle sopraelencate.

(sostituito da)

2. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni di rilevante interesse per le comunità italiane all'estero affrontate da Governo e Regioni.

3. Le Regioni possono chiedere il parere del CGIE sui problemi concernenti le attività di loro competenza nei confronti delle rispettive comunità all'estero o le misure adottate a favore di coloro che decidono di rimpatriare.

(sostituito da)

3. Viene fatto carico alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti territoriali di fornire prontamente le informazioni in materia di competenza del CGIE.

4. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di Presidenza di cui all'art. 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

(immutato)

5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta.

(immutato)

(aggiungere)

6. Al richiedente viene fatto carico di motivare le proprie decisioni contrarie o difformi dal parere del CGIE.

ART. 4

1. Il CGIE è composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del

(sostituito da)

1. Il CGIE è composto da 75 membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e dieci nominati con decreto del Presi-

Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I sessantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli artt. 13 e 14 e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, sono rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.

5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

- a) dieci dalle organizzazioni nazionali che operano nel settore dell'emigrazione;
- b) sette dai partiti politici presenti in Parlamento;
- c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
- d) uno dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana;
- e) uno della Federazione Unitaria della Stampa Nazionale all'Estero;

f) uno dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori frontalieri.

ART. 5

1. I membri del CGIE rimangono

dente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza delle Associazioni Nazionali dell'Emigrazione così come indicate nel DPR.....

(immutato)

(immutato)

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, **possono essere** rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.

(s o p p r e s s o)

(dizione sostituita da)

in carica per una durata equivalente a quella prevista per i Comitati dell'emigrazione italiana (COEMIT) e possono essere eletti o nominati per non più di due mandati consecutivi.

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

ART. 6

1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un esperto designato da ognuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

d) sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome;

e) un rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

Comitati degli Italiani all'Estero (COMITES)
oppure (ove venga approvata la modifica alla legge istitutiva dei COMITES) **Consigli degli Italiani all'Estero (CONSITES)**

(immutato)

(immutato)

(immutato)

(immutato)

(apportare le variazioni rese necessarie da recenti provvedimenti)

**(aggiungere)
e uno dal Dipartimento per gli Italiani nel Mondo;**

**(aggiungere)
scelti fra coloro che abbiano particolari responsabilità ed esperienza nel campo dell'emigrazione;**

(immutato)

f) un esperto designato dalla RAI-TV;

g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

(sostituito da)

f) due esperti designati rispettivamente uno dalla RAI-TV e uno dalle Radio e Televisioni nazionali private;

(immutato)

(immutato)

(aggiungere)

i) 7 rappresentanti dei Gruppi parlamentari;

l) 7 rappresentanti di Patronati promossi da Sindacati di lavoratori sia dipendenti che autonomi che abbiano uffici all'estero e che siano rappresentati nel CNEL;

m) un rappresentante della Federazione Nazionale della Stampa;

n) un rappresentante della Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero.

2. Il Comitato di Presidenza può invitare a partecipare a singole sessioni dei lavori del CGIE, con solo diritto di parola, sino a 20 personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE.

3. Il Presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei De-

2. Il Comitato di Presidenza può invitare a partecipare ai **lavori del CGIE, del Comitato di Presidenza, delle Commissioni continentali e delle Commissioni di Lavoro**, con solo diritto di parola, sino a 20 personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, **rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno.**

(immutato)

putati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

ART. 7

1. Il CGIE è presieduto dal Ministro degli affari esteri o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato delegato ai problemi delle comunità italiane all'estero.

2. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente rappresentante delle comunità italiane all'estero, di cui all'art. 9, comma 1.

ART. 8

1. Il CGIE è convocato dal Presidente in via ordinaria due volte l'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza, per i quali il presidente può stabilire un termine minore, inferiore ai dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

(sostituito da)

1. Il CGIE elegge nel suo seno il Presidente fra i rappresentanti delle comunità italiane all'estero.

(sostituito da)

2. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate a rotazione dai Vice presidenti, di cui all'art. 9, comma 1.

(aggiungere)

3. Il Ministro degli Affari Esteri e il Sottosegretario di Stato con delega per l'Emigrazione partecipano di diritto alle riunioni del CGIE e del Comitato di Presidenza, con diritto di proposta.

(immutato)

(immutato)

3. Il CGIE esamina ed approva la relazione triennale e le prospettive delle comunità italiane all'estero, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di Presidenza.

4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

5. Le riunioni del CGIE si tengono a Roma e sono pubbliche salva diversa decisione del comitato di Presidenza.

(modificare)

di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 2

(immutato)

(sostituito da)

5. Le riunioni del CGIE e del Comitato di Presidenza si tengono a Roma, salva diversa decisione del Comitato di Presidenza. Le assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.

ART. 8 bis

Il CGIE si articola in:

1. Assemblea Plenaria;

2. Comitato di Presidenza;

3. Commissioni per aree Continentali: Europa ed Africa del Nord; America Latina; Paesi Anglofoni extraeuropei (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa) che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte a margine delle assemblee plenarie ordinarie. Le Commissioni per aree continentali sono presiedute dal Vice Presidente eletto per quell'area, che può essere coadiuvato da personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato;

4. Commissioni di Lavoro per tematiche dell'emigrazione che si riuniscono quando e dove necessario;

5. Gruppi di Lavoro ad hoc, che il CGIE costituisce laddove ne ravvisi la necessità;

6. Collegio dei Revisori dei Conti nominato dall'Assemblea.

ART. 8 ter

1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli Affari Esteri.

2. Le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro si tengono presso il MAE salvo diversa decisione del Comitato di Presidenza.

3. Le riunioni delle Commissioni per aree Continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

ART. 9

1. Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di Presidenza, composto, oltre che dal presidente, da due vice presidenti e da dieci membri, dei quali un vice presidente e sei membri devono essere rappresentanti delle comunità italiane all'estero.

2. Per tali elezioni ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per i vice presidenti e sei nomi per gli altri componenti del Comitato di Presidenza. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Il Comitato di Presidenza si riunisce sei volte l'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio.

(sostituito da)

1. Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di Presidenza, composto, oltre che dal presidente, da un Vice presidente per ognuna delle aree Continentali definite all'art. 8 bis, comma 3, da un Vice presidente eletto in rappresentanza delle Associazioni Nazionali dell'Emigrazione, da un Segretario e da tre membri per ognuna delle aree Continentali definite all'art. 8 bis, comma 3.

(da sostituire con articolo che preveda votazioni successive con schede separate per l'elezione del Presidente, dei Vice presidenti, del Segretario e dei componenti il Comitato di Presidenza)

3. Il Comitato di Presidenza si riunisce almeno sei volte l'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Con-

siglio.

4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione triennale ed il coordinamento dei lavori delle Commissioni.

5. Il Comitato di Presidenza fissa l'ordine di giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.

6. In occasione delle riunioni del CGIE il Comitato di Presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti che di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'art. 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare.

7. Il Comitato di Presidenza riferisce al CGIE sull'attività svolta.

ART. 10

1. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a Consigliere d'Ambasciata.

2. I servizi di segreteria sono svolti da personale dipendente

(aggiungere, di seguito)
e la gestione dei fondi di finanziamento del CGIE.

(immutato)

(integrare)
In occasione delle riunioni del CGIE, **del Comitato di Presidenza, delle Commissioni Continentali e delle Commissioni di Lavoro**

(aggiungere, di seguito)
Il CGIE si fa carico delle loro eventuali spese di viaggio e soggiorno.

(immutato)

(sostituito da)
1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente dalla Pubblica Amministrazione, all'uopo comandato, il cui numero e qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con quelli del Tesoro e per la Funzione Pubblica.

(sostituito da)
2. La segreteria del CGIE è af-

dalla Pubblica Amministrazione all'uopo comandato, il cui numero e qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli del tesoro e per la funzione pubblica.

fidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

3. Il funzionario responsabile ed il personale della segreteria del CGIE non sono contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.

ART. 11

1. I membri del CGIE rappresentanti le comunità italiane all'estero hanno diritto di partecipare alla riunioni dei COEMIT costituiti nei Paesi in cui risiedono.

(sostituire COEMIT con COMITES o CONSITES)

2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

(aggiungere, di seguito)
Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai Consoli ed ai Presidenti dei COMITES [o CONSISTES] ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei consiglieri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio.

3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di Presidenza.

(immutato)

ART. 12

1. Ai membri del CGIE estranei all'amministrazione statale, per partecipazione alle riunioni

(sostituito da)
1. Ai Consiglieri a pieno titolo del CGIE spettano:

ni previste dagli artt. 8, 9, comma 3, e 11, comma 2, copertono il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura prevista dalle norme vigenti per le missioni plenarie effettuate in territorio nazionale dai dipendenti statali dell'VIII qualifica funzionale.

un compenso per il lavoro svolto pari a quello previsto per cariche elettive simili; copertura delle spese di viaggio e rimborsi forfettari delle spese di soggiorno sostenute per le riunioni che si tengono fuori della città di residenza; indennizzi di spese documentate che consentano ai consiglieri di mantenere contatti fra loro e con l'associazionismo democratico e le istituzioni politiche anche locali; la copertura assicurativa contro malattie ed incidenti.

ART. 13

1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da un'assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COEMIT regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e dai rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30% dei componenti dei COEMIT per i Paesi europei e del 45% per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dell'art. 4 e dalle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire sul piano della rappresentanza il pluralismo associativo.

(immutato, eccetto che per l'aggiornamento della dizione COEMIT a **COMITES** o **CONSITES**)

2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario.

(soppresso)

ART. 14

1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COEMIT, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi

(immutato, eccetto che per l'aggiornamento della dizione COEMIT a **COMITES** o **CONSITES**)

doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 4.

ART. 15

1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei sessantacinque membri del CGIE di cui all'art. 4, comma 2, si provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo tempo, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.

(immutato)

2. Le rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri.

(immutato)

3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei ventinove membri del CGIE designati ai sensi dell'art. 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.

(modificare il numero dei membri designati ai sensi delle modifiche dell'art. 4, comma 1)

4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

ART. 16

1. Le spese per il funzionamento della segreteria e quelle relative al CGIE, comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori dalla sede dove si tiene la riunione, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.100 milioni per l'anno 1989, in lire 800 milioni per l'anno 1990 e in lire 800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989/91, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 lo specifico accantonamento "istituzione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero" e quanto a lire 600 milioni per l'anno 1989, a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, quota parte dell'accantonamento "Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri ed il potenziamento del servizio diplomatico consolare".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(sostituito da)

1. Il bilancio del CGIE graverà su apposito capitolo autonomo del bilancio dello Stato la cui responsabilità di gestione è affidata al CGIE.

(valutazioni da adeguare)

(immutato)

ART. 17

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalità e i termini per l'elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei ventinove membri di cui all'art. 4, comma 5.

(immutato)

(sostituire il nuovo numero fissato dal legislatore)

2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà, ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri.

(immutato)**ART. 18**

1. E' soppresso il Comitato consultivo degli italiani all'estero di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221.

(immutato)

2. E' abrogato l'art. 3 della legge 18 marzo 1976, n. 64.

(immutato)**ART. 19**

Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.

(*) **PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI RIFORMA
DELLA LEGGE ISTITUTIVA DEL C.G.I.E**
(approvata dal Comitato di Presidenza del C.G.I.E. il 25 ottobre '95)

Modifica all' art.5 della legge istitutiva lettera 1) come segue :

1) sette rappresentanti dei Patronati maggiormente rappresentativi promossi da organizzazioni di lavoratori e che abbiano uffici all' estero.

firma dei presentatori

Alcide Barcella, Bontel.
Giuseppe Mangione, Ferd. Berni
Boer *Poliboff* *Barbieri*
P. Taurio
Giuseppe
Longo noni
Traversi
Di Tola
Giovanni
Donatoni
Bianchi Tures

ALLEGATO 12-bis

30-6-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

Art. 8.

Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo saranno risolte per via negoziale tra le Parti Contraenti.

Art. 9.

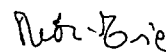
1. Ciascuna Parte Contraente notificherà all'altra di avere adempiuto le procedure di legge interne necessarie all'approvazione del presente Accordo, il quale entrerà in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica.

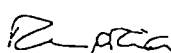
2. Il presente Accordo resterà in vigore per cinque anni e sarà rinnovato automaticamente per uguali periodi, a meno che una delle parti Contraenti manifesti con nota diplomatica la decisione di non rinnovarlo sei mesi prima della data di scadenza.

3. Il presente accordo potrà essere modificato, attraverso lo scambio di note diplomatiche, d'intesa fra le Parti Contraenti. Le modifiche entreranno in vigore in conformità al paragrafo 1 di questo articolo.

4. La denuncia del presente accordo non influenzerà lo svolgimento dei programmi e dei progetti in corso, salvo che le Parti Contraenti convengano diversamente.

Fatto a Roma, il 12 febbraio del 1997, in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.


Per il Governo della
Repubblica Italiana


Per il Governo della
Repubblica Federativa del Brasile

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4104):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 5 agosto 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 settembre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 26 febbraio 1998.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3151):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1º aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 13 maggio 1998.

Relazione scritta annunciata il 2 giugno 1998 (atto n. 3151/A) - relatore sen. BASINI).

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1998.

98G0247

LEGGE 18 giugno 1998, n. 198.

Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è inserito il seguente:

«1-bis. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero».

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: «il mantenimento dell'identità culturale» sono inserite le seguenti: «e linguistica» e dopo le parole: «comunità locali» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «sviluppo» sono inserite le seguenti: «politico, culturale»;

b) alla lettera b), dopo la parola: «Governo» sono inserite le seguenti: «o dei Presidenti dei due rami del Parlamento»;

c) alla lettera c), dopo la parola: «collaborando» sono inserite le seguenti: «alla organizzazione e»;

d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero»;

e) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo»;

30-6-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

f) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «sugli orientamenti del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «sulle proposte del Governo»;

b) alla lettera b), dopo la parola: «sociale» è inserita la seguente: «, assistenziale»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero»;

d) alla lettera d), dopo la parola: «radiotelevisivi» sono inserite le seguenti: «e informatizzati».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.

1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono abrogati.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difforni dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari».

Art. 4.

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere».

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;

c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)».

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati»;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato di presidenza può inviare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a 20 personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri».

30-6-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: «potranno designare» sono inserite le seguenti: «fino a sette».

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Il Ministro degli affari esteri è presidente del CGIE.

2. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.

3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo».

Art. 8.

1. All'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «presidente», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «segretario generale» e la parola: «presidenza» è sostituita dalle seguenti: «segreteria generale»;

b) al comma 3, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «annuale»;

c) il comma 5 è abrogato.

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. — 1. Il CGIE si articola in:

a) Assemblea plenaria;

b) Comitato di presidenza;

c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area;

d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;

e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità.

Art. 8-ter. — 1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.

2. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari

esteri, salva diversa decisione del comitato di presidenza. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.

3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

4. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti».

Art. 10.

1. All'articolo 9 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), da un vicesegretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali.

2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1»;

b) al comma 3, dopo le parole: «si riunisce» è inserita la seguente: «almeno»;

c) al comma 4, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «annuale»; dopo le parole: «attività delle commissioni» sono aggiunte le seguenti: «, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree conti-

30-6-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

mentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno»;

e) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: «con apposita relazione scritta».

Art. 11.

1. L'articolo 10 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — 1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo concordato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.

2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione».

Art. 12.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «COEMIT» è sostituita dalla seguente: «COMITES».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è inserito il seguente:

«2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio».

Art. 13.

1. L'articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — 1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonché un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a L. 400.000 giornaliere,

ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a L. 2.000.000 annue, aumentato a L. 3.000.000 annue per i componenti del comitato di presidenza e a L. 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione».

Art. 14.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «COEMIT», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «COMITES».

Art. 15.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: «COEMIT» è sostituita dalla seguente: «COMITES».

Art. 16.

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

«1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il comitato di presidenza indica alla segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo».

Art. 17.

1. È istituita la conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

2. La conferenza è convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede; in caso di suo impedimento, la Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri.

3. La conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e dal segretario generale del CGIE:

a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi delle comunità italiane all'estero;

b) dal Ministro della pubblica istruzione;

c) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

e) dal Ministro competente per le politiche relative agli italiani all'estero, ove nominato;

f) dai presidenti delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

30-6-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

g) dai presidenti e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome;

h) dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani;

i) dal presidente dell'Unione delle province d'Italia;

l) dai membri del CGIE.

4. I Ministri, i presidenti e gli assessori regionali sono assistiti, nel corso dei lavori della conferenza, dai direttori generali degli uffici delle rispettive amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. I servizi di segreteria della conferenza sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE.

6. La conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle regioni per le comunità italiane all'estero.

7. Le linee programmatiche indicate dalla conferenza costituiscono l'indirizzo politico-amministrativo dell'attività del CGIE.

Art. 18.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.

2. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e di istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

3. I vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), della legge 6 novembre 1989, n. 368, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.070 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3226):

Presentato dall'on. TREMAGLIA il 17 febbraio 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 16 aprile 1997; 13 maggio 1997; 11 giugno 1997; 20 novembre 1997; 29 gennaio 1998; 17 e 19 febbraio 1998; 12 marzo 1998.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 18 marzo 1998 con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 19 e 26 marzo 1998; 1° e 15 aprile 1998, e approvato il 29 aprile 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3259):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, l'11 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 giugno 1998 e approvato il 10 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commer-

30-6-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

ciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana».

Nota all'art. 2:

— Il testo del comma 1 dell'art. 2 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1 il CGIE provvede a:

a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla esecuzione degli stessi;

c-bis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero;

d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo;

d-bis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale, e previdenziale;

c) criteri per l'erogazione di contributi ed associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.

1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (Abrogato).

3. (Abrogato).

4 In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal comitato di presidenza di cui all'art. 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva la richiesta.

5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difforni dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Il CGIE è composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I sessantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.

5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;

c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo nonché uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo;

d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;

g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

3. Il presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano

30-6-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 150

opportuno, potranno designare *fino a sette* parlamentari appartenenti alle commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Il CGIE è convocato dal *segretario generale* in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la *segreteria generale*. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il *segretario generale* può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà di uno dei suoi componenti.

3. Il CGIE esamina ed approva la relazione *annuale* e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal comitato di presidenza.

4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

5. (Abrogato)».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Il CGIE *elegge nel suo seno il comitato di presidenza*, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un *vice-segretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'art. 8-bis, comma 1, lettera c)*, da un *vice-segretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1*, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali.

2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1.

3. Il comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio.

4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione *annuale* ed il coordinamento delle attività delle commissioni, *sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo*.

5. Il comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.

6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'art. 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.

7. Il comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attività svolta con apposita relazione scritta».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11. — 1. I membri del CGIE rappresentanti le comunità italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi in cui risiedono.

2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

2-bis. *Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio.*

3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al comitato di presidenza».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 13, comma 1, della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 4».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 368 del 1989, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16. — 1. *Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il comitato di presidenza indica alla segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo.*

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.100 milioni per l'anno 1989, in lire 800 milioni per l'anno 1990 e in lire 800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 lo specifico accantonamento «Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, e quanto a lire 660 milioni per l'anno 1989, a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, quota parte dell'accantonamento "Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri ed il potenziamento del servizio diplomatico consolare"».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

98G0248

22-9-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 settembre 1998, n. 329.**Regolamento recante norme sull'organizzazione del consiglio generale degli italiani all'estero.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17 della legge 6 novembre 1989, n. 368;

Vista la legge del 18 giugno 1998, n. 198;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1998;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel presente regolamento, il termine: «legge» si riferisce alla legge 6 novembre 1989, n. 368, così come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, mentre con il termine: «tabella» si intende la tabella allegata alla stessa legge, nella quale figura la lista dei Paesi ed il numero dei componenti del consiglio generale degli italiani all'estero, di seguito denominato: «consiglio», assegnati a ciascuno di essi.

Art. 2.

1. Il consiglio e il comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti.

2. Per la validità delle riunioni del comitato di presidenza è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 3.

1. In caso di parità di voti alle elezioni previste all'articolo 9, comma 2, della legge, prevale il candidato più anziano per età.

Art. 4.

1. Le riunioni del consiglio vengono convocate dal segretario generale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge, direttamente con lettera raccomandata per i membri residenti in Italia e tramite le rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all'estero.

2. Le riunioni del comitato di presidenza diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, nonché le riunioni previste alle lettere *d)* e *e)* dell'articolo 8-bis della legge, sono convocate dal segretario generale con preavviso di almeno dieci giorni, ferme restando le modalità di cui al comma 1.

3. Le riunioni previste alla lettera *c)* dell'articolo 8-bis della legge, diverse da quelle da tenere a margine delle riunioni del consiglio, sono convocate dal vicesegretario generale eletto per ogni area, con preavviso di almeno quindici giorni, tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche.

4. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

Art. 5.

1. Ai fini della nomina dei ventinove membri di designazione governativa di cui all'articolo 4, comma 5, della legge, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario di Stato delegato ai problemi della comunità italiana all'estero invita, con lettera raccomandata, nei venti giorni che precedono lo svolgimento delle assemblee di cui all'articolo 13 della legge, gli enti interessati a proporre, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, le designazioni di loro competenza. Nei successivi trenta giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei ventinove membri con proprio decreto cumulativo.

2. Con la medesima procedura, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario richiede la designazione dei rappresentanti ed esperti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*, della legge.

Art. 6.

1. Le riunioni presso le rappresentanze diplomatiche nel Paese di residenza dei membri del consiglio eletti all'estero e dei presidenti dei Comites ivi costituiti, di cui all'articolo 11, commi 2 e 2-bis, della legge, sono convocate, d'intesa con i predetti membri, dal capo della rappresentanza diplomatica, anche per via telefonica quando vi siano ragioni d'urgenza. A tali riunioni partecipa lo stesso capo della rappresentanza diplomatica o un funzionario della carriera diplomatica da questi delegato.

Art. 7.

1. Le associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge, i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell'assemblea, devono essere iscritte in apposito registro presso la rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino la data di costituzione, le finalità statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni.

2. A ciascuna associazione spetta, di norma, designare un proprio rappresentante nell'assemblea. Qualora il numero dei posti disponibili per i rappresentanti delle associazioni non corrisponda al numero delle stesse, si applicano i commi 3 e 4.

22-9-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 221

3. Qualora le associazioni siano in numero superiore ai posti disponibili per le stesse in assemblea, esse designano ciascuna un proprio candidato rappresentante all'assemblea. In tal caso la rappresentanza diplomatica, sulla base degli elementi acquisiti e attraverso opportune forme di consultazione, condotte dall'autorità consolare in ordine al livello di rappresentatività, alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attività svolta dalle associazioni, stabilisce quali associazioni sono rappresentate nell'assemblea.

4. Con riferimento ai gruppi di Paesi, in ciascuno dei quali è operante almeno un Comites, le associazioni operanti in ciascun Paese del gruppo provvedono a designare, alle rispettive rappresentanze diplomatiche, il proprio numero di rappresentanti, secondo le procedure previste dal presente articolo.

5. Con riferimento ai gruppi di Paesi, in alcuno dei quali non è operante un Comites, le associazioni operanti in tali ultimi Paesi designano ciascuna un proprio rappresentante all'assemblea. Se il numero di rappresentanti così determinato eccede la percentuale prevista all'articolo 13, comma 1, della legge per i Paesi ove sono costituiti i Comites, si applica la procedura prevista dal comma 3.

6. La rappresentanza diplomatica invita le associazioni a designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dall'insediamento dei Comites. Le associazioni designano i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della richiesta della rappresentanza diplomatica.

Art. 8.

1. L'assemblea, di cui all'articolo 13 della legge, si riunisce entro un termine di quattro mesi dall'insediamento dei comitati degli italiani all'estero ed è convocata dal capo della rappresentanza diplomatica con un preavviso di almeno venti giorni.

2. L'assemblea si riunisce di norma nella capitale del Paese. Ove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri può disporre lo svolgimento in altra sede consolare sita nel Paese stesso. La rappresentanza diplomatica o consolare provvede alla predisposizione delle schede, delle urne e del materiale necessario al voto.

3. Dopo l'apertura della riunione, l'assemblea elegge un ufficio di presidenza composto da un presidente, un vice presidente e due segretari, che procede alle operazioni di voto ed effettua lo scrutinio. Il capo della rappresentanza diplomatica, o funzionario dal lui delegato, verificata la regolarità del procedimento elettorale, ne proclama il risultato.

4. Con riferimento ai gruppi dei Paesi cui è assegnato un solo rappresentante al consiglio, l'assemblea si riunisce a rotazione, secondo la procedura sopra descritta, in ciascuno di loro, ove sono operanti Comites; compete alla rispettiva rappresentanza diplomatica, in coordinamento con le altre rappresentanze interessate, lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo.

Art. 9.

1. Nel caso in cui i membri da eleggere siano in numero superiore a uno, l'assemblea può eleggere i propri rappresentanti al consiglio, in modo che tra gli eletti ve ne sia uno e non più della metà non in possesso della cittadinanza italiana, purché figlio o discendente da cittadini italiani, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge.

2. Ciascun componente dell'assemblea scrive sulla propria scheda un numero di nomi inferiore a quello dei membri del consiglio da eleggere, salvo che esso sia di uno. Le schede che riportano un numero superiore di nominativi sono nulle.

3. Nel caso in cui tale numero sia superiore ad uno, l'elettore può esprimere il suo voto a favore di persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani, in proporzione non superiore alla metà dei membri da eleggere.

4. Entro sette giorni dalla proclamazione dei risultati, copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio viene trasmessa, tramite la rappresentanza diplomatica, alla segreteria del consiglio.

Art. 10.

1. Nei Paesi presenti nella tabella di ripartizione geografica allegata alla legge, in cui non sono stati costituiti i comitati degli italiani all'estero, e che non facciano parte dei gruppi di Paesi di cui all'articolo 7, comma 5, la rappresentanza diplomatica, entro un mese dall'insediamento dei comitati nei Paesi dove questi sono costituiti, indirizza alle associazioni di cui all'articolo 14 della legge la richiesta di proporre i nominativi dei candidati al consiglio nel numero previsto dalla legge stessa. Le predette associazioni formulano la propria proposta d'accordo tra di loro entro un termine di trenta giorni da tale richiesta.

2. Il capo della rappresentanza diplomatica, nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta proposta, provvede alla scelta definitiva dei membri chiamati a rappresentare il Paese nel consiglio, ai sensi dell'articolo 14 della legge, avvalendosi, tra gli altri, dei seguenti criteri:

a) rappresentatività sia delle associazioni che dei candidati indicati;

b) attività svolta in passato dai candidati a beneficio della collettività italiana;

c) disponibilità dei candidati ad assumere i compiti derivanti dall'essere membro del consiglio.

3. Qualora la proposta delle associazioni non sia effettuata, la rappresentanza diplomatica, avvalendosi dei criteri sopraelencati, provvede direttamente alla scelta e alla nomina dei membri che rappresentano il Paese nel consiglio tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge.

22-9-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 221

Art. 11.

1. Il periodo di permanenza per il quale sono corrisposti i rimborsi forfettari per le spese di vitto e alloggio previsti dall'articolo 12 della legge, comprende un giorno precedente la data di inizio della riunione e un giorno successivo alla stessa, per coloro che non sono residenti nella sede della riunione.

2. Nel caso in cui non esistano collegamenti aerei della compagnia di bandiera dalla sede di residenza alla sede della riunione che permettano l'arrivo il giorno precedente la data di inizio della riunione e la partenza il giorno successivo alla fine della riunione, è autorizzato l'utilizzo di altre compagnie aeree che consentano i suddetti arrivi e partenze nelle date succitate.

Art. 12.

1. È abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990, n. 434.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1998

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

«Io, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 368/1989 è il seguente:

«Art. 17. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalità e i termini per l'elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei ventinove membri di cui all'art. 4, comma 5.

2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà, ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri».

Note all'art. 1:

— La legge 6 novembre 1989, n. 368, concerne l'«Istituzione del Consiglio degli italiani all'estero».

— La legge 18 giugno 1998, n. 198, riguarda le «Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante l'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 368, del 1989:

«2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1».

Note all'art. 4.

— Il testo del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 368 del 1989, come modificato dal comma 1 dell'art. 8 della legge n. 198 del 1998, è il seguente:

«Il CGIE è convocato dal segretario generale in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non

22-9-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 221

oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il segretario generale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

— Si trascrive per intero il testo dell'art. 8-bis introdotto dalla legge n. 198 del 1998:

«Art. 8-bis. — 1. Il CGIE si articola in:

- a) Assemblea plenaria;
- b) Comitato di presidenza;
- c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area;
- d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;
- e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 4 della citata legge n. 368 del 1989, come modificato dall'art. 4 della legge n. 198 del 1998:

«5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

- a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
- b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
- c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
- e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
- f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 368 come modificato dal comma 1 dell'art. 6 della legge n. 198/1998:

«1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

- a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;
- b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo, nonché uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo;
- d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati;
- e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, della legge n. 368/1989, come modificata dalla legge n. 198/1998:

«2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio».

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il comma 1 dell'art. 13 della legge n. 368/1989 come modificato dalla legge n. 198/1998:

«1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei Comites regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 o delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo».

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 368/1989 come modificato dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 198/1998:

«4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 368/1989 come modificato dall'art. 15 della legge n. 198/1998:

«1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i Comites, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto all'art. 4, comma 4».

Nota all'art. 11:

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge n. 368/1993 come sostituito dall'art. 13 della legge n. 198/1998:

«Art. 12. — 1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonché un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a L. 400.000 giornaliere, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a L. 2.000.000 annue, aumentato a L. 3.000.000 annue per i componenti del comitato di presidenza e a L. 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione».

Nota all'art. 12:

— Il regolamento 29 novembre 1990, n. 434, che viene abrogato riguardava l'attuazione della legge n. 368/1989 riguardante l'istituzione del consiglio generale degli italiani all'estero.

98G0382

Foglio1

ALLEGATO 13

ANAGRAFE CONSOLARE ED A.I.R.E. (Dati del 20.02.98)			
Paese	Circoscrizione consolare	Iscritti anagrafe consol.	Iscritti all'A.I.R.E.
EUROPA			
ALBANIA	AM Tirana	221	123
	Altri		43
	totale	221	166
AUSTRIA	CG Innsbruck	3.830	1.103
	CG Klagenfurt	1.157	837
	CO Vienna	4.339	2.607
	Altri		3.245
	totale	9.326	7.792
BELGIO	CG Anversa	7.400	3.467
	CG Charleroi	41.955	30.555
	CG Liegi	58.149	31.180
	CO Bruxelles	60.747	37.248
	VC Mons	31.748	14.888
	AC Genk	24.292	13.479
	AC La Louvière	34.722	14.657
	AC Namour	10.243	5.768
	Altri		27.513
	totale	269.256	178.755
BIELORUSSIA	AM Minsk	57	32
	totale	57	34
BOSNIA-ERZEG.	AMSarajevo	76	93
BULGARIA	AM Sofia	298	316
CIPRO	AM Nicosia	202	271
CROAZIA	AM Zagabria	1.000	546
	CG Fiume	2.854	1.349
	VC Spalato	400	179
	Altri		659
	totale	4.254	2.733
DANIMARCA	AM Copenaghen	4.165	2.407
	Altri		174
	totale	4.165	2.581
ESTONIA	AM Tallin	20	5
	Altri		80
	totale	20	85
FINLANDIA	AM Helsinki	947	935
	Altri		117
	totale	947	1.052

Foglio1

Paese	Circoscrizione cons.	Iscritti anagrafe cons.	Iscritti all'A.I.R.E.
FRANCIA	CG Parigi	82.186	63.659
	CG Lione	47.208	25.029
	CG Marsiglia	29.135	18.156
	CG Metz	61.263	35.109
	CG Nizza	27.218	19.090
	CO Bastia	6.492	5.161
	CO Chambéry	17.497	12.024
	CO Grenoble	35.451	11.172
	CO Lilla	32.448	14.396
	CO Mulhouse	16.080	10.656
	CO Tolosa	8.217	5.412
	VC Bordeaux	7.896	4.550
	AC Digione	10.129	7.303
	AM Parigi		26.171
	Altri		59.700
	Totale	381.220	317.588
GERMANIA	CG Amburgo	14.708	11.485
	CG Berlino	8.113	8.903
	CG Colonia	106.578	55.061
	CG Francoforte	96.733	51.414
	CG Hannover	24.065	13.437
	CG Lipsia	972	523
	CG Monaco Baviera	30.034	24.331
	CG Stoccarda	125.546	59.006
	CO Dortmund	52.850	21.002
	CO Friburgo in Brisg.	44.292	20.832
	CO Norimberga	29.366	11.986
	CO Saarbrücken	23.642	7.266
	AC Mannheim	10.356	6.117
	AC Wolfsburg	8.813	5.947
	AM Bonn		20.619
	CG Düsseldorf		3.509
	Altri		65.505
	totale	576.068	386.943
GRAN BRETAGNA	CG Londra	68.426	46.383
	CG Edimburgo	9.691	4.494
	CO Manchester	29.844	13.595
	VC Bedford	16.580	10.260
	AM Londra		14.094
	Altri		16.184
	totale	124.541	105.010
GRECIA	CG Salonicco	1.568	903
	CO Atene	6.495	4.392
	Altri		661
	totale	8.063	5.956
IRLANDA	AM Dublino	2.890	1.348
	Altri		88
	totale	2.890	1.436

Foglio1

Paese	Circoscrizione cons.	Iscritti anagrafe cons.	Iscritti all'A.I.R.E.
JUGOSLAVIA	AM Belgrado	705	550
	CG Bar	35	35
	Altri		1.009
	totale	740	1.594
LETTONIA	AM Riga	82	13
	Altri		72
	totale	82	85
LITUANIA	AM Vilnius	31	19
	Altri		12
	totale	31	31
LUSSEMBURGO	CG Esch-sur-Alzette	22.480	12.118
	Altri		4.799
	totale	22.480	16.917
MACEDONIA	AM Skopje	195	28
	Altri		6
	totale	195	34
MALTA	AM La Valletta	813	598
	Altri		108
	totale	813	706
MONACO PRINCIP	CG Monaco	5.688	5.569
	Altri		577
	totale	5.688	6.146
NORVEGIA	AM Oslo	1.389	1.411
	Altri		203
	totale	1.389	1.614
PAESI BASSI	CG Amsterdam	16.185	8.080
	CG Rotterdam	13.155	4.810
	AM L'Aja		2.139
	Altri		2.469
	totale	29.340	17.498
POLONIA	AM Varsavia	1.220	808
	Altri		62
	totale	1.220	870
PORTOGALLO	AM Lisbona	2.180	1.338
			61
		2.180	1.399
REPUBBL. CECA	AM Praga	1.391	861
	Altri		52
	totale	1.391	913
REP. SLOVACCA	AM Bratislava	97	48
	Altri		1
	totale	97	49

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Foglio1

Paese	Circoscrizione cons.	Iscritti anagrafe cons.	Iscritti all'A.I.R.E.
ROMANIA	AM Bucarest	292	743
	Altri		39
	totale	292	782
RUSSIA	AM Mosca	1.408	679
	CG San Pietroburgo	65	89
	Altri		62
	totale	1.473	830
SAN MARINO	AM San Marino	5.568	3.483
	Altri		184
	totale	5.568	3.667
SLOVENIA	AM Lubiana	400	441
	CG Capodistria	1.300	1.086
	totale	1700	1527
SPAGNA	CG Barcellona	12.335	7.276
	CG Madrid	15.172	5.134
	AM Madrid		3.294
	CO Siviglia (soppr.)		1.514
	Altri		1.158
	totale	27.507	18.376
SVEZIA	AM Stoccolma	8.107	4.963
	Altri		472
	totale	8.107	5.435
SVIZZERA	CG Basilea	70.985	25.293
	CG Ginevra	30.099	31.696
	CG Losanna	52.680	33.681
	CG Lugano	58.822	30.093
	CG Zurigo	104.782	57.899
	CO Berna	41.022	31.300
	CO San Gallo	36.846	21.412
	VC Locarno	12.712	7.809
	AC Coira	9.955	5.929
	AC Lucerna	12.718	7.898
	AC Neuchatel	17.026	8.093
	AC Sion	16.156	6.218
	AC Wettingen	15.207	14.330
	CO Chiasso (soppr.)		6.911
	AC Bienne (soppr.)		3.318
	AC Bellinzona (soppr.)		8.645
	AC Chaux-de-F. (soppr.)		3.775
	AC Friburgo (soppr.)		2.745
	AC Glarona (soppr.)		1.046
	AC Sciaffusa (soppr.)		2.818
	AC Soletta (soppr.)		3.821
	AC Winterthur (soppr.)		4.252
	Altri		43.393
	totale	479.010	362.375

Foglio1

Paese	Circoscrizione cons.	Iscritti anagrafe cons.	Iscritti all'A.I.R.E.
UCRAINA	AM Kiev	140	51
	Altri		45
	totale	140	96
UNGHERIA	AM Budapest	909	679
	Altri		4
	totale	909	683
Altri territori			7.117
TOTALE EUROPA		1.971.956	1.459.555

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Foglio1

Paese	Circoscrizione cons.	Iscritti anagrafe cons.	Iscritti all'A.I.R.E.
ASIA			
AFGHANISTAN	AM Kabul	15	14
ARABIA SAUDITA			
	AM Riad	367	382
	CG Gedda	365	347
	Altri		687
	totale	732	1416
AZERBAIJAN			
	AM Baku	12	5
BANGLADESH			
	AM Dhaka	142	82
	Altri		7
	totale	142	89
CINA			
	AM Pechino	817	421
	CG Shanghai	86	86
	Altri		108
	totale	903	615
COREA			
	AM Seoul	156	105
EMIRATI ARABI			
	AM Abu Dhabi	443	340
	AC Dubai	160	169
	Altri		38
	totale	603	547
FILIPPINE			
	AM Manila	899	514
	Altri		64
	totale	899	578
GERUSALEMME			
	CG Gerusalemme	445	438
GIAPPONE			
	AM Tokyo	1.241	707
	CG Osaka	414	100
	Altri		193
	totale	1.655	1.000
GIORDANIA			
	AM Amman	800	390
	Altri		31
	totale	800	421
HONG KONG			
	CG Hong Kong	1.465	827
INDIA			
	AM New Delhi	320	203
	CG Bombay	285	150
	CG Calcutta	108	58
	Altri		87
	totale	713	498
INDONESIA			
	AM Jakarta	515	403
	Altri		44
	totale	515	447

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Foglio1

Paese	Circoscrizione consolare	Iscritti anagrafe consol.	Iscritti all' A.I.R.E.
IRAN	AM Teheran	494	426
	Altri		24
	totale	494	450
ISRAELE	AM Tel Aviv	1.844	1.726
	Altri		679
	totale	1.844	2.405
KAZAKISTAN	AM Almaty	44	12
	Altri		4
	totale	44	16
KUWAIT	AM Al Kuwait	216	461
LIBANO	AM Beirut	598	519
	Altri		69
	totale	598	588
MALAYSIA	AM Kuala Lumpur	323	261
	Altri		22
	totale	323	283
MYANMAR	AM Yangon	26	11
OMAN	AM Mascate	33	26
	Altri		7
	totale	33	33
PAKISTAN	AM Islamabad	65	53
	CG Karachi	54	55
	Altri		11
	totale	119	119
QATAR	AM Doha	231	110
	Altri		12
	totale	231	122
SINGAPORE	AM Singapore	789	561
SIRIA	AM Damasco	364	292
	Altri		33
	totale	364	325
SRI LANKA	AM Colombo	74	69
THAILANDIA	AM Bangkok	1.427	763
TURCHIA	AM Ankara	145	140
	CG Istanbul	1.928	714
	CO Smirne	376	415
	Altri		368
	totale	2.449	1.637

Foglio1

Paese	Circoscrizione consolare	Iscritti anagrafe consol.	Iscritti all'A.I.R.E.
UZBEKISTAN	AM Tashkent	15	9
	Altri		13
	totale	15	22
VIETNAM	AM Hanoi	71	67
	Altri		5
	totale	71	72
YEMEN	AM Sana'a	300	59
	CG Aden		58
	totale	300	117
Altri territori		0	277
TOTALE ASIA		18.472	15.331

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Foglio1

Paese	Circoscrizione consolare	Iscritti anagrafe consol.	Iscritti all' A.I.R.E.
AFRICA			
ALGERIA	AM Algeri	700	325
	VC Annaba	200	55
	CO Orano (soppresso)		95
	Altri		247
	totale	900	722
ANGOLA	AM Luanda	250	280
	Altri		14
	totale	250	294
CAMERUN	AM Yaoundé	649	491
CONGO	AM Brazzaville	545	175
	Altri		30
	totale	545	205
COSTA D'AVORIO	AM Abidjan	834	595
EGITTO	AM Il Cairo	2.000	1.481
	CG Alessandria	880	513
	Altri		267
	totale	2.880	2.261
ERITREA	AM Asmara	796	565
ETIOPIA	AM Addis Abeba	1.689	1.088
	Altri		520
	totale	1.689	1.608
GABON	AM Libreville	160	107
GHANA	AM Accra	497	249
GUINEA	AM Conakry	397	195
KENIA	AM Nairobi	2.900	1.494
LIBIA	CG Tripoli	771	1.213
	CG Bengasi	200	146
	Altri		765
	totale	971	2.124
MADAGASCAR	AM Antananarivo	736	306
MAROCCO	AM Rabat	300	254
	CG Casablanca	1.300	561
	VC Tangeri	200	96
	Altri		287
	totale	1800	1.198
MOZAMBICO	AM Maputo	788	546

Foglio1

Paese	Circoscrizione consolare	Iscritti anagrafe consol.	Iscritti all' A.I.R.E.
NAMIBIA	AM Windhoek	444	370
NIGERIA	AM Lagos	2.599	1.312
SENEGAL	AM Dakar	596	301
SUD AFRICA	AM Pretoria	2.457	2.546
	CG Johannesburg	22.399	8.458
	CO Cape Town	6.643	2.247
	CO Durban	3.973	1.933
	Altri		2.259
	totale	35.472	17.443
SUDAN	AM Khartoum	392	168
TANZANIA	AM Dar Es Salaam	815	716
TUNISIA	AM Tunisi	3.194	1.483
	VC Sfax	200	19
	Altri		288
	totale	3.394	1.790
UGANDA	AM Kampala	840	637
ZAIRE	AM Kinshasa	890	707
ZAMBIA	AM Lusaka	934	710
ZIMBABWE	AM Harare	1.273	1.113
Altri territori		0	1.905
TOTALE AFRICA		64.441	40.132

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Foglio1

Paese	Circoscrizione consolare	Iscritti anagrafe consol.	Iscritti all' A.I.R.E.
AMERICA DEL NORD			
CANADA	AM Ottawa	5.145	12.794
	CG Toronto	54.110	67.935
	CG Montreal	22.550	27.518
	CO Vancouver	7.399	7.523
	VC Edmonton	3.421	1.607
	VC Hamilton	6.044	5.302
	Altri		58.682
	totale	98.669	181.361
STATI UNITI	AM Washington	2.694	12.891
	CG Boston	10.288	11.968
	CG Chicago	25.825	11.151
	CG Filadelfia	23.344	12.895
	CG Houston	3.164	1.838
	CG Los Angeles	20.414	7.369
	CG Miami	15.000	1.264
	CG New York	64.717	69.240
	CG San Francisco	5.000	5.006
	CO Detroit	12.562	6.366
	VC Newark	15.942	6.210
	CO New Orleans (soppr.)		1.271
	Altri		77.988
	totale	198.950	225.457
Altri territori		0	1.564
TOTALE NORD AMERICA		297.619	408.382

Foglio 1

Paese	Circoscrizione consolare	Iscritti anagrafe consol.	Iscritti all' A.I.R.E.
CENTRO AMERICA			
COSTARICA	AM San José	2.500	1.124
CUBA	AM L'Avana	200	231
EL SALVADOR	AM San Salvador	600	382
GIAMAICA	AM Kingston	167	269
GUATEMALA	AM Guatemala	1.002	719
HONDURAS	AM Tegucigalpa	800	234
MESSICO	AM Città del Messico	5.000	3.400
NICARAGUA	AM Managua	234	266
PANAMA	AM Panama	630	494
REP. DOMINICANA	AM Santo Domingo	1.360	1.890
TOTALE CENTRO AMERICA		12.493	9.009

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Foglio1

Paese	Circoscrizione consolare	Iscritti anagrafe consol.	Iscritti all' A.I.R.E.
SUD AMERICA			
ARGENTINA	CG Bahia Blanca	22.501	6.382
	CG Buenos Aires	224.165	96.245
	CG Cordoba	35.769	11.084
	CG La Plata	55.444	7.004
	CG Rosario	55.365	17.258
	CO Mar del Plata	40.017	3.051
	CO Mendoza	21.145	7.268
	AC Lomas de Zamora	24.596	794
	AC Moron	9.955	4.785
	Altri		61651
	totale	488.957	215.522
BOLIVIA	AM La Paz	1.404	820
	Altri		87
	totale	1.404	907
BRASILE	AM Brasilia	4.272	2.810
	CG Curitiba	24.988	7.096
	CG Porto Alegre	28.375	1.671
	CG Rio de Janeiro	34.371	7.227
	CG San Paolo	155.408	28.355
	CO Belo Horizonte	8.984	1.925
	CO Recife	4.957	977
	Altri		11.787
	totale	261.355	61.848
CILE	AM Santiago	26.250	8.768
	Altri		979
	totale	26.250	9.747
COLOMBIA	AM Bogotà	5.000	3.394
	Altri		531
	totale	5.000	3.925
ECUADOR	AM Quito	2.938	1.782
PARAGUAY	AM Assunzione	2.250	846
PERU	AM Lima	21.071	5.109
	Altri		1.377
	totale	21.071	6.486
URUGUAY	AM Montevideo		335
	CO Montevideo	45.679	11.477
	Altri		2.482
	totale	45.679	14.294
VENEZUELA	CG Caracas	158.057	31.974
	CO Maracaibo	16.727	5.650
	AM Caracas		159
	Altri		14.392
	totale	174.784	52.175

Foglio1

Paese	Circonscrizione consolare	Iscritti anagrafe consol.	Iscritti all' A.I.R.E.
Altri territori		0	659
TOTALE SUD AMERICA		1.029.688	368.191

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Foglio1

Paese	Circoscrizione consolare	Iscritti anagrafe consol.	Iscritti all' A.I.R.E.
OCEANIA			
AUSTRALIA	AM Camberra	2.390	7.835
	CG Melbourne	26.463	32.089
	CG Sydney	31.553	22.169
	CO Adelaide	14.185	6.649
	CO Brisbane	7.789	4.618
	CO Perth	10.968	6.091
	Altri		37.772
	totale	93.348	117.223
NUOVA ZELANDA	AM Wellington	1.000	923
Altri territori		0	549
TOTALE OCEANIA		94.348	118.695
ANTARTIDE		0	297
TERRITORIO NON DEFINITO		0	77.988
TOTALE MONDIALE		3.489.017	2.497.580

ALLEGATO 14

Approvato all'unanimità

DOCUMENTO DEL C.G.I.E. SULL'INFORMAZIONE PER GLI ITALIANI
ALL'ESTERO

PROPOSTO DAL RELATORE GIOVANNI ORTU

Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero - riunito a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri nei giorni 1 e 2 luglio - sulla base della relazione e del successivo dibattito in tema di "informazione per gli italiani all'estero",

1. ritiene che abbiano fondamento e rilevanza giuridico-costituzionale le argomentate affermazioni sull'incontestabile diritto dell'individuo almeno all'indispensabile informazione primaria: diritto che viene giustamente annoverato tra i diritti fondamentali in materia di libertà di opinione, che, come tale, è previsto e trova diretta tutela dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dalla Convenzione n.143 dell'O.I.L. e che, altresì, trova indiretta protezione dalla stessa Costituzione della Repubblica;

2. ricorda che da oltre un secolo la pubblicistica italiana nel mondo e, da epoca meno lontana, gli audiovisivi hanno assicurato agli italiani all'estero - anche se non sempre in modo ottimale ma certamente con puntigliosa continuità - un servizio pubblico primario in termini informativi e, non di rado, formativi, culturali e politici, anche nell'interesse dell'Italia e del Paese di accoglimento;

3. rileva che i media italiani nel mondo hanno svolto questo importante, insostituibile ruolo pur in assenza di una politica nazionale dell'informazione italiana all'estero e dei conseguenti, indispensabili supporti e pur in presenza delle persistenti, condizionanti ristrettezze finanziarie e della pressoché totale, pervicace indifferenza dei media nazionali alle problematiche che concernono milioni di cittadini italiani;

4. ritiene che debba trovare accoglimento la inderogabile, dichiarata esigenza di rifondare l'organismo di rappresentanza e di tutela di tutti i media italiani nel mondo - esigenza sentita dalla quasi totalità della stampa italiana all'estero attualmente aderente alla FUSIE e da larga parte degli audiovisivi che ne hanno chiesto l'adesione e rappresentata dalle Associazioni nazionali di emigrazione e dai sindacati - con la diretta partecipazione e con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Presidenza del Consiglio, anche attraverso convenzioni onerose;

5. considera che i media italiani nel mondo potranno esprimere le loro notevoli potenzialità purché vengano messi nella condizione di ammodernare le loro strutture tecniche e di

assicurare una sempre maggiore e migliore qualità dei contenuti informativi, culturali e politici;

6. propone che la Presidenza del Consiglio ed il Ministero degli Affari Esteri presentino al giudizio, alla valutazione ed all'approvazione del Parlamento apposito disegno di legge recante norme:

a) sul raddoppio e sulla puntuale erogazione dei contributi alla stampa italiana all'estero di cui all'art.19 della L.67/87;

b) sulla istituzione di un uguale contributo agli audiovisivi italiani all'estero;

c) sull'estensione ai media italiani nel mondo dei finanziamenti destinati allo sviluppo tecnologico di cui agli artt.29, 30, 31, 32, 33 delle L.416/81;

d) sulla destinazione di una quota non inferiore al 10% delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici non territoriali (art.5 Legge 67/87): quota che, nel caso delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, non è inferiore all'80%;

e) sulla attribuzione di un contributo annuo alla Federazione di rappresentanza e di tutela di tali media, sia pure attraverso apposita convenzione;

7. Auspica l'istituzione dell'Albo professionale dei giornalisti dei media italiani nel mondo, tenuto a cura della Federazione di Rappresentanza e di Tutela nell'ambito della Federazione Nazionale della Stampa.

8. propone, altresì, che tutte le convenzioni stipulate dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero degli Affari Esteri al fine di assicurare servizi informativi per gli Italiani all'estero, prescrivano la presenza di un rappresentante della Federazione di Rappresentanza e di Tutela nelle specifiche strutture degli organismi oggetto di convenzione, compreso l'Ente Radiovisivo di stato;

9. propone, infine, che la Presidenza del Consiglio in occasione del rinnovo della Convenzione con l'Ente radiovisivo di Stato apporti le indispensabili modifiche ed integrazioni legislative ed assuma iniziative ed azioni dirette ad assicurare i sostegni finanziari necessari al reale potenziamento della produzione radiotelevisiva destinata all'estero ed alla ricezione nel mondo - oltre che delle informazioni sulle problematiche migratorie - dei programmi di informazione e di spettacolo della RAI, anche attraverso la possibile defiscalizzazione di una esigua parte del canone di abbonamento da utilizzare per la copertura dei relativi costi.

ALLEGATO 15

MEMBRI C.G.I.E. ELETTI ALL'ESTERO E MEMBRI C.G.I.E. DI NOMINA GOVERNATIVA

Cognome e Nome	Qualifica	Paese
Alberizzi Massimo	Consigliere	Italia
Alciati Romano	Consigliere	Brasile
Angeli Giuseppe	Consigliere	Argentina
Ascani Giovanni	Consigliere	Italia
Attardi Renato	Consigliere	Italia
Barindelli Luigi	Consigliere	Brasile
Baronchelli Teresa	Consigliere	Germania
Bechi Aldo	Consigliere	Francia
Bernardini Amalia	Consigliere	Costarica
Bloise Luigi	Consigliere	Italia
Bonaspetti Adriano	Consigliere	Brasile
Boscariol Celso	Consigliere	Canada
Bracco Pier Luigi	Consigliere	Spagna
Bravin Simeone	Consigliere	Argentina
Brunetto Calogero	Consigliere	Francia
Canepa Giacomo	Consigliere	Perù
Caria Filippo	Consigliere	Italia
Cario Gaetano	Consigliere	Argentina
Cascella Vincenzo	Consigliere	Francia
Castellani Paolo	Consigliere	Cile
Cecconi Oscar	Consigliere	Svezia
Centofanti Vincenzo	Consigliere	USA
Cipriani Renato	Consigliere	Belgio
Conte Tommaso	Consigliere	Germania
Costalli Carlo	Consigliere	Italia
Del Duca Angelo	Consigliere	Uruguay
Dameri Silvana	Consigliere	Italia
Fania Attilio	Consigliere	Brasile
Faratro Gianni	Consigliere	Canada
Farina Giovanni	Consigliere	Francia
Fedi Marco	Consigliere	Australia
Ferralis Giovanni	Consigliere	Cile
Ferrara Carmine	Consigliere	Germania
Fierravanti Wells	Consigliere	Australia
Concetta		
Franco Giuseppe	Consigliere	Gran Bretagna
Frizzera Mario	Consigliere	Argentina

Fumagalli Fiorindo	Consigliere	Italia
Gargano Charles A.	Consigliere	Stati Uniti
Garibaldi Jallet Annita	Consigliere	Italia
Giangrande Immacolata	Consigliere	Gran Bretagna
Giordana Mario	Consigliere	Italia
Grossi Guglielmo	Consigliere	Svizzera
Gualdi Gianangelo	Consigliere	Belgio
Guarneri Epifanio	Consigliere	Belgio
Ianniello Silverio	Consigliere	Italia
Ippolito Pietro	Consigliere	Germania
Iannuzzi Daniel	Consigliere	Canada
Andrew		
Ippolito Pietro\	Consigliere	Germania
Lancellotti Bartoli	Consigliere	Canada
Arnalda		
Leoni Luigi	Consigliere	Italia
Losi Lorenzo	Consigliere	Gran Bretagna
Luciani P.Giorgio	Consigliere	USA
Macri Antonio	Consigliere	Argentina
Mangione Silvana	Consigliere	USA
Martini Piovano	Consigliere	Australia
G.Carlo		
Masetti Angelo	Consigliere	Italia
Mattoli Socrate	Consigliere	Brasile
Mauro Giorgio	Consigliere	Paesi Bassi
Michelsoni Claudio	Consigliere	Svizzera
Misuriello Vincenzo	Consigliere	Argentina
Mordasini Dario	Consigliere	Svizzera
Morozzo della Rocca	Consigliere	Italia
Ludovico		
Moser Camillo	Consigliere	Italia
Muraro Franco	Consigliere	Sud Africa
Narducci Filomena	Consigliere	Uruguay
Negro Luigi	Consigliere	Argentina
Orefice Gastone	Consigliere	USA
Orsini Bruno	Consigliere	Italia
Ortu Giovanni	Consigliere	Italia
Papi Enzo	Consigliere	Venezuela
Pascalis Francesco	Consigliere	Australia
Petris Luigi	Consigliere	Italia
Piccoli Giuseppe	Consigliere	Belgio
Pizzino Francesco	Consigliere	Canada
Quintarelli Paolo	Consigliere	Colombia

Sandirocco Luigi	Consigliere	Italia
Santellocco Franco	Consigliere	Algeria
Saporito Learco	Consigliere	Italia
Sasso Mauro	Consigliere	Italia
Scanni Giuseppe	Consigliere	Francia
Sindoni Filippo	Consigliere	Venezuela
Tamponi Mario	Consigliere	Germania
Tassello Giovanni Graziano	Consigliere	Italia
Testa Lorenzo	Consigliere	Svizzera
Tommasi Mario	Consigliere	Lussemburgo
Tosini Gianni	Consigliere	Italia
Tremaglia Mirko	Consigliere	Italia
Vignazia Franco	Consigliere	Sud Africa
Vita Vitaliano	Consigliere	Venezuela
Vitiello Raffaele	Consigliere	Argentina
Volpini Roberto	Consigliere	Italia
Zanolli Luigi	Consigliere	Svizzera
Zoratto Bruno	Consigliere	Germania

ALLEGATO 16

ELENCO COMMISSIONI DI LAVORO

COMMISSIONE N. 1 - SCUOLA CULTURA E FORMAZIONE

Presidente :
Vice-Presidente: Giuseppe Luigi Negro
Segretario: Amalia Bernardini

Giuseppe Angeli
Vincenzo Domini
Gianni Faratro
Giovanni Ferralis
Carmine Ferrara
Gianangelo Gualdi
Pietro Ippolito
Giancarlo Martini-Piovano
Socrate Mattoli
Dario Mordasini
Filippo Sindoni

COMMISSIONE N. 2 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Presidente : Arnalda Lancellotti Bartoli
Vice-Presidente: Francesco Pascalis
Segretario: Mario Tamponi

Massimo Alberizzi
Romano Alciati
Simeone Bravin
Vincenzo Centofanti
Marco Fedi
Silverio Ianniello
Daniel A. Iannuzzi
Angelo Masetti
Gastone Orefice
Giovanni Paolo Quintarelli
Franco Vignazia
Bruno Zoratto

COMMISSIONE N. 3 - SICUREZZA SEGRETARIATO SOCIALE

Presidente: Gianni Tosini
Vice-Presidente: Giorgio Mauro

Renato Cipriani
Carlo Costalli
Renato Attardi
Attilio Fania
Mario Frizzera
Fiorindo Fumagalli
Mario Giordana
Filomena Narducci
Francesco Pizzino
Mauro Sasso

COMMISSIONE N. 4 - DIRITTI CIVILI POLITICI E PARTECIPAZIONE

Presidente: Luigi Bloise
Vice-Presidente: Concetta Fierravanti Wells

Adriano Bonaspetti
Celso Boscariol
Giacomo Canepa
Angelo Del Duca
Giovanni Farina
Giuseppe Franco
Charles Gargano
Immacolata Giangrande
Luigi Petris
Giuseppe Piccoli
Mario Tommasi
Raffaele Vitiello

**COMMISSIONE N. 5 - POLITICHE REGIONALI RIENTRI E COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO**

Presidente: Franco Santellocco
Segretario: Carlo Erio

Pierluigi Bracco
Vincenzo Misuriello
Franco Muraro
Learco Saporito

COMMISSIONE N. 6 - POLITICHE COMUNITARIE

Presidente: Aldo Bechi
Vice-Presidente: Guglielmo Grossi

Teresa Baronchelli
Calogero Brunetto
Vincenzo Cascella
Oscar Cecconi
Tommaso Conte
Annita Garibaldi Jallet
Luigi Leoni
Claudio Micheloni